



# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 18  
DEL 24 AGOSTO 2011  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 34  
DEL 24 AGOSTO 2011

SO

18

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11\_SO18\_1\_LRE\_11

### **Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11**

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### **Art. 1** disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 961.080.733,76 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e nel bilancio per l'anno 2011, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2010, nell'importo di 1.292.508.598,20 euro, con una differenza in aumento di 331.427.864,44 euro, di cui 144.927.864,44 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A4 relativa ai fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A5 relative ai fondi globali di cui all'articolo 17 della legge regionale 21/2007.

#### **Art. 2** finalità 1 - attività economiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elaborare un programma straordinario finalizzato al miglioramento della competitività e alla riqualificazione del comparto vivaistico viticolo regionale, sostenendo le aziende del settore.
2. Il miglioramento della competitività e la riqualificazione del comparto sono attuati attraverso la razionalizzazione dell'offerta, adeguandola alle attuali richieste di mercato, il miglioramento dello stato fitosanitario del materiale vivaistico moltiplicato, la razionalizzazione degli impianti con contrazione delle spese di gestione e miglioramento delle opportunità di meccanizzazione, la riduzione dell'impatto ambientale della coltura, l'introduzione di nuove varietà e cloni tolleranti o resistenti alle principali fitopatologie della vite.
3. Il programma di cui al comma 1 è approvato con regolamento regionale.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento programma straordinario per la riqualificazione del comparto vivaistico viticolo regionale".

**5.** Alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: <<Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale>>;

b) il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attività connesse.>>;

c) dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.>>;

d) l'articolo 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.>>.

**6.** Alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 (Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), nonché alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo nella misura dell'80 per cento del suo ammontare.>>;

b) dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011) e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.>>.

**7.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1977, come sostituito dal comma 5, lettera b), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: <<Contributi all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per tenuta libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali bestiame e acquisto attrezzature - Fondi statali>> e all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: <<Contributi all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per tenuta libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali bestiame, acquisto attrezzature, valutazioni genetiche del bestiame e attività connesse - Fondi regionali>>.

**8.** L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito del territorio montano e dei bacini montani regionali, delle vasche e aree di deposito per le portate solide del reticolo idrografico, comprese le opere realizzate a seguito di eventi alluvionali a protezione di centri abitati e delle infrastrutture.

**9.** Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2953 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di manutenzione e pulizia vasche deposito di briglie su corsi d'acqua montani".

**10.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella stessa percentuale dei lavori originari, i maggiori oneri connessi agli espropri e all'istituzione delle servitù di acquedotto in relazione ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

**11.** Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica. Integrazione finanziamenti per maggiori oneri connessi agli espropri e alla istituzione delle servitù di acquedotto".

**12.** Al fine di consentire ai piccoli produttori caseari il mantenimento del loro stretto legame con il territorio e con i consumatori locali è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), a favore dei caseifici situati sul territorio regionale che adottano il sistema turnario e che devono ottemperare a interventi di adeguamento e ammodernamento richiesti dall'autorità sanitaria.

**13.** Gli aiuti di cui al comma 12 consistono in un contributo in conto capitale pari all'80 per cento dei costi di adeguamento e ammodernamento dei caseifici e degli spacci, di quelli relativi all'acquisto degli impianti necessari per la conduzione dell'attività e delle spese tecniche e generali nella misura massima del 7 per cento dell'ammontare degli interventi.

**14.** Le domande di aiuto di cui al comma 13 sono presentate alla Direzione centrale risorse rurali, agro-alimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono corredate di:

- a) elaborati progettuali e relazione tecnico-economica;
- b) eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi;
- c) documentazione comprovante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi;
- d) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa;
- e) documentazione necessaria per le verifiche del possesso dei requisiti di cui al comma 12.

**15.** Possono essere finanziati anche interventi già iniziati prima della presentazione della domanda, ma non antecedentemente l'1 gennaio 2011, purché non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

**16.** Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 1783 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per le latterie turnarie".

**17.** La Regione Friuli Venezia Giulia promuove il proprio territorio e la conoscenza delle proprie tipicità nelle altre regioni italiane e sui mercati esteri anche assicurando risorse liquide alle imprese mediante l'anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, nonché incentivando la costituzione e l'attuazione di programmi e di sistemi di promozione e commercializzazione dei prodotti medesimi.

**18.** L'Amministrazione regionale attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 17 in sinergia con le banche convenzionate ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), ed è autorizzata a concedere, con le disponibilità del Fondo, finanziamenti agevolati a breve e medio termine della durata massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale.

**19.** La spesa finanziabile ai sensi del comma 18 è l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli, sino a un importo massimo del 70 per cento di tale valore e commisurata al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita.

**20.** Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 18 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare, in considerazione della durata dei finanziamenti agevolati, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione delle anticipazioni dagli atti amministrativi di disposizione delle anticipazioni medesime.

**21.** L'erogazione alle imprese dei finanziamenti agevolati per l'anticipazione del valore commerciale stimato dei loro prodotti è condizionata all'introduzione e conservazione dei prodotti medesimi, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati Depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia gestiti dalle banche o da altri soggetti, denominati depositari, delegati convenzionalmente dalle banche alla loro gestione o, per ragioni legate ai processi di stagionatura o invecchiamento dei prodotti, presso locali delle imprese beneficiarie individuati e delimitati con tecniche idonee a rendere i prodotti disponibili alle imprese ai soli fini della loro lavorazione e conservazione.

**22.** L'erogazione dei finanziamenti è, altresì, condizionata alla riserva, a favore delle banche, della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti, in misura non inferiore al 10 per cento del loro valore stimato, anche con il concorso di strumenti informatici e telematici.

tici messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

**23.** I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

**24.** Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, le caratteristiche dei depositi agroalimentari, i requisiti soggettivi e gli obblighi dei depositari, le tipologie di strumenti rappresentativi dei prodotti e le modalità per la loro negoziazione e ogni altra condizione applicativa.

**25.** La Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali è autorizzata a scorrere le graduatorie relative ai progetti presentati nel 2010 ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

**26.** L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui al comma 25 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

**27.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 fanno carico a valere sulle risorse accantonate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21/2007 per le finalità di cui alla legge regionale 26/2005.

**28.** La lettera a) del comma 22 ter dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituita dalla seguente:

<<a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione, personale di ruolo, ivi compreso quello appositamente acquisito attraverso procedure di mobilità per il passaggio diretto da enti locali del Friuli Venezia Giulia, da altre Regioni ed enti di altre Regioni;>>.

**29.** Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), è aggiunta la seguente:

<<d bis) attua iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli regionali anche al di fuori del territorio regionale.>>.

**30.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 4/2010, come aggiunta dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**31.** L'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 comitato direttivo della certificazione

1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organo tecnico deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti).

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'ERSA o suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore generale dell'ERSA, d'intesa con il Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo provvedimento sono determinate la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.

4. I compensi dei componenti esterni del Comitato sono stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e sono erogati dall'ERSA.

5. I componenti del Comitato, in un numero massimo di otto, durano in carica tre anni e possono essere confermati, una volta sola, per la medesima durata.>>.

**32.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, continuano a far carico al bilancio dell'ERSA.

**33.** Il Comitato direttivo della certificazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, già istituito al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla naturale scadenza.

**34.** Dopo l'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa), è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis partecipazione dell'Ersa a consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari

1. L'ERSA è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale.

2. L'ERSA è autorizzata, altresì, a versare la propria quota iniziale di sottoscrizione, nonché a concorrere al sostentamento delle attività dei consorzi medesimi mediante appositi contributi consortili annuali, deliberati ai sensi dei rispettivi statuti, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.>>.

**35.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 8/2004, come inserito

dal comma 34, fanno carico al bilancio dell'ERSA.

**36.** Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la quota c), di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale attività produttive con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2655 (Ulteriore individuazione per l'anno 2010 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), iscritta al bilancio regionale, con decreti dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 dicembre 2010, n. 1453 e 21 febbraio 2011, n. 338, e trasferita alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR), è rideterminata come segue:

- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive attività 1.1.a, 5.378.270,45 euro;

- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive - finanziamento progetti prima fase settore commercio legge regionale 26/2005, 744.450,24 euro.

**37.** Per le finalità di cui al capo IX (Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale), della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia), ai fini di garantire il migliore assorbimento delle risorse destinate all'elevazione del livello qualitativo dei prodotti e all'aumento della produttività e al miglioramento dell'organizzazione aziendale, le imprese industriali, beneficiarie dei contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 451 (Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2), presentano, a pena di revoca del contributo, la relativa rendicontazione delle spese sostenute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**38.** Dopo il comma 4 dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.>>.

**39.** Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), è aggiunta la seguente:

<<f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.>>.

**40.** All'articolo 18 della legge regionale 2/1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:

a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;

b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;

c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006.>>;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

**41.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso alla FAREM, Fonderie Acciaio Remanzacco Srl, ex Metallurgica Cave Srl, con decreto del Direttore regionale 13 novembre 1992, n. 902, poi rideterminato con decreto del Direttore regionale 17 dicembre 1998, n. 589, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti che potrà essere rendicontato dal beneficiario entro il termine del 31 dicembre 2012 tenendo anche conto del valore investito attraverso operazioni di permuta di beni immobili.

**42.** La conferma di cui al comma 41 è disposta previa istanza del beneficiario alla Direzione centrale attività produttive.

**43.** Al fine di sostenere la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti e dei soggetti promotori degli stessi centri commerciali naturali e centri in via.

**44.** I finanziamenti di cui al comma 43 sono diretti al sostegno delle spese per la progettazione, l'organizzazione, la promozione e l'avvio dei centri commerciali naturali e dei centri in via e con particolare riguardo al potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.

**45.** Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

**46.** I finanziamenti di cui al comma 43 sono cumulabili con quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programmazione 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse 4 - Sviluppo territoriale, Attività 4.1.a - Supporto allo sviluppo urbano, per la realizzazione dei Piani di sviluppo urbano sostenibile (PISUS).

**47.** Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 9143 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti e dei soggetti promotori degli stessi centri".

**48.** Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 68 è sostituita dalla seguente:

<<h) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.>>;

b) al comma 2 bis dell'articolo 103 dopo le parole <<investimenti infrastrutturali>> sono inserite le seguenti: <<da realizzarsi in via diretta o indiretta>>;

c) dopo il comma 2 bis dell'articolo 103 è aggiunto il seguente:

<<2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.>>.

**49.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 2 bis, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 48, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**50.** Per le finalità previste dall'articolo 103, comma 2 ter, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 48, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 1403 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento integrativo a favore della CCIAA di Trieste per il mercato agroalimentare di Trieste".

**51.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare, a valere sulle risorse disponibili dal 2011 in riferimento al limite di impegno decennale autorizzato a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, previa istanza dell'ente beneficiario corredata del progetto definitivo dell'opera e del contratto di mutuo, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto n. 2436/SSSTR del 16 ottobre 2009, in deroga al massimale ivi previsto e sino alla misura complessiva del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

**52.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 51 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**53.** Al comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<di proprietà>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel territorio>>.

**54.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole <<di proprietà comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel territorio comunale>>.

**55.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Udine e Gorizia Fiere spa un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia.

**56.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**57.** Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 1785 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario società Udine e Gorizia Fiere spa, a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia".

**58.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle risorse disponibili già stanziato nel corso dell'esercizio finanziario 2010 e trasferite nell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, il contributo già assegnato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto 3 agosto 2010, n. 1469 al CAI - Associazione XXX Ottobre - di Trieste. Il contributo può essere concesso previa istanza del soggetto beneficiario corredata della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

**59.** Gli oneri derivanti dal comma 58 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**60.** Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), in materia di incentivi alle imprese, nonché dal relativo regolamento di attuazione, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie dell'anno 2010 delle Camere di commercio, ma non ammesse a finanziamento per carenza di risorse finanziarie, possono essere finanziate mediante le risorse a disposizione delle Camere di commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.

**61.** Al comma 7 dell'articolo 64 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), dopo le parole <<con altre strutture ricettive alberghiere>> sono aggiunte le seguenti: <<o pubblici esercizi>>.

**62.** Al fine di sostenere e potenziare l'unicità dell'offerta turistica carnica l'Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della società "Carnia Welcome società consortile a responsabilità limitata", con sede in Tolmezzo, nella misura massima di 30.000 euro.

**63.** Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**64.** Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5, la Direzione competente diffida al pagamento l'ente cooperativo assegnando un termine di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione del pagamento entro il termine assegnato con la diffida costituisce motivo di sottoposizione a commissariamento governativo della società cooperativa inadempiente, per palese irregolarità di funzionamento.>>;

b) i commi 8 e 9 dell'articolo 24 sono abrogati;

c) il comma 10 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<10. I proventi derivanti dai contributi riscossi ai sensi del comma 5 sono destinati alle finalità di cui al comma 1.>>;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.>>;

e) i commi 1 e 10 dell'articolo 34 sono abrogati;

f) i commi 4, 7 e 8 dell'articolo 43 sono abrogati.

**65.** Le disposizioni di cui al comma 64, lettere a), b), c), e) e f), hanno effetto dall'1 gennaio 2012.

**66.** Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27/2007 continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 963 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**67.** La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituita dalla seguente: <<c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;>>.

**68.** La norma di cui al comma 67 ha effetto dall'1 gennaio 2012.

**69.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 67, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**70.** Alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 bis, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17 bis azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:

a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;

b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, esercitata con il supporto dell'Agenzia regionale del lavoro;

c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).

3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.>>.

b) il comma 3 dell'articolo 17 ter, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis.>>.

**71.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 70, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**72.** Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo locale e realizzare un piano strategico in ambito internazionale conforme alle linee guida individuate con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale e il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) della Regione.

**73.** Beneficiari degli incentivi da destinare alla realizzazione dei progetti mirati di cui al comma 72 sono gli enti pubblici, anche economici, della Regione, aventi finalità di internazionalizzazione, i quali singolarmente o in raggruppamento con individuazione di un soggetto capofila, presentano allo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, di cui al comma 74, le iniziative progettuali unitamente alle relative domande di finanziamento, elaborate secondo le disposizioni dell'avviso predisposto dal medesimo Sportello, in conformità alle linee guida della Regione e al regolamento di attuazione.

**74.** Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale si avvale dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, il quale, attraverso la Segreteria tecnica all'uopo istituita, cura la predisposizione del piano strategico in ambito internazionale e il monitoraggio sullo stato di attuazione dei processi di internazionalizzazione, oltre che la ricezione delle domande di finanziamento presentate dai soggetti di cui al comma 73, la valutazione delle iniziative progettuali, l'elaborazione della proposta

di ammissibilità a finanziamento e il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative medesime.

**75.** La rilevanza strategica internazionale delle iniziative progettuali oggetto delle domande di finanziamento, presentate ai sensi del comma 73, è valutata dal Comitato tecnico di indirizzo composto di diritto dall'Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, e da quattro componenti designati dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio, del turismo, dell'industria e dell'artigianato. Partecipano alle riunioni il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie e il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.

**76.** Con provvedimento dell'Amministrazione regionale sono ripartite tra le iniziative progettuali ammesse le risorse disponibili a carico del bilancio regionale, su proposta elaborata dalla Segreteria tecnica di cui al comma 74, in conformità ai criteri e modalità di concessione degli incentivi individuati con regolamento di attuazione.

**77.** Per le finalità di cui ai commi 72, 73 e 76 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Fondo per l'attuazione di progetti mirati di promozione internazionale".

**78.** Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Rimborso costi sostenuti dallo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT per la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale".

**79.** Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del patrimonio della cultura nei settori cinematografico, televisivo e audiovisivo alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<dell'articolo 9>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 11>> e le parole <<comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.

**80.** In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2006, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la denominazione del capitolo 9198 è sostituita dalla seguente: <<Finanziamenti all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e televisiva, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, mediante la dotazione del fondo denominato Film Fund>>.

**81.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, e dell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 21/2006, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Finanziamenti all'Associazione Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia per il sostegno della produzione audiovisiva, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, mediante la dotazione del fondo denominato Fondo regionale per l'audiovisivo>>.

**82.** Al fine di realizzare il piano di marketing territoriale nell'ambito delle aree industriali di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il quale predispose, singolarmente o in collaborazione con altri soggetti pubblici, anche economici della Regione, un progetto di marketing territoriale sulla base dei dati elaborati dall'EZIT, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente all'attività istituzionale svolta dai medesimi soggetti ai sensi delle leggi regionali 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).

**83.** I contenuti e le finalità del progetto di cui al comma 82 sono definiti con successivo provvedimento del Direttore centrale attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

**84.** Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo

straordinario al Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la predisposizione di un progetto di marketing territoriale”.

**85.** Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto.

**86.** Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega. L'intensità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 30.000 euro.

**87.** Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Interventi per l'imprenditoria femminile".

**88.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASDI denominata "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l", con sede in Brugnera, un finanziamento di 2 milioni di euro e alla "Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia SpA Consortile", con sede in Manzano, un finanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2011 da utilizzarsi per l'attuazione di progetti diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonché al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione di prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione.

**89.** Per gli interventi di cui al comma 88 la quota del finanziamento pubblico può essere fissata nella misura massima dell'80 per cento. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi.

**90.** Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8047 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento alle ASDI denominate "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l", con sede in Brugnera e "Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia SpA Consortile", con sede in Manzano, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo".

**91.** Al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli.

**92.** I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis.

**93.** I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

**94.** Per le finalità di cui al comma 91 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".

**95.** L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile - di seguito denominata Sezione - ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).

**96.** Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 95.

**97.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

**98.** Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 95 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8048 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Conferimenti al FRIE per la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile".

**99.** La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione della Sezione in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

**100.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso un contributo straordinario pari a 120.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Wine Advocate (by Robert Parker)", che si svolgerà sul territorio regionale nell'anno 2011, finalizzato a far conoscere le eccellenze vitivinicole e le imprese del settore del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale.

**101.** La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 100 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo. Il contributo comprende anche tutte le attività preparatorie, di realizzazione e di promozione successiva dell'evento.

**102.** Per le finalità previste dai commi 100 e 101 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1787 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso per la realizzazione dell'evento "Wine Advocate (by Robert Parker)".

**103.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale.

**104.** I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 103 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**105.** Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributi straordinari a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale".

**106.** Al fine di sostenere l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno un contributo in conto capitale sino alla concorrenza di 2 milioni di euro a sollievo degli oneri sostenuti.

**107.** L'apprestamento di aree e fabbricati non utilizzati siti all'interno del comprensorio consortile è da destinarsi a favore di nuove iniziative industriali, finalizzate al riassorbimento della disoccupazione derivante dalla crisi o cessazione di precedenti realtà industriali del territorio.

**108.** Le nuove iniziative di cui al comma 107 devono prevedere il riassorbimento in misura non inferiore al 51 per cento di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni (CIG), di lavoratori in mobilità ai sensi del capo II del titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), di dipendenti di imprese sot-

toposte a procedure concorsuali, di lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari.

**109.** La concessione del contributo di cui al comma 106 è autorizzata, su domanda del Consorzio interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive. La domanda per la concessione è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione delle obbligazioni relative alla riacquisizione e all'apprestamento.

**110.** Per le finalità di cui al comma 106 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7945 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo in conto capitale al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti nell'esercizio della facoltà di riacquisto delle aree cedute".

**111.** Al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.

**112.** Le risorse attribuite al Confidi sono destinate al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese di cui al comma 111, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

**113.** I finanziamenti di cui al comma 111 e le garanzie di cui al comma 112 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

**114.** Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8050, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti al Confidi Friuli per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi libica".

**115.** Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole <<uniformate alle>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le>>;

b) al comma 2 dell'articolo 3 il numero <<8>> è sostituito dal seguente: <<12>> e il numero <<6>> è sostituito dal seguente: <<8>>;

c) al comma 3 dell'articolo 3 il numero <<5>> è sostituito dal seguente: <<7>> e il numero <<3>> è sostituito dal seguente: <<4>>;

d) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 5 e 3 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>;

e) al comma 5 dell'articolo 3 le parole << nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6>> sono soppresse;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.>>;

g) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

h) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;

i) al comma 6 dell'articolo 4 le parole <<di cui all'articolo 2>> sono soppresse;

j) al comma 5 dell'articolo 5 le parole <<ove non trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,>> sono sostituite dalle seguenti: <<a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis,>>;

k) al comma 10 dell'articolo 5 le parole <<al comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 7 e 8>>;

l) al comma 3 dell'articolo 6 le parole <<Con regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5,>>;

m) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis inizio dell'attività di vendita

1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto, copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).>>;

n) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<è autorizzata a istituire>> sono sostituite dalla seguente: <<gestisce>>;

o) al comma 2 dell'articolo 7 le parole <<regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5,>>;

p) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

q) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis acquisto e manutenzione dei POS

1. L'Amministrazione regionale tramite la società in house Insiel SpA acquista i POS, li consegna ai gestori a titolo di comodato e li installa presso i punti vendita.

2. L'Amministrazione regionale tramite Insiel SpA provvede alla manutenzione dei POS.>>;

r) al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<dalle Camere di commercio in via unitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio>>;

s) al comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2014.>>;

t) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

<<5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.>>;

u) al comma 6 dell'articolo 8 le parole <<vigenti>> e le parole <<, e previa definizione, nelle convenzioni di cui al comma 5, dei rapporti finanziari con le Camere di commercio competenti>> sono soppresse;

v) al comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole <<in via informatica>> sono inserite le seguenti: <<tramite Insiel SpA>>;

w) il comma 9 dell'articolo 8 è abrogato;

x) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis oneri per lo svolgimento dell'attività delegata

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

y) al comma 3 dell'articolo 9 dopo le parole <<in via informatica>> sono inserite le seguenti: <<tramite Insiel SpA>>;

z) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<3 bis. Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione sul quale sono stati applicati i contributi di cui alla presente legge nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento;

b) il 30 per cento dopo il 30 giugno, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione sul quale sono stati applicati i contributi di cui alla presente legge nel corso del semestre precedente nella provincia di riferimento, tenendo conto degli importi ancora a disposizione a favore dei Segretari generali.>>;

aa) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato;

bb) al comma 5 dell'articolo 12 il numero <<1>> è sostituito dal seguente: <<2>>;

cc) al comma 1 dell'articolo 13 il numero <<75>> è sostituito dal seguente: <<30>> e il numero <<150>> è sostituito dal seguente: <<100>>;

dd) al comma 4 dell'articolo 13 le parole <<i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4>>;

ee) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

<<4 bis. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.>>;

ff) al comma 10 dell'articolo 13 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Camera di commercio territorialmente competente>>;

gg) al comma 2 dell'articolo 15 le parole <<1.500 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<2.000 euro>> e le parole <<6.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<10.000 euro>>;

hh) al comma 3 dell'articolo 15 le parole <<il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo>> sono soppresse;

ii) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis sostegno all'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte

1. La Regione sostiene l'acquisto di veicoli nuovi o usati, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate inferiori a 140 g/km di CO<sub>2</sub> ovvero con motore alimentato a metano, immatricolati Euro 5 dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al medesimo comma 1 e che non rientri nelle caratteristiche di cui all'articolo 15, effettuato nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), al 31 dicembre 2011.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati, il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio.

4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati di competenza delle medesime Camere di commercio.>>.

jj) al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<sono modificati con deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione>>;

kk) il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.>>;

ll) dopo il comma 4 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.>>;

mm) al punto 1.3 della lettera c) dell'Allegato B) le parole <<, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione>> sono soppresse.

**116.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera q), e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 115, lettera r), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**117.** Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera x), e dall'articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ll), è autorizzata la spesa complessiva di 758.400 euro per gli anni dal 2011 al 2013 suddivisa in ragione di 58.400 euro per l'anno 2011 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rifornimento di carburanti a prezzo ridotto".

**118.** Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ii), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1394 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi o usati a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".

**119.** La competenza relativa alle attività amministrative spettanti all'Amministrazione regionale direttamente connesse alla concessione degli incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione di cui al capo II della legge regionale 14/2010 è attribuita alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio energia.

**120.** L'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti le risorse ittiche.

**121.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 120 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Risorse ittiche - studi e assistenza tecnica - fondi statali>>.

**122.** Al comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole <<studi, indagini>> sono inserite le seguenti: << consulenza e assistenza tecnica, anche a supporto delle esigenze di programmazione,>>.

**123.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 122, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**124.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio attraverso bandi annuali di concorso pubblico a laureati che effettuano, presso le Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agroalimentare e veterinario.

**125.** A tal fine il CRITA presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali la domanda di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per il successivo anno accademico e, in particolare, dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio. La domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2011.

**126.** Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 7008 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Assegnazioni al CRITA per la concessione di borse di studio per ricerche attinenti il settore agricolo, agroalimentare e veterinario".

**127.** Al fine di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo maggiormente innovativi e utilmente collocati nella graduatoria del bando dell'attività 1.1.a) 2 settore industria del POR FESR 2007-2013, nonché al fine di garantire un adeguato parco progetti a favore della medesima programmazione comunitaria, l'Amministrazione regionale, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche previste per la gestione del parco-progetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria con propri fondi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), con riferimento ai progetti di alto e medio livello risultati non finanziabili per carenza di risorse ovvero risultati ammessi a finanziamento e non parzialmente o integralmente finanziati per la quota di contributo relativa ai programmi di industrializzazione, potenzialmente ammissibili a finanziamento entro il periodo di programmazione.

**128.** Prioritariamente verranno finanziati, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 127, i progetti presentati da PMI per programmi di industrializzazione al fine del conseguimento degli obiettivi percentuali di cui all'articolo 8 del bando dell'attività 1.1.a) 2 del POR FESR 2007-2013.

**129.** Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 325 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Conferimento al Fondo POR FESR 2007-2013 scorrimento graduatoria 1.1.a) 2 settore industria - fondi regionali".

**130.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare continuità e sviluppo alle determinazioni contenute nel "Position paper" tra Ministero degli affari esteri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presentato in occasione del forum "Gli scenari dello sviluppo dell'area Adriatico-balcanica" l'8 marzo 2010, a Gorizia, e a favorire lo sviluppo di iniziative strategiche per il sistema socio-economico regionale nel sud-est Europa e nella Federazione russa. A tal fine è istituito presso l'Associazione Informest Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, con sede in Gorizia, un segre-

tariato tecnico permanente denominato "International desk" quale:

- a) luogo di studio e analisi dei sistemi territoriali internazionali complessi e dei loro strumenti giuridici di attuazione;
- b) sede di incontro e confronto tra le istituzioni e il mondo economico;
- c) strumento per l'organizzazione, in collaborazione con enti pubblici, anche economici, e con associazioni di categoria, di relazioni economiche tra le PMI del Friuli Venezia Giulia, della Federazione russa e dei Paesi del sud-est Europa in specifici settori di reciproco interesse;
- d) sede per realizzare azioni congiunte tra Ministero degli affari esteri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle relazioni internazionali e a sostegno dell'internazionalizzazione delle attività produttive e culturali regionali, nel rispetto dell'interesse nazionale e dell'autonomia differenziata.

**131.** Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 130 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee d'indirizzo annuali per l'Associazione Informest.

**132.** Per le finalità di cui ai commi 130 e 131 è autorizzata la spesa di 280.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**133.** Alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole <<entro il 30 novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 15 febbraio di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno>>;
- b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole <<Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione>> sono soppresse.

**134.** All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<nella forma di credito d'imposta>> sono soppresse;
- b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

<<16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione.>>;

- c) al comma 17 le parole <<credito d'imposta>> sono sostituite dalla seguente: <<contributo>>.

**135.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

## Art. 3 finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Forestale Privato "Molevana", con sede in Castelnovo del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie.

**2.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 1786 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio Forestale Privato "Molevana" con sede in Castelnovo del Friuli, a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie>>.

**4.** Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale eroga contributi a sostegno dei consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali già esistenti di Comuni e per quelli certificati ai sensi dell'articolo 19.>>;

- b) dopo il comma 1 dell'articolo 29 è inserito il seguente:

<<1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.>>;

c) all'articolo 97 la cifra <<29,>> è soppressa;

d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 98 le parole <<e l'articolo 8>> sono soppresse.

**5.** Nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 4, lettera b), continua ad avere vigore il dispositivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), antecedente alle modifiche disposte dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

**6.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 4, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**7.** Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 8 bis la parola <<produzione>> è sostituita dalla seguente: <<riproduzione>>;

b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 44 è abrogata.

**8.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 7, lettera a), continuano a far carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: <<Spese per l'istituzione e la gestione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica>>.

**9.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento un contributo straordinario per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano.

**10.** La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del progetto generale per l'esecuzione dell'opera.

**11.** Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6899 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano>>.

**12.** Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola <<pari>> è sostituita dalla seguente: <<fino>>.

**13.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**14.** All'articolo 3 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA la somma di 50.238,05 euro per aver svolto le analisi sulle acque marine costiere di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2006, protocollo n. DPN/VID/2006/8193, sulla base dell'articolo 8 della convenzione del 14 ottobre 2004, repertorio n. 8404, e dell'articolo 8 della convenzione dell'1 febbraio 2005, repertorio n. 8500, stipulate tra Regione e ARPA per il "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia".>>;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

<<16. L'impegno e l'erogazione della somma di cui al comma 15 sono disposti sulla base del rapporto finale predisposto da ARPA sul programma di monitoraggio per il periodo gennaio 2005 - marzo 2006 e della fattura relativa alla prestazione svolta.>>.

**15.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 14, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**16.** Al comma 1 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la parola <<provvedere>> sono inserite le seguenti: <<alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché>>.

**17.** Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità

di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva della gestione delle opere idrauliche del territorio regionale>>.

**18.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 110.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino.

**19.** Il Consorzio di cui al comma 18 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**20.** Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 6197 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Consorzio di bonifica Bassa friulana per lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino>>.

**21.** All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole <<un'anticipazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<un finanziamento>>;
- 2) le parole <<al funzionamento della struttura>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla gestione commissariale per la struttura>>;
- 3) le parole <<, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3556 del 21 dicembre 2006, e modificato dall'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<, e successive modifiche, nonché per quanto disposto dagli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche.>>;

b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole <<erogazione dell'anticipazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<erogazione del finanziamento>>;
- 2) le parole <<concessione dell'anticipazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<concessione del finanziamento>>;
- 3) le parole <<del preventivo analitico delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda medesima.>> sono sostituite dalle seguenti: <<della relazione analitica delle spese sostenute per la gestione commissariale nell'anno 2010, nonché del preventivo analitico delle spese da sostenere per la gestione commissariale nell'anno 2011.>>;

c) il comma 12 è abrogato;

d) il comma 14 è abrogato.

**22.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2010, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Finanziamento al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado per le spese connesse al funzionamento della struttura>>.

**23.** Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2011, è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**24.** In attuazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), con regolamento regionale sono disciplinate la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche e le relative modalità di versamento.

**25.** Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono destinate alla copertura dei costi delle attività di verifica sostenute dalla Regione, nonché alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive.

**26.** Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio

3.2.91 e sul capitolo 1231 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Verificanti per verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive>>.

**27.** Gli oneri derivanti dalle attività di verifica effettuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 624/1996, di cui al comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2454 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per attività di controllo in materia di verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive>>.

**28.** Gli oneri derivanti dalla predisposizione, dalla revisione e dall'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive di cui al comma 25 continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**29.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e successive modifiche.

**30.** I Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 29 attivano adeguate iniziative di sorveglianza al fine di contrastare il ripetersi di abbandoni di rifiuti nei territori di propria competenza.

**31.** Con regolamento regionale sono definite le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 29, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

**32.** Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale>>.

**33.** Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), è inserito il seguente:

<<5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.

**34.** Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 5 ter, della legge regionale 19/2004, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2469 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento delle attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste>>.

**35.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale, con particolare riferimento alle collaborazioni con amministrazioni pubbliche e istituzioni museali, nonché alla manutenzione, all'aggiornamento e all'implementazione delle attrezzature, dei materiali e delle tecnologie espositive.

**36.** Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 6467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale>>.

**37.** Le istanze presentate dai Comuni nel corso dell'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), ma non soddisfatte, vengono accolte a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per le medesime finalità per l'anno 2011.

**38.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 37 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.1055 e al capitolo 2294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**39.** Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<un contributo pluriennale costante>> sono sostituite dalle seguenti: <<un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario>>.

**40.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2018 e al capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole <<Contributo pluriennale costante>> sono sostituite dalle seguenti: <<Finanziamento straordinario a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi al ricorso al mercato finanziario>>.

**41.** All'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole <<Sanzioni e>> sono soppresse;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<al progetto che>> sono sostituite dalle seguenti: <<al progetto, che>>;

2) dopo le parole <<che possano comportare>> sono inserite le seguenti: <<negativi e>>;

3) le parole <<il Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<valutati anche avvalendosi di ARPA, il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente>>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<dalle violazioni accertate siano derivate>> sono sostituite dalle seguenti: <<siano state accertate>>;

2) dopo la parola <<significative>> sono inserite le seguenti: <<e negative>>;

3) le parole <<il Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente>>.

**42.** Dopo l'articolo 21 della legge regionale 43/1990 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis sanzioni

1. Chiunque realizzi un progetto di un'opera o di un intervento in assenza della verifica di assoggettabilità o della procedura di valutazione di impatto ambientale in violazione della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque realizzi un progetto di un'opera o di un intervento in violazione delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità o di procedura di valutazione di impatto ambientale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

**43.** Le entrate di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 43/1990, come inserito dal comma 42, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1219 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate da sanzioni per violazioni in materia di impatto ambientale>>.

**44.** Gli esemplari di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità, anche in attuazione di progetti comunitari, possono essere cedute a titolo oneroso sulla base di un prezzario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

**45.** Il compenso non è dovuto per gli esemplari di piante concesse a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione delle medesime per le finalità di cui al comma 44 ovvero per finalità didattiche o di ricerca scientifica.

**46.** Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 44 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1230 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla cessione a titolo oneroso di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale - Interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità>>.

**47.** Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), la parola <<2011>> è sostituita dalla seguente: <<2012>>.

**48.** Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i seguenti criteri e condizioni:

a) l'intervento non ricada neppure parzialmente nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

b) l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;

c) l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali;

d) l'intervento non preveda la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati al traffico pedonale e ciclabile;

e) qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in un'intersezione a "rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non superi i sessanta metri.>>.

**49.** La progettazione e la realizzazione del completamento delle opere di sistemazione idrogeologica in località Passo della Morte nel Comune di Forni di Sotto, affidate in delegazione amministrativa intersog-

gettiva al Comune di Forni di Sotto, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2006, n. 2817 (Lr 16/2002 - disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico. approvazione programma annuale per l'esercizio 2006. autorizzazione della relativa spesa), sono eseguite dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN.T." che subentra, quale delegatario, al Comune.

**50.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Forni di Sotto è tenuto a trasferire al CO.S.IN.T. gli importi di 119.301,54 euro e di 59.000 euro erogati, a titolo di acconti pari al 10 per cento dei finanziamenti relativi alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 49, rispettivamente, con decreto del direttore sostituto del Servizio idraulica della Direzione regionale dell'ambiente del 22 luglio 2003, protocollo AMB/914/UD/ILS/45, e con il decreto del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici del 20 giugno 2007, protocollo n. ALP. 7/UD/ILS/45.

**51.** Nelle more dell'approvazione del piano regionale dei rifiuti solidi urbani, da approvarsi entro il 31 dicembre 2011, ai fini del contenimento dei costi della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale, è delimitato fino al 31 dicembre 2011 un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale medesimo.

**52.** L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 51 è demandata a una struttura definita con legge regionale.

**53.** L'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 51 nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e del loro trattamento è assicurata dagli impianti autorizzati.

**54.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

## Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

**1.** I contributi concessi ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, nonché per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, UNI EN 13508 e PR-EN 14654 e non erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere confermati nella quota destinata alla sola acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, indicata nel decreto di concessione del contributo.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni beneficiari presentano la domanda volta a ottenere la conferma del contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**3.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 continuano a fare carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e al capitolo 2450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**4.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano un finanziamento straordinario di 60.000 euro per la concessione di contributi ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, per i quali, successivamente alle operazioni di disinfestazione, siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.

**5.** I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano disciplinano le modalità di concessione dei contributi con proprio regolamento che prevede l'indicazione, da parte dei soggetti richiedenti, del tipo di intervento necessario per l'immobile danneggiato, la presentazione di una relazione tecnica dell'intervento e del preventivo analitico della spesa, nonché della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 e attestante che i danni subiti dall'immobile sono causati dalle termiti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

**6.** I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**7.** Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata ai Comuni beneficiari. Ai fini della rendicontazione della spesa i Comuni presentano, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione, la dichiarazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

**8.** Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3405 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento straordinario ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano per la realizzazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili destinati a uso abitativo per effetto delle termiti>>.

**9.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Azzano Decimo un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" di Azzano Decimo.

**10.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**11.** Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901">>.

**12.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cordenons un contributo straordinario per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali.

**13.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**14.** Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6205 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Cordenons per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali>>.

**15.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiumicello un contributo straordinario per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari-medie.

**16.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**17.** Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6221 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Fiumicello per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari -medie>>.

**18.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario di 40.000 euro per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale.

**19.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**20.** Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale>>.

**21.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà.

**22.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**23.** Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà>>.

**24.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero dell'edificio adibito ad abitazione del parroco.

**25.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**26.** Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero edilizio dell'edificio adibito ad abitazione del parroco>>.

**27.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.

**28.** La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 27 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

**29.** Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per la realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti>>.

**30.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Marco Evangelista presso il Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della copertura, sistemazione dell'area esterna e realizzazione di servizi igienici a servizio dei visitatori della chiesa di San Giovanni in Tuba.

**31.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa, è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

**32.** Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di San Marco Evangelista per la messa in sicurezza della copertura e sistemazione dell'area esterna della chiesa di San Giovanni in Tuba nel Comune di Duino Aurisina>>.

**33.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 110.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto.

**34.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**35.** Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5486 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario alla parrocchia di S. Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto>>.

**36.** Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 6, commi 67 e 68, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e in particolare di quelli relativi alla realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 950.000 euro.

**37.** Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello>>.

**38.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Zoppola un contributo straordinario per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella.

**39.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centra-

le infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**40.** Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6206 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Zoppola per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella>>.

**41.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di una pista ciclabile sulla strada provinciale "di Cusano" che collega il capoluogo e la frazione di Pescincanna.

**42.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**43.** Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 6223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Fiume Veneto per la realizzazione di una pista ciclabile sulla strada provinciale di Cusano>>.

**44.** In via eccezionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i residui interventi previsti dall'articolo 13, terzo e quarto comma, della legge regionale 30/1977, come modificato dagli articoli 14 della legge regionale 25/1978, e 17 della legge regionale 35/1979, che siano funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Sono ammessi, in particolare, a finanziamento gli interventi di demolizione e di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nonché i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui a immobili demoliti che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori.

**45.** A tal fine il Comune interessato adotta un atto di ricognizione degli immobili da assoggettare a intervento pubblico. L'atto è sottoscritto dal responsabile della struttura tecnico-amministrativa competente e controfirmato per adesione dai proprietari reperibili degli immobili individuati.

**46.** Per conseguire il finanziamento di cui al comma 44 il Comune presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione tecnico-amministrativa e di un preventivo di spesa.

**47.** Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento in via eccezionale dei residui interventi, funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità, di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della LR 30/1977>>.

**48.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di 50.000 euro per il restauro conservativo della torre campanaria con rifacimento del castello in ferro a sostegno dell'apparato campanario della Chiesa Tutti i Santi di Lauco.

**49.** Ai fini di cui al comma 48 il legale rappresentante della parrocchia presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla domanda il legale rappresentante della parrocchia presenta rinuncia al finanziamento già richiesto ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

**50.** Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.

**51.** Per gli interventi di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lauco anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

**52.** Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco per il restauro conservativo della torre campanaria della chiesa>>.

**53.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il C.E.T.A. - Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, finalizzata alla realizzazione di indagini, studi, analisi e di un censimento delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale:

a) finalizzati a supportare gli adempimenti di competenza regionali connessi alla programmazione energetica relativa alle fonti rinnovabili, anche in attuazione delle disposizioni statali in materia;

b) per determinare, qualificare e indirizzare il ruolo programmatico della Regione sulle politiche delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle smart grids (RES), nonché sulla sicurezza di tali infrastrutture.

**54.** Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2383 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Indagini, studi, analisi e censimento delle fonti energetiche rinnovabili>>.

**55.** All'articolo 4 della legge regionale del 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

<<32 bis. Ai fini della realizzazione del progetto innovativo, i Comuni di cui al comma 32, lettera b), costituiscono una delle forme collaborative previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), individuando quale Comune capofila, il Comune di Ragogna.>>;

b) al comma 33 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola <<rendicontazione.>> sono inserite le seguenti: <<In sede di rendicontazione della spesa sostenuta, l'Associazione di promozione sociale Animaimpresa, indica gli enti locali che hanno aderito al progetto innovativo e presenta i relativi atti di adesione.>>;

2) dopo la parola <<Ragogna>> sono aggiunte le seguenti: <<a favore del quale, sono disposte la concessione e l'erogazione del contributo a sostegno del progetto innovativo di cui al comma 32, lettera b)>>;

c) dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

<<33 bis. I contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

33 ter. La concessione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto innovativo.>>.

**56.** Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55 fanno carico all'unità di bilancio 3.10.1.2006 e ai capitoli 2098 e 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**57.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento di 30.000 euro per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico-energetici.

**58.** La domanda di finanziamento di cui al comma 57 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna corredata della relazione tecnica dell'intervento e del preventivo di spesa dettagliato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**59.** Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 e del capitolo 2162 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Finanziamento alla Provincia di Udine per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico-energetici>>.

**60.** Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra l'individuazione di cui al comma 1 può interessare esclusivamente aree agricole che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) non essere comprese in piani o programmi regionali di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali o dei prodotti di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali);

b) non rientrare nell'ambito di filiere di prodotti di pregio come individuate dalla struttura regionale competente;

c) risultare incolte per almeno l'80 per cento della superficie;

d) possedere opere di urbanizzazione o edifici.>>.

**61.** L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a realizzare e aggiornare un moni-

toraggio delle aree di cui all'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 5/2007, come aggiunto dal comma 60.

**62.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 61 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**63.** Agli oneri conseguenti alla realizzazione dei progetti in materia di politiche integrate di sicurezza urbana di competenza della Protezione civile, di cui all'articolo 2, commi 21, 21 bis e 22, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), nonché per l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di cui all'articolo 1, commi 51 e 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

**64.** I commi 55 e 56 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:

<<55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, l'Amministrazione regionale elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali.

56. Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale sulla base di segnalazioni di interesse o comunque di condizioni già conosciute dall'Amministrazione regionale, con la puntuale individuazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio pluriennale e con la determinazione della quota massima di finanziamento.>>.

**65.** Dopo il comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 sono inseriti i seguenti:

<<56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma sulla base di almeno uno dei seguenti equidordinati criteri di priorità: rilevanza degli interventi in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla coesione sociale, alla necessità di tutelare e conservare i beni culturali, alla necessità di valorizzare la presenza di flussi turistici, alla necessità di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative, in particolare all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche, alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti avvengono in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56 quater. La Giunta regionale è autorizzata a confermare i programmi organici di interventi e i successivi aggiornamenti e adeguamenti predisposti in attuazione dei commi 55 e 56, assunti entro il 31 dicembre 2011 sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).>>.

**66.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto, e non completamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2010, per la corresponsione dei compensi e dei gettoni spettanti ai componenti l'organismo tecnico di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), istituito presso la sede di Pordenone della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, ai fini dell'espletamento della medesima attività nel corso dell'anno 2011.

**67.** Dopo la lettera f) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte le seguenti:

<<f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);

f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).>>.

**68.** Al comma 86 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<31 dicembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2012>>.

**69.** Il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 30/2007, può essere destinato alla realizzazione di un'opera diversa da quella originariamente finanziata, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la nuova opera venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2008, previa variazione del programma stesso;

b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera;

c) che venga rispettato il termine di cui all'articolo 1, comma 86 bis, della legge regionale 30/2007;

d) che il procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo per la realizzazione della nuova opera venga concluso entro il 31 dicembre 2012.

**70.** Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), la parola <<terzo>> è sostituita dalla seguente: <<quinto>>.

**71.** All'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 70 è inserito il seguente:

<<70 bis. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 69 le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo.>>;

b) al comma 71 dopo le parole <<(Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>> sono aggiunte le seguenti: <<, entro il 31 marzo di ogni anno>>.

**72.** Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 70 bis, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 71, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 71, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 71, lettera b), si applicano anche alle domande di contributo presentate nell'anno 2011, entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 2/2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2011, n. 25.

**73.** Sono confermati i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche).

**74.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le somme di cui al comma 73 a decorrere dall'approvazione della tariffa di cui all'articolo 25 della legge regionale 13/2005.

**75.** Le somme di cui al comma 73 possono essere ripartite dal beneficiario su più esercizi.

**76.** Alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunte in fine le parole: <<le modalità di erogazione del finanziamento possono essere modificate, anche per le delegazioni amministrative già in essere, per assicurare la realizzazione del lavoro pubblico, in ragione della disponibilità del delegatario a partecipare alla spesa, anche in via di anticipazione, nonché per assicurare l'equilibrio finanziario del delegatario in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e agli impegni contrattuali dal medesimo assunti in esecuzione della delegazione amministrativa;>>.

**77.** Al comma 1 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 le parole <<delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo>> sono soppresse.

**78.** Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.>>.

**79.** All'articolo 9 della legge regionale 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole <<nell'area montana>> sono soppresse;

b) dopo il comma 2 ter è aggiunto il seguente:

<<2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.>>.

**80.** Gli oneri necessari per l'adeguamento strutturale e funzionale all'uso pubblico dell'edificio catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), acquisito in proprietà dai Comuni dopo la catalogazione, restano a carico dell'Amministrazione regionale anche in deroga ai limiti parametrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), a condizione che i lavori di ristrutturazione non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**81.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Pradamano e Tarcento a valere rispettivamente sui fondi 2010 e 2009 di cui all'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

**82.** Per le finalità di cui al comma 81 i Comuni di Pradamano e Tarcento presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del rispettivo contributo

per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione purché rientrante nelle tipologie previste dall'articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

**83.** Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<31 dicembre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2012>>.

**84.** Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<31 dicembre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2011>>.

**85.** Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole <<autotrazione, anche>> sono aggiunte le seguenti: <<la ricarica e alimentazione elettrica, nonché>> e la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>.

**86.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

## Art. 5 finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni

**1.** Dopo il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono aggiunti i seguenti:

<<7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.

7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.>>.

**2.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 63, commi 7 bis e 7 ter, della legge regionale 23/2007, come aggiunti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 e al capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**3.** Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 le parole <<100 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<83.152.388 euro>>.

**4.** In relazione al disposto di cui al comma 3 è prevista la variazione all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3693 - limite 1 di cui alla Tabella E approvata con il comma 38.

**5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo di 80.000 euro finalizzato alla realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale.

**6.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune beneficiario è tenuto a presentare apposita domanda di finanziamento al Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, corredata del progetto preliminare dell'intervento regolarmente approvato.

**7.** L'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nei modi previsti dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione stabilisce i termini di rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

**8.** Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3805 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo al Comune di Udine per la realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale>>.

**9.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 40.000 euro per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli al traffico pesante nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli per il raggiungimento della zona industriali di Flagogna e Casiacco.

**10.** Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2001 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli di traffico pesante nella

viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli>>.

**11.** Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole <<società partecipate>> sono inserite le seguenti: <<, anche in via indiretta,>>.

**12.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 4.3.1.1077 e al capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**13.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste finalizzato alla manutenzione straordinaria.

**14.** Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 13 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**15.** Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3754 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Autorità portuale di Trieste per la manutenzione straordinaria>>.

**16.** Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto civile aeroportuale regionale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia, da realizzarsi all'interno del sedime dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari, sono attivati mediante intervento diretto sulla base di idoneo titolo abilitativo edilizio o accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

**17.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 4.4.2.1080 e al capitolo di 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**18.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro a favore del Comune che verrà designato quale capofila dei Comuni interessati dalla realizzazione della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste, a titolo di finanziamento delle spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto dell'opera, ivi incluse quelle relative alle consulenze esterne.

**19.** La concessione ed erogazione del contributo avviene previa presentazione da parte del Comune beneficiario delle delibere di adesione da parte dei Comuni interessati dal progetto, nonché di un programma di attività regolarmente adottato.

**20.** Il decreto di concessione deve prevedere le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

**21.** Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.5.1.1081 e del capitolo 3825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune capofila per le spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste>>.

**22.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 per "opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004" si intendono le strade individuate nelle Tabelle A e B allegate al decreto legislativo medesimo.

**23.** In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 63, comma 1, della legge regionale 23/2007, il riconoscimento delle funzioni proprie di "ente espropriante" alla società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007, vanno interpretate nel senso che rientrano tra dette funzioni anche le cessioni bonarie o le cessioni volontarie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, ai fini dell'acquisizione dei beni al demanio regionale.

**24.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 49, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), tra gli interventi di ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture sono compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria degli stessi, nonché del materiale rotabile adibito al servizio della linea ferroviaria Udine - Cividale, e tra le attività di gestione della linea si intendono incluse anche quelle di manutenzione ordinaria dei mezzi, degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

**25.** Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<per il triennio 2008 e 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il periodo dal 2008 al 2011>>;

b) le parole <<A decorrere dall'anno 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<A decorrere dall'anno 2012>>.

**26.** Il comma 6 bis dell'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), come aggiunto dall'articolo 5, comma 11, lettera b), della legge

regionale 24/2009, è abrogato.

**27.** Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<prestazioni specialistiche>> sono aggiunte le seguenti: <<anche con il coinvolgimento delle Università della regione>>;

b) dopo le parole <<legge regionale 14/2002>> sono aggiunte le seguenti: <<ed eventuale ricorso a personale assunto con contratto di lavoro somministrato>>.

**28.** La società beneficiaria dei contributi già concessi e non ancora rendicontati ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), è autorizzata, su motivata richiesta e per un periodo non eccedente un triennio, a utilizzare detti contributi anche per coprire le spese correlate alla gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli.

**29.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la società è tenuta a presentare idonea e motivata istanza alla competente struttura regionale corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di massima dei costi e di un cronoprogramma che identifichi il periodo di gestione per il quale si richiede l'utilizzo dei fondi regionali di cui al comma 28.

**30.** I conseguenti provvedimenti amministrativi sono adottati dal dirigente della competente struttura regionale.

**31.** Nel corrispettivo di servizio di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), non possono essere ricompresi gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori programmati sulla sede stradale promossi da terzi soggetti pubblici o privati. L'azienda concessionaria è delegata a rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi soggetti pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori, anche a valere sulle somme accantonate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**32.** Sono ammesse, fino alla percentuale massima dell'1 per cento del corrispettivo, compensazioni per variazioni di esercizio, non imputabili all'azienda concessionaria, autorizzate dalla Provincia e dovute a cause di forza maggiore.

**33.** L'azienda concessionaria, qualora non abbia potuto rivalersi totalmente o parzialmente per gli oneri di cui al comma 31, imputa gli importi non riscossi all'ente concedente.

**34.** La Giunta regionale, sentite le Province e le aziende concessionarie, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative della delega.

**35.** Ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è data facoltà agli enti locali, in sede di revisione catastale, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. La registrazione e la trascrizione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 22, della legge 448/1998, avvengono a titolo gratuito.

**36.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 780.000 euro concesso alla Provincia di Udine a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

**37.** Per le finalità di cui al comma 36 la Provincia di Udine presenta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione.

**38.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

## **Art. 6** finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

**1.** Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 le parole <<da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato>> sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1, dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

<<c bis) gli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.>>;

c) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

<<b bis) gli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto degli impianti di cui al comma 2.>>;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Gli istituti scolastici pubblici presentano, ai fini della rendicontazione della spesa, entro il termi-

ne perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Gli istituti scolastici paritari presentano, ai fini della rendicontazione della spesa, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un importo non inferiore all'ammontare del contributo medesimo.

4 ter. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 bis entro il termine ivi indicato, o la mancata realizzazione della iniziativa, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.>>.

**2.** Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo modalità stabilite con regolamento regionale>>.

**3.** Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

<<8. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati individuati in ragione della loro rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici, da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).>>.

**4.** Per la realizzazione delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale in materia di politiche giovanili l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, tramite la stipula di specifiche convenzioni, del supporto tecnico del soggetto di cui all'articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

**5.** Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per le quali l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 4 e le risorse per il finanziamento delle stesse.

**6.** Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 1005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Spese dirette per attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili".

**7.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2011, all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine, un contributo straordinario, fino all'ammontare massimo di 15.000 euro, a copertura delle spese ammissibili sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le tipologie di spesa previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui gli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8).

**8.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

**9.** Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia".

**10.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine un contributo straordinario destinato alla realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic previsto nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2011 a Udine e Cividale del Friuli.

**11.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

**12.** Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5520 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine per la realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic".

**13.** Il comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

<<130. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.>>.

**14.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tarcento, a valere sui fondi 2008, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

**15.** Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Tarcento presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione l'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un intervento diverso da quello indicato nel decreto di concessione.

**16.** Al fine di creare le condizioni per giungere al completamento dell'intero compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport, il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a rimodulare temporalmente ovvero a chiudere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere con il soggetto realizzatore delle opere acquisendo l'intera proprietà del bene.

**17.** Attesa la valenza comprensoriale della struttura, per le sue caratteristiche atte a fungere da riferimento per le molteplici esigenze connesse ad attività sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2011 al fine di consentire al Comune medesimo di individuare, entro il 31 gennaio 2012, la migliore e più opportuna procedura di cui al comma 16, predisponendo una relazione comparativa inerente la modalità prescelta e nel caso di acquisto dell'intera proprietà, le modalità contrattuali, gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune di Cividale, stipulerà per il suddetto acquisto, nonché di sostenere gli oneri connessi alla eventuale assunzione in via transitoria della gestione della struttura.

**18.** Per le finalità previste dai commi 16 e 17 la relazione è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro il 30 novembre 2011, per consentire all'Amministrazione regionale di analizzare la relazione medesima e l'eventuale partecipazione con un proprio apposito finanziamento, anche pluriennale, in sede di legge finanziaria per il 2012.

**19.** Per le finalità previste dai commi 16 e 17 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5499 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per le attività di completamento del compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport di Cividale del Friuli".

**20.** L'Amministrazione regionale, in ragione dell'esiguità delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2011 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 12/2007, è autorizzata a non effettuare la ripartizione nell'esercizio medesimo.

**21.** Le domande regolarmente presentate negli esercizi finanziari 2010 e 2011 per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20 e rimaste non soddisfatte non sono archiviate e sono fatte salve ai fini della ripartizione delle risorse stanziati a bilancio nell'esercizio finanziario 2012 per le medesime finalità, purché confermate entro il termine del 31 marzo 2012.

**22.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**23.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi pluriennali al Comune di Trieste, previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come interpretato dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e parte dell'accordo di programma

approvato con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 276 (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale di Trieste), anche nel caso in cui la ripartizione di detti contributi, tra gli interventi individuati nel richiamato accordo di programma, sia diversa da quella ivi precedentemente determinata.

**24.** Per le finalità previste dal 23 il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 31 ottobre 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma dei contributi.

**25.** In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare i contributi nella misura nuovamente determinata e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione lavori, ovvero di ultimazione lavori, qualora gli stessi siano già iniziati.

**26.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti locali, società e associazioni sportive, incentivi straordinari a tantum per il finanziamento di interventi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda e finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici anche già verificatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti.

**27.** Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 26, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato.

**28.** Il Servizio attività ricreative e sportive svolge l'istruttoria delle domande e chiede le integrazioni necessarie a dimostrare che l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione del comma 26. Tali integrazioni devono pervenire al Servizio attività ricreative e sportive entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

**29.** L'assegnazione degli incentivi di cui al comma 26 è effettuata in relazione alla urgenza degli interventi da realizzare valutata dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.

**30.** In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 29 l'assegnazione degli incentivi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di incentivo attestato dalla data apposta dall'Ufficio protocollo del Servizio attività ricreative e sportive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo.

**31.** Gli incentivi previsti dal comma 26 sono pari all'80 per cento della spesa ammissibile, determinata ai sensi della legge regionale 8/2003 e in ogni caso non possono superare l'importo totale di 40.000 euro. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

**32.** Per la concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi di cui al comma 26 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**33.** Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 564.500 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5524 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamenti per il ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici o da atti vandalici e per l'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza o alle prescrizioni delle vigenti norme federali".

**34.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cervineto un contributo straordinario per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale.

**35.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**36.** Per le finalità dal comma 34 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5525 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cervineto per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale".

**37.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per il miglioramento e il completamento del Centro sportivo comunale.

**38.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

**39.** Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico

dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5526 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Morsano al Tagliamento per il miglioramento e completamento del Centro sportivo comunale".

**40.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 51.311,82 euro, a favore dell'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna.

**41.** Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento all'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna".

**42.** L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a elevare e trasferire, anche senza obbligo per gli altri soci, all'associazione Mittelfest, organismo primario di cultura e spettacolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mittelfest»), e dell'articolo 5, comma 46, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), la quota di adesione per l'annualità 2010, per l'importo di 208.504 euro, già impegnato in conto residui 2010 sul capitolo n. 5365 del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011, a favore dell'associazione medesima.

**43.** L'importo previsto dal comma 42, in quanto quota parte del contributo complessivamente già stanziato e assegnato a favore dell'associazione Mittelfest ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), non costituisce ulteriore spesa per l'Amministrazione regionale e può essere impiegato per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, dello statuto dell'associazione medesima approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2006, n. 137 (Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica).

**44.** All'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 26 è sostituito dal seguente:

<<26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso la Fondazione Luigi Bon, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. La domanda di contributo è presentata dalla Fondazione Luigi Bon al Servizio competente in materia di beni e attività culturali unitamente a una relazione illustrativa delle iniziative dell'Orchestra programmate nell'anno 2011 e a un preventivo delle spese e delle entrate previste. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>;

b) il comma 27 è abrogato.

**45.** Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 26, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 44 lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo alla fondazione Luigi Bon per la promozione e il sostegno dell'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia>>.

**46.** All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 62 dopo la parola <<enti>> è inserita la seguente: <<privati>>;

b) al comma 64 le parole <<istruzione, cultura, sport e pace entro il 30 novembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di cultura entro il 31 gennaio>>.

**47.** Al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), le parole <<entro il mese di novembre dell'anno precedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di gennaio>>.

**48.** I contributi per l'attività istituzionale di cui all'ambito tre della deliberazione giuntale di approvazione del Programma straordinario per le attività culturali di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), confermati dall'articolo 6, commi 37 e 38, della legge regionale 22/2010, sono erogati in unica soluzione anticipata.

**49.** Al comma 36 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 dopo le parole: <<è autorizzata la spesa di 30.000 euro>> sono inserite le seguenti: <<in favore del Comitato fondatore per la candidatura della Città di Venezia a capitale europea della cultura per l'anno 2019>>.

**50.** Gli oneri derivanti dal comma 49 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 6207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno

2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Finanziamento a favore del Comitato fondatore per la candidatura della Città di Venezia a capitale europea della cultura per l'anno 2019>>.

**51.** Al comma 37 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010, dopo le parole <<con riferimento alle domande presentate>> sono inserite le seguenti: <<ai sensi dei titoli II, III e IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali)>>.

**52.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cervignano un contributo di 40.000 euro a sostegno dell'attività svolta nel 2011 nel settore culturale e della valorizzazione territoriale.

**53.** La domanda per la concessione del contributo previsto dal comma 52 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**54.** Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 5496 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo al Comune di Cervignano a sostegno dell'attività svolta nel 2011 nel settore culturale e della valorizzazione territoriale".

**55.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 35.000 euro all'associazione culturale Società Minerva di Trieste per l'espletamento dell'attività istituzionale.

**56.** La domanda per la concessione del contributo previsto dal comma 55 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**57.** Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 5497 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale Società Minerva di Trieste per l'espletamento dell'attività istituzionale".

**58.** Al comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola <<realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<nel corso dell'anno>>;

b) le parole <<nel corso dell'esercizio>> sono soppresse.

**59.** Il comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010, è sostituito dal seguente:

<<39. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati di rilevanza socio-culturale individuati in ragione della loro straordinarietà o rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici o da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).>>.

**60.** In relazione al saldo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), per l'esercizio 2009 si ritiene valida, in sanatoria, la documentazione giustificativa delle spese, ancorché sostenute nel 2010, purché sia attestato che la programmazione e la preparazione delle iniziative culturali sia stata predisposta nell'anno di riferimento delle sovvenzioni.

**61.** Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 5/2009, per l'esercizio finanziario 2010, è concessa in via straordinaria la proroga fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute avvalendosi delle stesse modalità di cui al comma 60, purché le spese siano state sostenute entro il 30 settembre 2011.

**62.** Ai fini dell'adesione al programma ufficiale del Governo italiano per le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia di cui all'articolo 6, comma 56, della legge regionale 22/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla mostra inerente alla storia e al viaggio del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, che avrà inizio nell'anno 2011 nella regione Friuli Venezia Giulia e a Roma. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 57, della legge regionale 22/2010, alle spese di allestimento della mostra medesima, stipulando una convenzione con la società a responsabilità limitata Comunicare organizzando, concessionaria della gestione degli spazi espositivi del complesso del Vittoriano, e con il supporto tecnico e

logistico della Fondazione Aquileia.

**63.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 continuano a far carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 6220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**64.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli, a celebrazione dei 100 anni di vita del reggimento (1909-2009). La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del quadro economico dell'opera, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali.

**65.** Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli".

**66.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Alpini di Latisana un contributo straordinario pari a 10.000 euro, anche a ristoro delle spese già sostenute, per la celebrazione del 70° anniversario della fondazione del Gruppo medesimo.

**67.** La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**68.** Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5478 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario per celebrazione 70° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Latisana".

**69.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Partigiani Osoppo - Friuli di Udine, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative.

**70.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

**71.** Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5479 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Partigiani di Osoppo - Friuli di Udine a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonché per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative".

**72.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un contributo straordinario destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste.

**73.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**74.** Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5488 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste".

**75.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muzzana del Turgnano, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione del 3° Concorso Organistico Internazionale.

**76.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Di-

reazione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**77.** Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5492 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Muzzana del Turgnano per la realizzazione del 3° Concorso Organistico Internazionale".

**78.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per le spese per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.

**79.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**80.** Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5493 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell' Umanità Unesco".

**81.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale èStoria di Gorizia, con sede a Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per le spese, anche già sostenute per la realizzazione della manifestazione èStoria edizione 2011.

**82.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**83.** Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5495 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione culturale èStoria di Gorizia per la realizzazione della manifestazione èStoria".

**84.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 7.000 euro al Centro studi Senatore Antonio Rizzatti di Gorizia per gli oneri sostenuti per la pubblicazione su Rolando Cian e il cattolicesimo democratico. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di beni e attività culturali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa le modalità di erogazione e rendicontazione. Sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.

**85.** Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Centro studi Senatore Antonio Rizzatti di Gorizia per gli oneri sostenuti per la pubblicazione su Rolando Cian e il cattolicesimo democratico".

**86.** Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 dopo le parole <<e successive modifiche>> sono inserite le seguenti: <<nonché agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia)>>.

**87.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Parrocchia Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena il contributo già concesso al Comune di Sesto al Reghena, a valere sui fondi 2007, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981 n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), in considerazione degli indifferibili interventi di adeguamento strutturale e funzionale dell'abbazia e dell'edificio ex cancelleria, beni di rilevante interesse storico e culturale.

**88.** Per le finalità previste dal comma 87 la Parrocchia Abbazia di Santa Maria presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali- corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.

**89.** Il Comune di Sesto al Reghena, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 87, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate al Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**90.** Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 89 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 99 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**91.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo di 100.000 euro da destinare all'attività istituzionale, nonché alla realizzazione di indifferibili opere di adeguamento funzionale e impiantistico della casa Gortani sede dell'archivio e biblioteca della Carnia e di palazzo Campeis.

**92.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

**93.** Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5475 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo alla Fondazione museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo per l'attività istituzionale e per l'adeguamento funzionale e impiantistico di casa Gortani e palazzo Campeis".

**94.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons un contributo straordinario di 20.000 euro per l'allestimento di due pale laterali dell'abside in ambiti già definiti. La domanda, corredata di una relazione dettagliata degli interventi previsti e di un preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali.

**95.** Per le finalità indicate al comma 94 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons per l'allestimento di due pale laterali dell'abside".

**96.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica.

**97.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**98.** Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 9931 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica".

**99.** All'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione riconosce e sostiene l'attività dei seguenti soggetti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;

e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine;

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione sostiene i soggetti individuati dal comma 2 con specifici finanziamenti determinati annualmente con norma di legge finanziaria regionale.>>;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Le domande per la concessione del finanziamento sono presentate al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande sono corredate della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo particolare di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 100 per cento del finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il relativo procedimento è disciplinato

dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3 ter. La Regione riconosce alla Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine -, un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3 bis.>>.

**100.** Per l'esercizio in corso le domande di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 99, lettera c), sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le domande già pervenute entro il 31 gennaio 2011.

**101.** L'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie), è abrogato.

**102.** Dopo il comma 79 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

<<79 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, i seguenti finanziamenti:

- a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 30.000 euro;
- b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 26.000 euro;
- c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 22.000 euro;
- d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 31.000 euro;
- f) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 30.000 euro;
- g) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 81.000 euro;
- h) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 29.000 euro;
- i) Kappa Vu s.a.s. di Udine 31.000 euro.>>.

**103.** Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 79 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 102, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**104.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF un contributo straordinario per lo svolgimento e lo sviluppo del progetto Farie Teatral Furlane.

**105.** La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 104 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.

**106.** Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF) per il progetto Farie Teatral Furlane".

**107.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano un contributo straordinario per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del <<Festival della Canzone Friulana - 2° edizione>>.

**108.** La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 107 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 100 per cento del contributo, sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.

**109.** Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5523 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Manzano per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del Festival della Canzone Friulana - 2° edizione".

**110.** All'articolo 15, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) tre rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;>>;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<e) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere c) ed e), entro

trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di cultura.>>.

**111.** Al comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 le parole <<di proprietà>> sono sostituite dalle seguenti: <<concessi in comodato o in uso ad altro titolo>>.

**112.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 76, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 111, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**113.** L'Amministrazione regionale riconosce, nell'ambito degli interventi antincendio, di protezione civile e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità naturali, il ruolo peculiare svolto dai corpi di pompieri volontari costituitisi sull'intero territorio regionale e, in particolar modo, dal Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehr von Kanaltal und Eisental), in considerazione della storica e radicata presenza sul territorio e dei rapporti operativi consolidati con gli omologhi corpi di Austria e Slovenia sugli interventi di emergenza sull'area transfrontaliera secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2006.

**114.** Per le finalità previste dal comma 113 il Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehr von Kanaltal und Eisental) presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa inerente gli interventi di emergenza e le esercitazioni sull'area transfrontaliera, al Servizio competente della Protezione civile della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**115.** Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4090 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo al Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro per interventi di emergenza ed esercitazioni sull'area transfrontaliera".

**116.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 18.000 euro assegnato al Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell'Università di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi 44 e 45, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata all'analisi storica dei legami tra cristianesimo aquileiese, Alessandria d'Egitto e la tradizione marciara. Il decreto fissa il termine di rendicontazione. Sono ammesse a rendiconto le spese sostenute fino al 30 giugno 2010.

**117.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

## **Art. 7** finalità 6 -istruzione, formazione e ricerca

**1.** Al comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<a decorrere dall'1 settembre 2011, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2011-2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<a decorrere dall'1 settembre 2012, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2012-2013>>.

**2.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 51, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e ai capitoli 5029 e 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**3.** All'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato con l'applicazione dei parametri di cui al comma 1, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla Direzione centrale istruzione, università ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo nonché dall'indicazione del numero degli alunni iscritti nell'anno immediatamente precedente. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti in via regolamentare.>>.

**4.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come modi-

ficato dal comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**5.** Alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge presentano alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui agli articoli 1 e 6 bis.>>;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, si procede all'approvazione del piano di riparto dei contributi, determinato nel modo seguente:

a) una quota pari al 56 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali di cui all'articolo 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;

b) una quota pari al 18 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori di cui all'articolo 2, comma 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna delle assemblee o dei comitati, in proporzione al numero degli alunni rappresentati;

c) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena di cui all'articolo 2, comma 2; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;

d) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale per le finalità di cui all'articolo 6 bis.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera c) possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera d) può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.>>;

c) all'articolo 6 bis, le parole <<Sovrintendenza scolastica>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ufficio scolastico regionale>>.

**6.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 11/1977, come modificata dal comma 5, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**7.** Alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera m) del primo comma dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

<<m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena;>>;

b) dopo la lettera m) del primo comma dell'articolo 2 è inserita la seguente:

<<m bis) interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella regione;>>;

c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<per il punto <<m>>>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le lettere m) e m bis)>>;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera m) sono attuati mediante la concessione di contributi, fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti di cui all'articolo 3.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purchè direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1:

a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;

b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;

c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione col-

lettiva; acquisto di materiale di facile consumo;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

3. Le istituzioni scolastiche, gli organismi e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione dell'iniziativa proposta e il preventivo delle spese previste.

4. Entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande si procede all'approvazione del piano di riparto dei contributi, determinati in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.

5. Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera m bis) sono attuati nell'ambito del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonché mediante le attività di sostegno finanziario di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).>>.

8. In via transitoria, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica esclusivamente il criterio di ripartizione delle risorse previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 10/1980, come modificato dal comma 7, lettera d).

9. Al comma 48 bis dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole <<al 31 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 28 febbraio>>.

10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 48 bis, della legge regionale 3/1998, come modificato dal comma 9, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

11. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), è inserito il seguente articolo:

<<Articolo 7 ter

1. I contributi di cui all'articolo 7 bis sono ripartiti nella misura del 25 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni e nella restante misura del 75 per cento in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.>>.

12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 15/1984, come inserito dal comma 11, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole <<erogare appositi contributi per>> sono inserite le seguenti: <<sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa,>>.

14. Gli interventi finanziari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 13, sono attuati nell'ambito del Piano di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 21, lettera a), secondo criteri e modalità definiti in via regolamentare.

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 13, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), le parole <<previsto dal curriculum>> sono soppresse.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/2009, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

<<2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali di cui al comma 1, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi. In via transitoria l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte al maggiore fabbisogno derivante dai bandi emanati per l'anno scolastico in corso nella misura di cui al comma 3.>>.

19. In via transitoria, per l'anno scolastico 2011-2012, l'entità dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 18, è definita in quote fisse, determinate in base al numero dei bambini frequentanti e alla durata oraria del servizio. Il contributo è assegnato integralmente in via prioritaria alle sezioni sperimentali già funzionanti e, successivamente, alle sezioni di

nuova attivazione. Qualora le risorse disponibili, anche tenuto conto all'ammontare effettivo del finanziamento ministeriale, siano inferiori all'importo complessivo del fabbisogno quantificato con l'applicazione di tale criterio, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le sezioni sperimentali all'interno di ciascuna delle due suddette categorie, con la medesima priorità. Alla concessione dei contributi si provvede previa emanazione, da parte della Direzione centrale competente in materia di istruzione, di un bando che definisce le modalità e i termini della presentazione delle domande.

**20.** Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 18, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**21.** All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. La programmazione degli interventi per la promozione e il sostegno delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, è definita mediante un Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa, approvato dalla Giunta regionale sulla base di protocolli di intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per aree di intervento. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti in via regolamentare.>>;

b) il comma 9 ter è sostituito dal seguente:

<<9. ter. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione.>>;

c) dopo il comma 9 ter è inserito il seguente:

<<9 quater. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine, unica sede regionale di Liceo classico Europeo.>>.

**22.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 9 e 9 ter, della legge regionale 3/2002, come sostituiti dal comma 21, lettere a) e b), continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**23.** Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9 quater, della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 21, lettera c), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 del capitolo 5664, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento all'Educandato statale Uccellis di Udine per l'attuazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione".

**24.** In attuazione di quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione e la realizzazione di progetti volti a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.

**25.** I contributi di cui al comma 24 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione alle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico di istruzione e aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

**26.** I progetti di cui al comma 24, della durata di tre mesi prorogabili ad otto, hanno a oggetto iniziative finalizzate, in particolare, a:

a) potenziare il piano dell'offerta formativa, con priorità per i progetti che abbiano come destinatari scuole di montagna, le scuole a tempo pieno e il prolungamento del tempo scuola;

b) ampliare il tempo di fruizione dei servizi scolastici attraverso attività laboratoriali ed extracurricolari funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee, trasversali e di cittadinanza attiva;

c) favorire il successo scolastico, riferito soprattutto a soggetti con disabilità e a rischio di marginalità

sociale, nonché agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;  
d) sostenere i processi di innovazione metodologica e la coerenza formativa tra apprendimenti curricolari ed extracurricolari.

**27.** I progetti di cui al comma 24 prevedono un impegno minimo di quaranta ore per il personale docente o di quaranta ore per quello amministrativo, tecnico e ausiliario.

**28.** La realizzazione dei progetti di cui al comma 24 è affidata al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario, non destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non collocato a riposo, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 134/2009, convertito dalla legge 167/2009, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, nonché dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

**29.** I requisiti di cui al comma 28 devono essere posseduti alla data di avvio del progetto.

**30.** Sono ammissibili a contributo i costi del personale di cui al comma 28 impiegato nella realizzazione del progetto.

**31.** I contributi di cui al comma 24 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura dell'intera spesa ammissibile.

**32.** Con delibera della Giunta regionale sono individuati gli ordini e i gradi scolastici destinatari degli interventi di cui al comma 24 ed è determinata la misura massima del contributo concedibile.

**33.** Qualora le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 24 risultino inferiori all'importo complessivamente concedibile, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.

**34.** Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda; la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

**35.** La Direzione competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità della domanda, la coerenza con le finalità previste dal comma 26.

**36.** Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione competente in materia di istruzione provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo con decreto del direttore del Servizio competente in materia di istruzione in cui sono stabiliti i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000.

**37.** Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5471 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola".

**38.** Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/07 per l'insegnamento della lingua friulana alle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".

**39.** Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), le parole <<Con apposite direttive dell'Assessore regionale all'istruzione,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con deliberazione della Giunta regionale,>>.

**40.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**41.** L'Amministrazione regionale concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro finalizzati a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, percorsi di simulazione di attività d'impresa atte a far acquisire agli studenti competenze specifiche di particolare interesse per le imprese.

**42.** Per le finalità previste dal comma 41 e in relazione alle azioni avviate dalla Regione nel settore della logistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un progetto pilota di alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione tecnica e commerciale Einaudi-Marconi di Staranzano.

**43.** Per l'intervento di cui al comma 42 l'istituzione scolastica interessata presenta alla Direzione centra-

le competente in materia di istruzione domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo di spesa.

**44.** Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 4998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Sostegno al progetto pilota d'alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione tecnica e commerciale Einaudi-Marconi di Staranzano".

**45.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste un contributo di 30.000 euro a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste.

**46.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

**47.** Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".

**48.** Per esigenze correlate all'attività didattica e divulgativa svolta istituzionalmente dalla Scuola dei corsi merletti di Gorizia possono essere conferiti incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, a soggetti in possesso di alta specializzazione professionale e artigianale nel campo del merletto, comprovata dal possesso del diploma di maestro merlettaio.

**49.** I contratti di cui al comma 48 sono stipulati dal Presidente del consiglio di amministrazione della Scuola sulla base della graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione stesso, previo espletamento delle procedure comparative per la selezione degli affidatari nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, commi dal 15 al 22, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).

**50.** La spesa derivante dai contratti di cui al comma 48 è ammessa fino a concorrenza di un importo pari all'85 per cento dell'ammontare della sovvenzione concessa alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21), a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e al capitolo 5821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**51.** Ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa di cui al comma 48 non si applicano le disposizioni regionali richiamate dall'articolo 12, comma 30, della legge regionale 22/2010, nonché le riduzioni di spesa di cui all'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010. Gli eventuali importi non utilizzati per le finalità previste dal comma 50 possono essere utilizzati per l'attivazione di ulteriori corsi della Scuola dei corsi merletti di Gorizia.

**52.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 50 e 51 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5058 e al capitolo 5821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**53.** La disciplina prevista dall'articolo 7, commi da 12 a 14, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si applica anche agli interventi riammessi a contributo negli anni 2010 e 2011.

**54.** All'articolo 7 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole <<di 70.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 210.000 euro da ripartirsi in 70.000 euro>>;

b) dopo il comma 30 è inserito il seguente:

<<30 bis. La concessione del contributo di cui al comma 30 è subordinata alla procedura della determinazione della spesa ammissibile come previsto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Al medesimo contributo non si applica la disposizione di cui all'articolo 60 della legge regionale 14/2002.>>;

c) al comma 31 le parole <<Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 si provvede all'erogazione totale anticipata della rispettiva quota annuale del contributo determinata sulla base dell'importo complessivo richiesto con la domanda di cui al presente comma. Il rendiconto unico delle spese totali deve essere presentato entro il 31 dicembre 2013.>>.

**55.** Gli oneri derivanti dall'articolo 7, commi 30 e 31, della legge regionale 22/2010, come modificati dal

comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**56.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di ampliamento e straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.

**57.** La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

**58.** Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 6224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine per l'ampliamento e la straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".

**59.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Martino V di Percoto un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Percoto.

**60.** La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

**61.** Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5487 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Martino V di Percoto per il rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".

**62.** I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.

**63.** La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.

**64.** Al comma 34 dell'articolo 10 della legge regionale 12/2010, dopo le parole <<per i lavori urgenti di consolidamento statico e di adeguamento degli edifici medesimi e dei relativi impianti>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per la realizzazione di un nuovo edificio, da adibire ad uso scolastico, nell'area circostante il plesso esistente>>.

**65.** Alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 10, sono sostituiti dai seguenti:

<<1. I contributi di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9 sono determinati sulla base di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura non superiore al 95 per cento dopo l'inizio dell'attività formativa.

3. La restante quota viene erogata entro centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto costituito dalla documentazione atta a dimostrare l'avvenuta regolare realizzazione dell'attività.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, definisce con regolamento le tabelle standard e le regole per la loro applicazione.>>;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<4 bis. L'ammontare degli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 9 è determinato, di volta in volta, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.>>;

c) il comma ottavo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

<<8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi o rimborsi spese.>>;

d) dopo il comma sesto dell'articolo 16 è inserito il seguente:

<<6 bis. In caso di assenza di uno o più dei componenti designati, il Presidente ha facoltà di nominare uno o più sostituti tra i docenti del corso.>>;

e) il comma settimo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<7. Ai componenti le commissioni d'esame spetta un'indennità oraria commisurata al compenso orario convenzionale previsto dal CCNL della formazione professionale per il quinto livello iniziale di inquadramento, per al massimo otto ore nella giornata. Agli stessi è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dallo stesso CCNL.>>.

**66.** Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dall'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'attestato rilasciato dalla Regione dopo il superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 287, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, tiene luogo del patentino di abilitazione di secondo grado previsto dallo stesso articolo.

**67.** La disposizione del comma 66 si applica per tutti gli attestati rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell' articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

**68.** Alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge la parola <<mosaicisti>> è sostituita dalla seguente: <<mosaicisti>>;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

<<3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.>>;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>>;

d) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole <<svolgimento dell'attività>>, è inserita la parola: <<didattica>>;

e) l'articolo 5 è abrogato.

**69.** I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 9 (Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Mosaicisti del Friuli")), sono abrogati.

**70.** Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 15/1988, come modificato dal comma 68, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attività didattica>>.

**71.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 73 per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia.

**72.** La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 71 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

**73.** Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia".

**74.** All'articolo 7 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 17, dopo le parole <<completamento ristrutturazione>> sono inserite le seguenti: <<, arredo e attrezzature>>;

b) alla lettera c) del comma 17, dopo le parole <<infrastrutture e impianti>> sono inserite le seguenti: <<, arredo e attrezzature>>;

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

<<17 bis. In caso di stipulazione di mutuo per gli interventi di cui al comma 17, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.>>.

**75.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 74, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**76.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 81, per la realizzazione del progetto di recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste in via Università n. 7, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**77.** In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento di cui al comma 76, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

**78.** La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 76 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione del progetto.

**79.** Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 76 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 e dalla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005.

**80.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal contributo di cui al comma 76.

**81.** Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 46.800,71 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 140.402,13 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5959, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo a favore dell'Università degli Studi di Trieste per il recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste, via Università n. 7". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

**82.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**83.** Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:

<<8 bis. Nell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 8, la Giunta regionale individua annualmente, sullo stanziamento del Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario, una quota da assegnare agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario, destinata agli studenti risultati idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico precedente e rimasti non soddisfatti per carenza di risorse. I fondi di cui al presente comma sono assegnati agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario della regione, sulla base dei dati riferiti al 31 marzo di ciascun anno, relativi agli studenti idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico in corso a quella data. I fondi sono assegnati prioritariamente all'ente che presenta la percentuale di idonei soddisfatti più bassa, fino al raggiungimento della quota percentuale dell'altro ente e, successivamente, in ragione del 50 per cento per ciascuno dei due enti, ai fini della copertura del fabbisogno relativo al numero totale degli idonei.>>.

**84.** Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 83, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**85.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stigmatini contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 89, a copertura o a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di adeguamento e straordinaria manutenzione del Convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine, nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002.

**86.** La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 85 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

**87.** Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 85 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 e dalla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai

sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005.

**88.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 85.

**89.** Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 110.817,45 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 332.452,35 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5466 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stigmatini per straordinaria manutenzione del convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

**90.** Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2006, dopo le parole <<dall'articolo 34, comma 4,>> sono inserite le seguenti: <<e dall'articolo 35,>>.

**91.** Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8, comma 23, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 90, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**92.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu di Udine un contributo straordinario di 380.000 euro per i lavori di straordinaria manutenzione della Casa dello Studente di Udine, in corso di realizzazione.

**93.** Il finanziamento è concesso nel limite dell'ammontare della spesa risultante dal quadro economico dell'opera, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

**94.** La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 92 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. Sono ammesse a finanziamento le spese eventualmente sostenute prima della presentazione della domanda, entro i limiti di cui al comma 93.

**95.** Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 92 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002.

**96.** Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5480, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo all'Erdisu di Udine per manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Udine".

**97.** Nelle more della definizione degli accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni, un contributo annuo nella misura prevista dal comma 100 per il potenziamento, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico.

**98.** Il contributo di cui al comma 97 è concesso a finanziamento delle attività non costituenti aiuti di Stato in conformità alla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

**99.** La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 97 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

**100.** Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 1022 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni per attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico".

**101.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo straordinario di 400.000 euro per le opere di completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Polo tecnologico di Pordenone.

**102.** Il finanziamento è concesso nel limite dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento ai sensi degli articoli 56 e 58 della legge regionale 14/2002.

**103.** La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 101 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

**104.** Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 101 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002.

**105.** Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 5474 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento al Polo Tecnologico di Pordenone per completamento nuova sede".

**106.** La Regione, ai fini dell'accrescimento della competitività del sistema economico del territorio regionale e dello sviluppo di collaborazioni pubblico-private nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, riconosce un particolare valore alla partecipazione degli enti locali regionali, ai soggetti gestori di parchi scientifici tecnologici nonché agli organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede in regione, anche se costituiti in forma di società di capitali.

**107.** Al fine di consentire al Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia DITENAVE, di cui al decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2008, n. 089 (Approvazione accordo di programma per la definizione del modello organizzativo, della governance e delle modalità operative di un distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE), l'accesso a finanziamenti nazionali e comunitari volti a sostenere la realizzazione di progetti rientranti nei settori di competenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare operazioni di scioglimento e costituzione di un nuovo soggetto giuridico, anche in forma di società di capitali, ovvero di modifica o di trasformazione del soggetto già costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008).

**108.** A decorrere dalla data della eventuale costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito delle operazioni di cui al comma 107 il conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale e il finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale previsti a favore dell'Associazione DITENAVE rispettivamente dall'articolo 13, commi 13 e 14, della legge regionale 17/2008 sono destinati a favore del nuovo soggetto. Lo statuto del nuovo soggetto è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

**109.** Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 le parole <<dell'associazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto di cui al comma 11>>.

**110.** Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 le parole <<dell'associazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<del soggetto di cui al comma 11>>.

**111.** Gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Amministrazione regionale al nuovo soggetto giuridico di cui al comma 108, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.6.1.3304 e al capitolo 5556, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**112.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

## Art. 8 finalità 7 - sanità pubblica

**1.** Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze del Servizio sanitario regionale per l'anno 2011 e la mobilità interregionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2010 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative ai fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010.

**2.** Le entrate previste dal comma 1 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1214 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**3.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**4.** Il contributo straordinario di 60.000 euro previsto dall'articolo 8, tabella H, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), che fa carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, deve intendersi riferito alla copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2011.

**5.** Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è inserita la seguente:

<<p bis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;>>.

**6.** Gli enti del Servizio sanitario regionale continuano ad erogare gratuitamente le prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2005, n. 143 (Approvazione tariffario

delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche impiantistiche periodiche e straordinarie e relative disposizioni applicative).

**7.** Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico non fosse nuovamente finanziato e le risorse già assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non fossero rese disponibili entro l'esercizio finanziario 2011.

4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonché le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter.>>.

**8.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come aggiunto dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**9.** Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

<<c bis) da un dirigente della Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione designato dal Ragioniere generale.>>.

**10.** Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), dopo le parole <<ospiti non autosufficienti>> sono inserite le seguenti: <<e residenti in regione prima dell'ingresso in struttura,>>.

**11.** Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è inserito il seguente:

<<5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2, non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, o a copertura degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche nelle strutture semiresidenziali destinate all'accoglimento di persone non autosufficienti previste dalla DGR 2326/2010 e nei servizi residenziali sperimentali di cui al DPRReg 337/2008 o per l'estensione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle persone anziane non autosufficienti accolte in Case Albergo regolarmente autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2089/2006, a mantenere l'ospitalità di persone anziane, che successivamente al momento dell'accoglimento, abbiano avuto un'evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia.>>.

**12.** Dopo l'articolo 40 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è inserito il seguente:

<<Art. 40 bis Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica

1. E' istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.

2. La Commissione è composta da:

- a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;
- c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;
- d) tre farmacisti;
- e) un medico di medicina generale;
- f) un medico farmacologo;
- g) un medico epidemiologo;
- h) un medico legale;
- i) un clinico universitario;
- j) uno specialista ospedaliero;
- k) un medico di distretto;

l) uno statistico.

3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.

4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.

7. La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:

a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;

b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;

c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;

d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;

e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;

f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.

8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.

10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.

11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.>>.

**13.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, come indicato al comma 14, gli introiti di cui:

a) alla deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2011, n. 533 (Recepimento Accordo Stato/Regioni n. 78/CSR dell'8 luglio 2010 "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori");

b) al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 042/Pres (Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle aziende per i servizi sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica").

**14.** Gli introiti di cui al comma 13 sono utilizzati dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, per le spese derivanti dall'effettuazione delle attività di controllo e di coordinamento nel settore veterinario di competenza del Servizio medesimo.

**15.** In relazione al disposto di cui al comma 13 e ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 43/1981, dell'articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per le finalità previste dal comma 14 le eventuali entrate sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**16.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**17.** L'Azienda ospedaliero universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste è autorizzata a realizzare un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti dell'azienda medesima, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>> e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>>.

**18.** Presso l'asilo nido di cui al comma 17 possono essere accolti anche bambini figli di genitori non dipendenti dagli enti ivi indicati.

**19.** Le modalità di accesso all'asilo nido sono definite congiuntamente dagli enti di cui al comma 17.

**20.** Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**21.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

## Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

**1.** Al fine di attivare le risorse regionali destinate al sostegno economico alle gestanti in difficoltà, al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole <<e i criteri per>> sono sostituite dalle seguenti: <<compresi gli importi massimi dei benefici erogabili, e>>.

**2.** Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

<<1 ter. La ripartizione delle risorse da assegnare ai sensi del comma 1 bis è effettuata per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 65 anni residente al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare.>>.

**3.** Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 le parole <<e con le risorse assegnate nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 26 bis>> sono soppresse.

**4.** Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziare nell'esercizio finanziario successivo.>>.

**5.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2006, come modificato dai commi da 1 a 4, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**6.** Il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:

<<3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperienza infruttuosa nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.>>.

**7.** Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo le parole <<da altro soggetto>> sono aggiunte le seguenti: <<Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.>>.

**8.** Al fine di attivare le risorse regionali a favore del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo le parole <<compresi i servizi sperimentali>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso>>.

**9.** Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), e al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<Fino all'emanazione del regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento>>.

**10.** La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente: <<Segnalazione certificata di inizio attività>>.

**11.** Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 le parole <<dichiarazione di inizio attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),>>.

**12.** L'articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19 controlli

1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.

2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.>>.

**13.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi da 8 a 12 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 8465 e 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**14.** All'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole << ivi comprese le istituzioni scolastiche autonome e paritarie,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dalle università e istituzioni scolastiche statali e paritarie,>>;

b) il comma 23 bis è sostituito dal seguente:

<<23 bis. All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformità degli indirizzi, dei criteri e delle modalità definiti nel programma stesso.>>.

**15.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 e dei commi 23 e 23 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come modificati dal comma 14, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**16.** Dopo il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

<<1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza.>>.

**17.** Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**18.** Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 sono altresì computati nel nucleo familiare i figli maggiorenni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) studenti di età non superiore ai 27 anni;

b) disoccupati per un periodo di almeno sei mesi dopo la presentazione annuale dello stato.>>.

**19.** A seguito delle modifiche apportate dal comma 18, la Giunta regionale provvede a modificare i relativi regolamenti di attuazione entro il 31 dicembre 2011.

**20.** Al fine di evitare la costituzione di economie di bilancio nel settore dell'edilizia convenzionata, di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/2003 e del relativo regolamento di attuazione, le ATER regionali sono autorizzate, limitatamente all'esercizio 2011, e in assenza di altre domande poste validamente in lista d'attesa, a sostituire l'intervento edilizio già oggetto di concessione o prenotazione dei fondi con uno nuovo che rispetti i requisiti dettati dalla normativa di settore.

**21.** Ai soli fini dell'accesso degli appartenenti alle Forze armate alle misure agevolative per l'edilizia residenziale previste dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. Gli appartenenti alle Forze armate possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta. In ogni caso gli appartenenti alle Forze armate devono ottemperare ai vincoli di non locazione e non alienazione dell'alloggio oggetto di agevolazioni per l'edilizia residenziale, previsti dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia.

**22.** Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010 le parole <<pari a 100 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di importo complessivo pari a 200 euro>>.

**23.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 22, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**24.** Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La rendicontazione degli interventi di sostegno di cui al comma 2 può ricomprendere spese sostenute entro dodici mesi dal decreto di concessione.>>.

**25.** Il mantenimento del vincolo di destinazione quinquennale degli immobili di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi regionali. In relazione a comprovate motivazioni di interesse pubblico e su specifica richiesta dei beneficiari, la Direzione competente può concedere l'autorizzazione allo svincolo soggettivo fatto salvo il mantenimento di quello oggettivo fino alla scadenza del vincolo apposto.

**26.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a favore del soggetto attuatore degli interventi di acquisto e ristrutturazione finalizzati alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" e al riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale precedentemente occupato in tale struttura, da effettuarsi entro la data di scadenza della cassa integrazione in deroga o entro gli otto mesi dalla cessazione della stessa. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti com-

patibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), quale aiuto inteso a integrare gli aiuti concessi in base al regime di aiuto a finalità regionale istituito dal Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.

**27.** Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 1779 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo per la riattivazione dell'Ospizio marino di Grado>>.

**28.** Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole <<Sezioni di Trieste e di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste>> e le parole <<della sezione>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle stesse>>.

**29.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole <<sezioni di Trieste e Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste>>.

**30.** Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<per sopperire a oneri straordinari di gestione della comunità terapeutica e dei servizi sociali con inclusione delle passività pregresse>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il sostegno dell'attività istituzionale con inclusione delle passività pregresse>>.

**31.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo straordinario al Centro di solidarietà giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine per il sostegno dell'attività istituzionale con inclusione delle passività pregresse>>.

**32.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale ONLUS "Bread & Bar" di Trieste un contributo di 20.000 euro per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della casa circondariale di Trieste.

**33.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico degli oneri sostenuti. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

**34.** Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo alla cooperativa sociale Bread & Bar di Trieste per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della Casa circondariale di Trieste>>.

**35.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione I Girasoli ONLUS di S. Dorligo della Valle un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili.

**36.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2011. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

**37.** Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4682 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione I Girasoli ONLUS di San Dorligo della Valle a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili>>.

**38.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Antreas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011.

**39.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo ed è

altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.

**40.** Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4683 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011>>.

**41.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia un contributo straordinario di 10.000 euro a sostegno delle spese per la realizzazione della quattordicesima edizione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività", promossa dalla Provincia di Gorizia e finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale.

**42.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

**43.** Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia a sostegno delle spese per la realizzazione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività" finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale>>.

**44.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Umberto I" di Pordenone un contributo straordinario per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonché per il ripianamento delle passività pregresse.

**45.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

**46.** Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4685 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario all'ASP Umberto I di Pordenone per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonché per il ripianamento delle passività pregresse>>.

**47.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale.

**48.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

**49.** Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4693 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale>>.

**50.** Il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:

<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli.>>.

**51.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Finanziamento alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonché per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli>>.

**52.** Al fine di perseguire l'obiettivo del sostegno della domiciliarità di soggetti anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti attraverso forme di accoglienza temporanea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Pro Senectute" di Trieste un contributo in conto capitale fino al 100 per

cento della spesa ritenuta ammissibile e nel limite massimo di 103.000 euro, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura residenziale per anziani "Residenza Valdirivo" di Trieste, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature da impiegare nella struttura medesima.

**53.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del relativo quadro economico.

**54.** Sono ammissibili al contributo di cui al comma 52 anche eventuali oneri relativi a spese tecniche di progettazione per affidamenti effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

**55.** Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo di cui al comma 52, si applica quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

**56.** Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 103.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo all'ASP "Pro Senectute" di Trieste per lavori di ristrutturazione, arredi e attrezzature della Residenza Valdirivo>>.

**57.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste un contributo straordinario di 30.000 euro per l'adeguamento degli alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

**58.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.

**59.** Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4691 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste per adeguamento alloggi>>.

**60.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale.

**61.** Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4692 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Contributo straordinario alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale>>.

**62.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste realizzato per mezzo di accordo di programma tra ATER e AREA Science Park di Padriciano, ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dell'articolo 6, comma 54, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, l'istituzione di un project manager al quale affidare compiti di coordinamento e di indirizzo all'attività di edilizia sostenibile posta in essere nell'intervento.

**63.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dell'incarico.

**64.** Nei criteri di affidamento dell'incarico di project manager è prevista l'incompatibilità di chi ha svolto attività professionali relative al progetto in questione per conto degli enti partecipanti all'accordo di programma.

**65.** Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 3006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Spese per l'istituzione di un project manager per il coordinamento e l'indirizzo relativi all'attività di edilizia sostenibile per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste".

**66.** All'articolo 6 della legge regionale 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 86 le parole <<straordinario>> e <<di Trieste>> sono soppresse;

b) al comma 87 le parole <<Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di volontariato>>.

**67.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 66, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:

- a) 762 nella cui denominazione la parola <<straordinario>> e le parole <<di Trieste>> sono soppresse;  
b) 4511 nella cui denominazione la parola <<straordinario>> e le parole <<di Trieste>> sono soppresse.

**68.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

## Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

**1.** L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2010 è accertato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), in complessivi 470.565.284,41 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale 24/2009, il conguaglio positivo è determinato in 19.919.130,57 euro, cui si sommano 570.814,53 euro, relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 24/2009, non utilizzate al 31 dicembre 2010, per complessivi 20.489.945,10 euro, destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3 per 17.051.632,34 euro, 5 e 7.

**2.** Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 3.146.274 euro, erogata in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, così suddivisa:

a) 1.573.137 euro da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

b) 1.573.137 euro da ripartire per il 60 per cento in proporzione al territorio e per il 40 per cento in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2009.

**3.** Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 17.251.632,34 euro, erogata in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, così suddivisa:

a) 8.625.816,17 euro da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), della legge regionale 22/2010;

b) 8.625.816,17 euro da ripartire per il 50 per cento in proporzione al territorio e per il restante 50 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2009.

**4.** Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è destinata la spesa di 20.397.906,34 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**5.** Il fondo di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 42.609,18 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dichiarato dagli enti e quanto già erogato ai sensi del medesimo comma 13.

**6.** Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 42.609,18 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**7.** Il fondo di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 249.429,58 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del minor gettito accertato nel 2010 rispetto al 2009 e quanto già attribuito ai sensi del medesimo comma 46.

**8.** Per le finalità di cui al comma 7, è destinata la spesa di 249.429,58 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**9.** Gli impegni e le liquidazioni di cui ai commi precedenti sono disposti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal Patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

**10.** All'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

<<16.1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per l'anno 2011, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.>>

b) al comma 17 le parole <<31 dicembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2012>>.

**11.** Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 1/2007, si applica anche al personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

**12.** Il comma 75 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

<<75. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei beni e delle terre di uso civico e collettive, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia un contributo per attività istituzionali e di funzionamento.>>.

**13.** Dopo il comma 75 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

<<75 bis. La domanda di concessione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese e delle entrate, è presentata alla struttura regionale competente in materia di usi civici entro il 31 marzo di ciascun anno. Per il 2011 la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).>>.

**14.** Il comma 76 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<76. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, dell'80 per cento del contributo e sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese e il termine di erogazione del saldo del contributo.>>.

**15.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 75 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 9815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Contributo al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia per attività istituzionali e di funzionamento>>.

**16.** Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come sostituito dall'articolo 12, comma 19, della legge regionale 12/2009 e modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge regionale 12/2010, le parole <<entro e non oltre il 15 ottobre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro e non oltre il 15 ottobre 2013>> e le parole <<entro il 31 dicembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2013>>.

**17.** Le eventuali economie contributive rilevate ad avvenuta conclusione dei lavori effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008, possono essere utilizzate, in applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), solo a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

**18.** L'ente locale interessato comunica alla Direzione competente in materia di autonomie locali l'ammontare delle economie conseguite e attesta che le medesime sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 17.

**19.** L'Ufficio regionale competente prende atto, con decreto del direttore del servizio, dell'utilizzo delle economie di cui al comma 17.

**20.** I lavori finanziati con le economie di cui al comma 17 sono conclusi e rendicontati entro i termini fissati dall'articolo 11, comma 39, della legge regionale 17/2008.

**21.** Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.>>.

**22.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere agli oneri che le amministrazioni locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali.

**23.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**24.** Dopo il comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

<<27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, primo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.>>.

**25.** Ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, per il calcolo del rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

**26.** Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) le parole <<o rimborsi>> sono soppresse.

**27.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 100.000 euro a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 successivamente al

termine di ricognizione per l'anno 2011 ed entro il 15 settembre 2011, da ripartire, a titolo di incentivo straordinario, senza vincolo di destinazione né rendicontazione, secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006. In caso di insufficienza del fondo, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

**28.** Per le finalità di cui al comma 27, le Unioni trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di incentivo straordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale 2011.

**29.** Qualora dal riparto di cui al comma 27 residuino risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnarle a favore delle Unioni di Comuni di cui al medesimo comma 27 a titolo di incentivo ordinario, nella misura del 50 per cento di quanto calcolato secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, in relazione alle funzioni effettivamente attivate entro il 15 settembre 2011, da monitorare nel 2012 secondo le modalità definite nel Piano medesimo. A tal fine, le Unioni integrano la domanda di cui al comma 28 con la presentazione della domanda di incentivo ordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale. In caso di insufficienza delle risorse, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

**30.** Per le finalità di cui al comma 27, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Assegnazione straordinaria alle Unioni di Comuni costituite successivamente alla ricognizione annuale".

**31.** Le nuove Unioni di Comuni che beneficiano nel 2011 dell'incentivo straordinario ai sensi del comma 27 non possono accedere, negli anni successivi, all'erogazione dell'incentivo straordinario a valere sulle risorse stanziare annualmente per l'incentivazione delle forme associative.

**32.** Dopo l'articolo 28 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

<<Art. 28 bis incentivazione dei percorsi di fusione

1. L'Amministrazione regionale favorisce la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e l'incentivazione di percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale.

2. Per la promozione di cui al comma 1 la Regione supporta i Comuni, anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi.

3. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale per l'incentivazione dei percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 1 è assegnato:

a) per sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi di fusione e sui relativi effetti;

b) per interventi prontamente realizzabili volti a migliorare l'integrazione anche infrastrutturale delle sedi e dei servizi nell'ottica della creazione di un unico ente comunale;

c) per migliorare l'offerta dei servizi resi all'utenza.

4. I Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 3, specificando i Comuni coinvolti e le attività di gestione sovracomunale sperimentate.

5. L'ammontare del finanziamento regionale per ciascun percorso e le modalità per il suo utilizzo sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno e previa deliberazione della Giunta regionale, con protocolli d'intesa stipulati tra la Regione e gli enti locali interessati. La Giunta, anche in relazione alle richieste ricevute, quantifica l'assegnazione per ciascun percorso di fusione sulla base del territorio e della popolazione dei Comuni coinvolti.

6. Il 10 per cento delle risorse assegnate per ciascun percorso di fusione è destinato a iniziative volte a sensibilizzare la popolazione ai sensi del comma 3, lettera a), il restante 90 per cento è destinato al finanziamento delle spese connesse alle finalità di cui al comma 3, lettere b) e c).

7. L'impegno di spesa è disposto entro sessanta giorni dalla stipulazione di ciascun protocollo. La liquidazione delle risorse spettanti per ciascun percorso per addivenire alla fusione è disposta in due rate:

a) la prima rata, corrispondente alla quota per iniziative di sensibilizzazione di cui al comma 3, lettera a), ad avvenuta trasmissione alla Regione della deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum;

b) la seconda rata è erogata entro sessanta giorni dal referendum e solo nell'ipotesi in cui l'esito della consultazione risulti positivo in ciascuno dei Comuni interessati dalla stessa.

8. La rendicontazione dell'assegnazione regionale è disposta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, improrogabilmente entro un anno da ciascuna erogazione. L'eventuale residuo su ciascuna rata è restituito alla Regione.>>.

**33.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 bis della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 32, fanno carico a decorrere dall'anno 2012 all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1438 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Incentivi per favorire la fusione dei Comuni mediante

la promozione di una cultura sovracomunale e attraverso percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale”.

**34.** Al comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), il periodo <<La Giunta regionale con propria deliberazione assevera le richieste pervenute.>> è sostituito dal seguente: <<Il Direttore del Servizio finanza locale, con decreto, prende atto delle richieste pervenute e autorizza l'utilizzo delle economie.>>.

**35.** Il termine per la rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione dell'ex scuola materna di Zugliano, finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco in data 13 ottobre 2010, è fissato, per il Comune di Pozzuolo del Friuli, al 31 dicembre 2015.

**36.** Il finanziamento assegnato al Comune di Majano per la realizzazione di un Palazzetto - Sale dello Sport, a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, è confermato a favore del Comune di Majano per la realizzazione di un lotto funzionale del Palazzetto.

**37.** Il Comune di Majano inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 36 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, con il finanziamento regionale e il cofinanziamento a carico dell'ente di 300.000 euro, entro il 31 dicembre 2015.

**38.** Il finanziamento di cui al comma 37 è interamente erogato a favore del Comune di Majano entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo del lotto funzionale regolarmente approvato dal Comune per un importo complessivo di 1.500.000 euro.

**39.** Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione e alla sistemazione di percorsi ciclabili e itinerari turistici, finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 10 marzo 2009, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2013.

**40.** Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla manutenzione e all'ammodernamento di edifici scolastici ubicati nei comuni di Attimis, Faedis, San Floriano del Collio e San Pietro al Natisone, finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 tra la Regione, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissato al 31 luglio 2011 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2012.

**41.** Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione della pista ciclabile Loch (comune di Pulfero)-Vernasso (comune di San Pietro al Natisone) e finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 14 settembre 2009, di modifica del precedente accordo quadro del 23 aprile 2007, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per la rendicontazione è fissato al 30 giugno 2013.

**42.** Il finanziamento a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, avente a oggetto, in particolare, la realizzazione da parte del Comune di Tricesimo della riqualificazione dell'edificio comunale presso l'area ex IPSIA, si intende confermato in capo al Comune di Tricesimo per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a sede dei servizi socio assistenziali, a parità di quota di cofinanziamento a carico dell'ente definita nell'accordo quadro medesimo.

**43.** Il Comune di Tricesimo inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 42 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la relativa spesa entro il 31 dicembre 2013.

**44.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tricesimo trasmette alla Regione una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento e della nuova localizzazione, nonché il relativo quadro economico.

**45.** Il finanziamento di cui al comma 42 è liquidato a favore del Comune di Tricesimo entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo regolarmente approvato dal Comune.

**46.** Il termine di inizio lavori dell'intervento inerente il parco comunale dei Prati del beato Bertrando e dei Prati del Lavia e precisamente la ristrutturazione di uno stabile, finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, è fissato al 31 dicembre 2012, mentre il termine di rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2014.

**47.** Il termine per la rendicontazione dell'intervento relativo alla realizzazione di una rete ciclabile locale e finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e l'Unione dei Comuni "Centro economico della bassa friulana" in data 15 aprile 2009, è fissato al 31 dicembre 2013.

**48.** Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione di un'ippovia e finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 16

settembre 2008, è fissato al 30 settembre 2012, mentre il termine di fine lavori è fissato al 30 settembre 2014.

**49.** Il termine per la rendicontazione dell'intervento per il miglioramento dei servizi per gli anziani, finanziato con risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Paularo e il Comune di Villa Santina in data 20 aprile 2007, è fissato, per il Comune di Villa Santina, al 31 dicembre 2010; la relativa documentazione può essere presentata entro il 31 agosto 2011.

**50.** L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a devolvere il contributo quindicennale di 15.000 euro, concesso al Comune di Varmo a valere sui fondi 2007 delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con determina del dirigente del 6 giugno 2009 n. 2009/6895, per la realizzazione di un'opera scolastica diversa rispetto a quella indicata nel provvedimento di assegnazione.

**51.** Per le finalità di cui al comma 50, è fatta salva a tutti gli effetti la domanda di devoluzione presentata dal Comune di Varmo alla Provincia di Udine entro il 31 dicembre 2010 per le sopravvenute esigenze di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici.

**52.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), a seguito della realizzazione dell'intervento in altra località.

**53.** Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 52, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

**54.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già concesso al Comune di Socchieve, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 22 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0243/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Socchieve per i lavori di ampliamento dell'edificio destinato ad attività artigianale-commerciale sito nella zona artigianale di Socchieve), con sostituzione dell'oggetto in: <<realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Rio Grasia">>, atto a contribuire maggiormente allo sviluppo dell'area montana interessata.

**55.** Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 54, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

**56.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già concesso al Comune di Sutrio per l'acquisto di una struttura a destinazione produttiva, consentendo l'utilizzo delle economie di spesa per la ristrutturazione dell'immobile medesimo.

**57.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a valere sul fondo 2011 di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), un contributo di 50.000 euro al Comune di Pinzano al Tagliamento, per la copertura delle spese a carico degli enti locali dell'Unione dei Comuni della Val D'Arzino, sciolta nel 2005, connesse allo scioglimento dell'Unione medesima. L'erogazione è disposta d'ufficio, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non è soggetta a rendicontazione.

**58.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**59.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 80.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000.

**60.** Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".

**61.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Precenicco, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 40.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000.

**62.** Per le finalità previste dal comma 61, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Prececnicco per le spese di funzionamento".

**63.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un contributo straordinario pari a 100.000 euro per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare ad uso pubblico.

**64.** La domanda, corredata di una relazione illustrativa relativa all'area da acquistare e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

**65.** Per le finalità previste dal comma 63, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare a uso pubblico".

**66.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 100.000 euro a favore del Comune di Azzano Decimo, capofila dell'Associazione intercomunale "Sile", quale contributo straordinario a sostegno delle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/2009 e agli articoli 10 e 11, nonché all'allegato C, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. recante norme sui "volontari per la sicurezza". Per accedere al contributo il Comune presenta entro il 30 settembre 2011, al Servizio polizia locale e sicurezza della Regione, apposita domanda contenente il numero dei volontari che si intende impiegare e il costo presunto per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa. Il Comune di Azzano Decimo deve presentare inderogabilmente, entro il 31 dicembre 2012, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale il contributo è stato erogato.

**67.** Per le finalità previste dal comma 66, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 e del capitolo 1764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per l'acquisizione di beni e per la copertura assicurativa in materia di politiche di sicurezza".

**68.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario pari a 30.000 euro per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonché per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo.

**69.** Il contributo di cui al comma 68 è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 68 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione.

**70.** Per le finalità previste dal comma 68, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Pordenone per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonché per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto 'Pagliano e Gori' di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo".

**71.** Ai fini dell'attuazione del Protocollo d'intesa concernente lo "Sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" stipulato in data 4 aprile 2009, tra la Regione e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti pilota individuati nell'ambito del Protocollo d'intesa stesso.

**72.** I finanziamenti di cui al comma 71 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche.

**73.** I finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al comma 71.

**74.** In sede di prima applicazione, per i progetti pilota confermati con la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 858 (Protocollo d'intesa "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" - conferma progetti pilota), i finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere:

a) dall'1 gennaio 2007 per i progetti pilota afferenti alla mobilità sostenibile, finanziati dal Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

b) dall'1 gennaio 2008 per i progetti pilota afferenti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finanziati dal Fondo finalizzato alla realizzazione di iniziative e interventi volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, istituito dall'articolo 2, comma 322, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

**75.** I finanziamenti di cui al comma 71 sono cumulabili con altri finanziamenti, nel limite massimo del costo del progetto e della disciplina citata al comma 72.

**76.** La concessione dei finanziamenti di cui al comma 71 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto pilota.

**77.** Le spese sostenute da parte di autorità pubbliche e i contributi in natura, sono disciplinati dagli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006.

**78.** Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti di cui al comma 71, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'agenzia per lo sviluppo del turismo, le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal provvedimento di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste al momento della concessione.

**79.** Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 78, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

**80.** L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 78.

**81.** Ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 71 si applica la legge regionale 7/2000.

**82.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 71 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 2708 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**83.** Al comma 86 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007, come inserito dall'articolo 10, comma 33, della legge regionale 12/2010, le parole <<il 31 dicembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2013>>.

**84.** Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1784 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Trasferimento al Fondo Protezione Civile per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine".

**85.** Il personale inquadrato in PLA3 e PLA4 in virtù di procedure selettive (concorsi, selezioni, progressioni verticali), con esclusione delle procedure di progressione economica di cui all'articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002, e all'articolo 36 del CCRL del personale del comparto unico - area non dirigenziale - Regione e autonomie locali - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è inquadrato in categoria PLB, posizione economica PLB1, con salvaguardia dell'eventuale maggiore trattamento in godimento, riassorbibile con le ulteriori progressioni economiche. La presente disposizione non si applica al personale della polizia locale inquadrato nella sesta qualifica funzionale per effetto dell'articolo 30 del CCRL del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002. A decorrere dall'1 gennaio 2009 gli enti interessati riducono il fondo per il salario accessorio, per ogni unità di personale inquadrato ai sensi del presente comma, di un importo pari alla differenza fra la posizione economica PLB1 e la posizione economica PLA3.

**86.** Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento dello polizia locale), è sostituito dal seguente:

<<5. Il personale della polizia locale in servizio di ruolo già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale

alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002, nonché il personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale per effetto di procedure concorsuali già concluse alla medesima data, viene reinquadrato in categoria PLB, posizione economica PLB1, con decorrenza 1 gennaio 2009 ai soli fini dell'anzianità giuridica e senza benefici economici. La presente disposizione non si applica al personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in applicazione dell'articolo 30 del CCRL del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002. Il diritto al trattamento economico corrispondente sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di stipula del prossimo CCRL del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, con salvaguardia dell'eventuale maggior trattamento in godimento, riassorbibile con le ulteriori progressioni economiche.>>.

**87.** Al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 9/2009, le parole <<entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2012>>.

**88.** In via d'interpretazione autentica dei commi 18 e 20 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010, uno stesso comune può essere conteggiato due volte nel riparto se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al citato comma 18.

**89.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

## **Art. 11** finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Friuli Occidentale un finanziamento per la concessione di un contributo alle famiglie residenti nel proprio territorio per l'acquisto di decoder e antenna adatti alla ricezione delle trasmissioni satellitari del servizio pubblico radiotelevisivo.

**2.** Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle famiglie, con reddito imponibile del nucleo familiare nell'anno di imposta 2010 non superiore a 20.800 euro, residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni, secondo il criterio di priorità costituito dal minor reddito familiare posseduto e nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo del contributo di 100 euro.

**3.** Il finanziamento è assegnato alla Comunità montana, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda quantifica in via presuntiva il numero dei residenti nelle zone non coperte dal segnale televisivo terrestre del servizio pubblico radiotelevisivo.

**4.** Al riparto delle risorse tra le Comunità montane si provvede in misura proporzionale al numero dei residenti indicati nella domanda di cui al comma 3.

**5.** Il trasferimento delle risorse alle Comunità montane avviene a seguito dell'adozione, da parte dei suddetti enti, della graduatoria degli aventi diritto al contributo.

**6.** Per finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val canale e del Friuli Occidentale per la concessione di contributi alle famiglie residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni>>.

**7.** Per consentire l'adeguata ricezione delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo nella Val Raccolana, nell'area non raggiungibile dal segnale dell'attuale rete satellitare, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di 50.000 euro per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti necessari a diffondere il segnale televisivo digitale terrestre nell'area su indicata.

**8.** Il finanziamento di cui al comma 7 è assegnato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione descrittiva degli interventi con la relativa stima dei costi.

**9.** Al trasferimento delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi

dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

**10.** Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per adeguamento e messa a norma degli impianti di diffusione del segnale televisivo terrestre nella Val Raccolana>>.

**11.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di complessivi 25.000 euro a favore dell'associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> con sede in Roma quale quota regionale per l'attività di supporto tecnico prestata a favore delle Autorità di audit regionali nello svolgimento delle funzioni di audit previste dalla programmazione comunitaria 2007-2013.

**12.** Il finanziamento viene concesso a seguito dell'adesione dell'Autorità di audit regionale al progetto di assistenza tecnica presentato dall'associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> per il periodo 2011-2015. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.

**13.** Per le finalità previste dai commi 11 e 12, è autorizzata la spesa ripartita di complessivi 25.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 con l'onere di 15.000 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Finanziamento all'Associazione <<Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo>> per il supporto tecnico alle Autorità di audit nella programmazione comunitaria 2007-2013>>. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2014 e 2015 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

**14.** Al comma 159 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<delle iniziative culturali di interesse regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e per la valutazione tecnica di qualità degli stessi>>;

b) le parole <<in numero compreso tra otto e dodici>> sono sostituite dalle seguenti: <<in numero compreso tra quattro e otto>>;

c) le parole <<dei sindaci dei Comuni capoluogo e>> sono soppresse.

**15.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno per l'anno 2011.

**16.** Il comma 162 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:

<<162. La Direzione centrale competente in materia di cultura cura l'Osservatorio regionale dello spettacolo e della cultura nel Friuli Venezia Giulia per raccogliere informazioni statistiche attinenti la domanda e l'offerta di spettacolo e di attività culturali nella regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello nazionale e in altre regioni, nonché per effettuare l'elaborazione di analisi e studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore, a servizio degli operatori di spettacolo della regione e delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia. Le funzioni di cui sopra sono esercitate in coerenza con gli indirizzi approvati dal comitato consultivo di cui al comma 159, e avvalendosi, di norma, dell'Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze economiche e statistiche, sulla base di una convenzione pluriennale.>>.

**17.** Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 162, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 16, è autorizzata la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 8035 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Spese per l'attività di osservatorio regionale dello spettacolo e della cultura del Friuli Venezia Giulia>>.

**18.** All'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente nella materia stessa, o suo delegato, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.>>;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.>>.

**19.** La Commissione di cui all'articolo 13 della legge regionale 29/2007, già nominata alla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica fino al 31 dicembre 2011.

**20.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 18, lettera b), e di cui al comma 19, continuano a fare carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**21.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'ambito delle spese di assistenza tecnica - asse prioritario 4 - del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, gli oneri relativi al personale assegnato alla struttura controlli di primo livello dei programmi dei fondi strutturali, per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

**22.** Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**23.** In relazione al disposto di cui al comma 22, sono previsti rientri per 350.000 euro per l'anno 2011 a valere sull'unità di bilancio 4.5.163 e sul capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**24.** Al fine di recuperare il patrimonio storico e artistico della Regione, anche nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio regionale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare un progetto pilota mirato alla specializzazione di personale tecnico regionale per la realizzazione di interventi di recupero, conservazione e restauro di immobili in proprietà, di interesse storico, artistico e archeologico.

**25.** Il progetto pilota, con il coinvolgimento della comunità locale, avrà ad oggetto la conservazione e il restauro architettonico, nonché il recupero e l'adeguamento funzionale del compendio immobiliare di Villa Ottelio, con particolare riferimento a interventi connessi al consolidamento e miglioramento antisismico, all'impiantistica e al risparmio energetico attraverso un approccio multidisciplinare a carattere scientifico che coniughi agli aspetti strutturali e funzionali le tecniche di restauro più avanzate, anche sviluppando percorsi scientifici di ricerca e di sperimentazione progettuale.

**26.** Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, stante l'originalità e l'elevato valore artistico e architettonico del compendio medesimo e per il suo inserimento in un contesto rurale di particolare pregio paesaggistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previa procedura di evidenza pubblica, a stipulare accordi organici di collaborazione tecnico-scientifica e di formazione-specializzazione definiti in apposite convenzioni con istituti universitari particolarmente qualificati e aventi rilevanza e prestigio internazionale che garantiscano, nell'ambito del sistema di tutela del patrimonio, le necessarie sinergie tra l'approccio scientifico, tecnico e storico-artistico.

**27.** Per le finalità previste dai commi 24, 25 e 26 è autorizzata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1332 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Interventi per il recupero di Villa Ottelio>>.

**28.** Nelle more della chiusura della procedura di infrazione comunitaria per la violazione della Direttiva 2003/109/CE, la Regione assume iniziative volte a tenere indenni le amministrazioni locali dagli oneri processuali gravanti sulle stesse a seguito di giudizi relativi all'applicazione delle norme in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale, recate dalle leggi regionali 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), e 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

**29.** Per le finalità previste dal comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti locali le spese legali e di giudizio da essi sostenute nell'ambito delle azioni giudiziarie promosse da cittadini singoli o associati per la disapplicazione delle norme di cui al medesimo comma 28. I rimborsi sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore degli enti che abbiano presentato apposita domanda alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese suddette. I rimborsi sono liquidati entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

**30.** Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1164 e del capitolo 1001 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Rimborso agli enti locali delle spese processuali relative a giudizi sull'applicazione delle leggi regionali in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale>>.

**31.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la pubblicazione nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli

atti per i quali la pubblicazione stessa sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

**32.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

## Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

**1.** In considerazione delle esigenze correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Consiglio regionale, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la migliore articolazione temporale dei lavori consiliari e di corrispondere alle esigenze di rappresentanza, è garantito idoneo e qualificato servizio di ristorazione all'interno dell'immobile destinato a sede del Consiglio regionale.

**2.** Rimangono a carico del bilancio regionale tutti gli oneri derivanti dalla messa a disposizione gratuita dei locali, delle attrezzature e degli arredi destinati al servizio di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri derivanti da utenze e servizi necessari al funzionamento del servizio e non scorponabili né quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali.

**3.** All'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizione in materia di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Al titolare dell'Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.>>;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. L'Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorità ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

c) al comma 7 ter le parole <<per l'esercizio delle funzioni proprie>> sono soppresse;

d) il comma 7 quater è sostituito dal seguente:

<<7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>;

e) al comma 7 quinquies dopo le parole <<da una struttura>> sono inserite le seguenti: <<, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorità,>> e dopo le parole <<del Consiglio regionale>> sono inserite le seguenti: <<che ne determina anche la relativa dotazione organica>>;

f) dopo il comma 7 septies è inserito il seguente:

<<7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.>>.

**4.** Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 4 bis, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**5.** Il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

<<52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale, le spese relative agli oneri fiscali derivanti dalla gestione del conto corrente bancario di Tesoreria regionale, nonché le spese per il versamento dell'imposta di bollo di quietanza sui titoli di spesa.>>.

**6.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**7.** L'articolo 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

<<Art. 20 lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di sei unità.>>.

**8.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**9.** Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**10.** L'attività di formazione e assistenza agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in materia di rendicontazione sociale, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 (Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia) è svolta ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) e successive modifiche e integrazioni.

**11.** Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**12.** Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2010 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 1, gli enti locali adottano le linee guida per la rendicontazione sociale definite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.>>.

**13.** In relazione ai principi di finanza pubblica desumibili dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 122/2010, e con particolare riferimento all'articolo 12, comma 10, del decreto medesimo, con effetto sulle anzianità contributive maturate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, dal personale regionale in regime di trattamento di fine servizio, il computo dell'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dall'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile.

**14.** Al fine di una razionalizzazione e di un contenimento della spesa e nell'ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 20, e degli enti del Servizio sanitario della regione, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e degli enti del Servizio sanitario regionale e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale, la Regione è autorizzata a istituire la Scuola di formazione della funzione pubblica, di seguito denominata Scuola, da ordinarsi in forma giuridica di fondazione.

**15.** L'attività della Scuola può essere svolta anche a favore delle aziende di cui al capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia) e di altri enti pubblici che lo richiedano, sulla base di apposite convenzioni con la Scuola medesima.

**16.** Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 14 è assicurato dalla Regione alla Scuola mediante destinazione annuale di una somma delle risorse destinate alla formazione del personale da parte delle amministrazioni di cui al medesimo comma 14.

**17.** Il trasferimento di cui al comma 16 relativo agli enti locali è determinato annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell'ambito delle quote di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale e assegnati dall'Amministrazione regionale agli stessi enti locali.

**18.** Ai soli fini della determinazione della percentuale residua di risorse da destinarsi in ciascuna amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 79 del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto il 7 dicembre 2006, la Giunta regionale, entro il mese di marzo di ciascun anno, fissa, con propria deliberazione, la corrispondenza percentuale delle risorse di cui al comma 16.

**19.** Le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16, 17 e 18 non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della legge re-

gionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 16 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.

**20.** Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.

**21.** Alla Scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

**22.** Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) e il comma 63 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010.

**23.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14 a 18 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4365, nonché all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**24.** All'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, <<Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale>>, come sostituito dell'articolo 14, comma 57, lettera a) della legge regionale 22/2010, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonché a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:

- a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;
- b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;
- c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;
- d) iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti.>>.

**25.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 bis e 3 ter, dell'articolo 31, della legge regionale 1/2000, come inseriti dal comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**26.** In via eccezionale, per le necessità funzionali e organizzative del nuovo sistema di governo del Servizio sanitario regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2010, è di esclusiva competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, cui competono anche le funzioni della soppressa Agenzia regionale della sanità, e al fine di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno della Direzione medesima e finalizzate al governo dei settori sanitario e sociale, il personale del ruolo regionale che svolge gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), poiché è in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, a decorrere dall'1 agosto 2011 è collocato ex lege, a tempo indeterminato, nel ruolo unico dei dirigenti regionali senza necessità di adozione di provvedimenti attuativi proseguendo nell'incarico dirigenziale ricoperto a tale data. Successivamente alla scadenza, l'incarico dirigenziale è conferito o rinnovato con deliberazione giuntale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, d'intesa con il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

**27.** All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 10 le parole <<Per gli anni 2010 e 2011>> sono sostituite dalle parole <<Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014>>;
- b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: <<Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.>>;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.>>;

d) al comma 17 dopo le parole <<3 e 3 bis>> sono inserite le parole: <<nonché, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4>> e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <<L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009.>>.

**28.** Il disposto di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 24/2009 trova applicazione anche nei confronti del personale che ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge.

**29.** All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente.>>;

b) alla lettera a) del comma 5 le parole <<35 per cento>> sono sostituite dalle parole: <<30 per cento>>;

c) alla lettera b) del comma 5 le parole <<25 per cento>> sono sostituite dalle parole: <<20 per cento>>.

**30.** All'articolo 6 della legge regionale 16/2010, come modificato dall'articolo 14, comma 65, della legge regionale 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 5 le parole <<con le predette organizzazioni>> sono sostituite dalle parole: << con i predetti partiti e organizzazioni sindacali>>;

b) dopo il terzo periodo del comma 5 è aggiunto il seguente: <<La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente.>>.

**31.** Al primo periodo del comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<alla mobilità>> è aggiunta la parola: <<anche>>;

b) le parole <<in servizio>> sono sostituite dalle parole: <<in messa a disposizione>>;

c) dopo le parole <<in posizione di comando o ai sensi>> sono aggiunte le parole: <<dell'articolo 30>>.

**32.** Dopo il comma 53 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono aggiunti i seguenti:

<<53 bis. In relazione al rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale e in particolare del costo del lavoro, al personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, a decorrere dall'1 gennaio 2008, si applicano gli aumenti tabellari così come risultanti dai contratti collettivi nazionali del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigenti nel tempo, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono sia l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009 già erogata ai dipendenti, sia gli incrementi per il trattamento stipendiale erogati in applicazione alle disposizioni di cui al comma 52.

53 ter. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 53 bis, comporti l'attribuzione di trattamenti economici tabellari inferiori ai trattamenti stipendiali attualmente in godimento, la maggior differenza è attribuita al maturato economico individuale, riassorbibile in virtù dei futuri miglioramenti contrattuali nazionali.

53 quater. A decorrere dall'1 gennaio 2008 il salario aggiuntivo del personale regionale di cui all'articolo 69 del CCRL 7 dicembre 2006 e del personale degli enti locali di cui all'articolo 70 del CCRL 7 dicembre 2006 è confermato negli importi erogati rispettivamente riferiti al biennio contrattuale 2006 - 2007.

53 quinquies. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del comma 53 bis e dal comma 53 quater sull'importo previsto dal comma 52 per il rinnovo del biennio contrattuale 2008 - 2009 possono costituire risorse per la contrattazione integrativa, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, potrà definire le iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, alle quali le singole amministrazioni possono abbinare obiettivi che, se raggiunti, garantiscono un proporzionale aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale. La Giunta regionale definirà le condizioni

per l'utilizzo delle predette risorse aggiuntive, subordinandole alle seguenti condizioni:

a) le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa;

b) le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi;

c) i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. 53 sexies. Le disposizioni di cui al comma 53 bis si applicano, con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza delle Regioni e autonomie locali, anche al personale dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con decorrenza 1 gennaio 2010.>>.

**33.** L'indennità di pronto intervento di cui all'articolo 4, lettera e), del Contratto integrativo di ente 1998-2001, del personale regionale, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal Direttore centrale della Protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento è rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilità, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

**34.** Dopo il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) è aggiunto il seguente:

<<Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.>>.

**35.** Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste) è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis personale dell'EZIT

1. Al personale dell'EZIT si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e assistenziale dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia senza oneri per la Regione medesima.>>.

**36.** Nelle more della riforma della disciplina legislativa regionale afferente i bacini idrografici, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla attivazione della mobilità intercompartimentale nei confronti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Segreteria tecnico - operativa dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di concerto con l'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.

**37.** Al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici, possono essere costituiti uffici unici a livello regionale per la gestione coordinata di determinate funzioni e attività. Il funzionamento di ciascun ufficio unico è definito mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, analogamente a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

**38.** All'articolo 10 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<al quale si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale di cui alla vigente normativa regionale>> sono soppresse;

b) dopo il comma 4 bis sono inseriti i seguenti commi:

<<4 ter. Il Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali svolge attività di natura tecnico professionale ed è nominato dal Presidente della Regione, sentito l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, e viene individuato, senza necessità di valutazioni comparative, esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 4 quater, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento di studi;

b) specializzazione desumibile da titoli di studio o da pubblicazioni o da concrete esperienze professionali, inerenti alla programmazione, all'organizzazione e al controllo nella pubblica amministrazione;

c) esperienza di lavoro almeno quadriennale svolta in posizione dirigenziale presso strutture pubbliche o private, oppure svolta in qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, o in qualità di magistrato contabile.

4 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, è approvato l'avviso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione per un periodo non inferiore a dieci giorni, per l'acquisizione delle domande degli aspiranti all'incarico di cui al comma 4 ter, nonché è approvato l'elenco degli aspiranti medesimi.

4 quinquies. Il contratto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, con possibilità di rinnovo, ed è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, esclusivamente per i seguenti motivi:

- a) violazione di legge o del principio di buon andamento o di imparzialità della pubblica amministrazione;
- b) gravi motivi;
- c) assenza o impedimento del Direttore centrale che si protragga oltre sei mesi;
- d) valutazione annuale negativa dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi;
- e) recesso del Direttore.

4 sexes. In sede di prima applicazione, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo del Direttore centrale di cui al comma 4 ter è pari a quello del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ridotto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 122/2010.

4 septies. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexes trova applicazione la vigente normativa giuridica, economica e previdenziale relativa all'incarico di Direttore centrale della Amministrazione regionale, ove non incompatibile con quanto previsto dai commi medesimi.>>.

**39.** L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 Uffici tavolari

1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.>>.

**40.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa relativa all'adeguamento tecnologico del sistema tavolare anche al fine di dare attuazione al disposto degli articoli 11, 17 e 21, comma 3, della legge regionale 15/2010.

**41.** Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40 è autorizzata la spesa ripartita di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2011, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Informatizzazione degli uffici tavolari>>. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

**42.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il <<Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R.>> finalizzato alla gestione informatica dei dati attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti sul territorio regionale anche in funzione della trasmissione di tali dati al Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, costituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai fini dell'organizzazione per via informatica del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevista dall'articolo 26 del decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

**43.** Per le finalità di cui al comma 42:

a) è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 196 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R.>>;

b) è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**44.** All'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per l'attuazione di progetti comunitari che richiedono l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali, nonché l'elaborazione di dati e di modelli ambientali anche dinamici.>>;

b) al comma 5 dopo le parole <<commi 1, 2>> sono inserite le seguenti: <<, 2 bis>>.

**45.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 6/1998, come inserito dal comma 44, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**46.** Al comma 5 dell'articolo 32 legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario) dopo le parole <<degli studenti>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche frequentanti gli Istituti tecnici superiori,>>.

**47.** Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 12/2005, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**48.** Al fine di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura garantiti da sistemi di controllo della qualità e della tracciabilità, la Regione promuove l'applicazione del marchio collettivo registrato Prodotto Certificato Alto Adriatico (PCAA), di cui è titolare la Regione Emilia-Romagna, in esito agli accordi assunti con il progetto ADRI.FISH finanziato nell'ambito del Programma Interreg III B CADSES.

**49.** Per le finalità di cui al comma 48, la Regione è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli atti attuativi del protocollo d'intesa.

**50.** L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 49 relativamente al rilascio e alla gestione del marchio PCAA.

**51.** Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 50 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**52.** Nell'ambito del procedimento di riordino delle partecipazioni azionarie regionali e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale relativo al riordino e alla disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali, al fine di consentire alla Finanziaria MC SpA di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 7.771.050 euro.

**53.** L'aumento di capitale di cui al comma 52 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA di un piano strategico che evidenzi, tra l'altro, l'impegno dell'istituto di credito al servizio dell'economia e del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tal fine la Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti designati da Friulia SpA e dall'Amministrazione regionale. La Giunta regionale determina i componenti di designazione regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alle attività produttive.

**54.** Sono abrogati i commi da 22 a 25 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

**55.** Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa massima di 7.771.050 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 1208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Sottoscrizione aumento di capitale della Finanziaria MC SpA>>.

**56.** Dopo il comma 73 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

<<73 bis. Su richiesta della Fondazione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione del Parco e di una previsione di spesa, è disposta annualmente in via anticipata l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

**57.** All'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di sti-

pulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.>>.

**58.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

## **Art. 13** finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

**1.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) per autorizzazione a concedere in uso si intende il provvedimento di concessione o il contratto di locazione o affitto.

**2.** La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a confermare il contributo originario concesso al Comune di Pulfero per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), nel testo vigente antecedentemente all'abrogazione disposta dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2005, previa istanza dell'ente, nonché a destinarlo ad altra opera qualora l'amministrazione comunale non abbia iniziato l'intervento, in conformità alle disposizioni fissate con il provvedimento di conferma del contributo.

**3.** Il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) è sostituito dal seguente:

<<2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fidejussione a prima richiesta.>>.

**4.** Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali) la parola << plurime >> è sostituita dalle seguenti: << una o più >>.

**5.** All'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 concernente l'attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis dopo le parole << è autorizzata a trasferire >> e dopo le parole << è trasferito >> sono aggiunte le seguenti: << a titolo gratuito >>;

b) dopo il comma 1 bis sono aggiunti i seguenti:

<<1 ter. Il trasferimento dei beni e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Ragioniere generale che provvede a individuare i beni oggetto del trasferimento. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.

1 quater. Il decreto di cui al comma 1 ter costituisce titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti reali di cui al comma 1 bis.

1 quinquies. Sono a carico del Comune di Tarvisio tutti gli oneri relativi e conseguenti al trasferimento dei diritti reali di cui al comma 1 bis.>>.

**6.** Il Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano di cui all'articolo 55 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro tre mesi dalla data di soppressione, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

**7.** L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti attivi e passivi.

**8.** Le somme di cui al comma 6 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1283 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione << Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano >>.

**9.** L'articolo 4, concernente l'acquisto dei beni e dei servizi, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2003) è abrogato.

**10.** Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA quale soggetto strumentale rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad acquisire, al valore nominale, le quote azionarie della medesima che gli altri soci della società deliberassero di cedere;

- b) ad attivare le procedure finalizzate ad adottare le modifiche statutarie che prevedano:
- 1) che la società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA non possa svolgere attività diverse o estranee a quelle individuate dall'articolo 3, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
  - 2) che la qualità di socio possa essere rivestita solo da soggetti pubblici;
  - 3) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di controllo analogo in base ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- 11.** Nel caso in cui più soggetti pubblici possiedano quote azionarie di Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previa intese tra i soci.
- 12.** La società non può partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
- 13.** All'articolo 3 della legge regionale 3/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<e privati>> sono soppresse e dopo le parole <<e di altri enti pubblici>> è aggiunta la seguente: <<soci>>;
  - b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente, con decorrenza dalla data di efficacia della prima convenzione da stipularsi tra Regione e Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia SpA e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:  
<<3 bis. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia procede agli affidamenti diretti in favore della Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA attraverso convenzioni con le quali sono altresì regolati i rapporti intercorrenti tra l'Ente regionale e la società affidataria. La Regione può, altresì, conferire alla società funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale, nonché funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere stesse mediante l'applicazione dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva.>>;
  - c) il comma 3 quater e il comma 5 sono abrogati dalla data di efficacia della prima convenzione di cui al comma 3 bis, come sostituito dalla lettera b), da stipularsi tra Regione e Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
- 14.** Sino alla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 bis della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 13, lettera b), sono confermati i compensi già previsti dal contratto di mandato e dalle relative lettere di incarico già in essere.
- 15.** Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1281 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Acquisto quote Società Gestione Immobili FVG SpA>>.
- 16.** Il Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 3/1998, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.
- 17.** L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; a tal fine la società trasmette l'elenco dettagliato delle procedure in itinere, nonché una relazione che attesti tutte le fasi già esperite dei procedimenti stessi ai fini della liquidazione della spesa entro il 15 gennaio 2012.
- 18.** Le entrate previste dal comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
- 19.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Oneri derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia>>.
- 20.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), la costituzione dello speciale Fondo di dotazione ivi previsto deve intendersi quale fondo oggetto di contabilità separata ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
- 21.** Fermo restando quanto disposto dai commi 6, 10 e 31, le gestioni fuori bilancio autorizzate con legge regionale sono ricondotte alle seguenti tipologie di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):
- a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati:
    - 1) Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali - articolo 152 legge regionale 53/1981;
    - 2) Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e dell'anticipo dell'indennità - articolo 186 della legge regionale 5/1994;

- b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri:
- 1) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia FRIE - legge 908/1955 e legge 26/1986;
  - 2) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia FRIE - legge 8/1970;
  - 3) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle Province di Udine e Pordenone - legge 336/1976 e legge 828/1982;
  - 4) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo - articolo 1 della legge regionale 80/1982;
  - 5) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - articolo 45 della legge regionale 12/2002;
  - 6) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio - articolo 98 della legge regionale 29/2005;
  - 7) Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa 1° bando - articolo 23 della legge regionale 9/1999;
  - 8) Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa 2° bando - articolo 23 della legge regionale 9/1999;
  - 9) Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009;
  - 10) Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4/2005;
  - 11) Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli di cui all'articolo 12 ter, comma 10 bis, della legge regionale 4/2005;
  - 12) Fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici - legge regionale 49/1978;
  - 13) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili di cui all'articolo 4, comma 51, della legge regionale 22/2010;
- c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi:
- 1) Fondo regionale per i servizi forestali - articolo 5, commi 110-114, della legge regionale 4/2001 e articolo 90, commi 1 e 2, legge regionale 9/2007;
- d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica:
- 1) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo di cui all'articolo 3, commi 38-44, della legge regionale 12/2009;
  - 2) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane - articolo 2 della legge regionale 51/1982;
  - 3) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane - legge 949/1952 e legge 1068/1964;
  - 4) Fondo regionale per la protezione civile - articolo 33 della legge regionale 64/1986;
  - 5) Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali collegamenti internazionali con la rete slovena - articolo 4 della legge regionale 34/1991;
  - 6) Fondo speciale <<Obiettivo 2>> 2000-2006 - articolo 1 della legge regionale 26/2001;
  - 7) Fondo per il comprensorio minerario Cave del Predil - articolo 5 della legge regionale 2/1999;
  - 8) Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione - articolo 9, comma 7, della legge regionale 3/2002;
  - 9) Fondo regionale per le emergenze in agricoltura - articoli 1 e 2, comma 10, della legge regionale 22/2002;
  - 10) Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese - articolo 7 della legge regionale 4/2005;
  - 11) Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari - articolo 8 della legge regionale 2/2006;
  - 12) Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur SpA di cui all'articolo 8, commi 114-116, della legge regionale 2/2006;
  - 13) Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'articolo 24 della legge regionale 7/2008;
  - 14) Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale 17/2008;
  - 15) Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005;
  - 16) Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale - articolo 5 della legge regionale 4/2001;
  - 17) Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia - articolo 3 della legge regionale 3/1998;

18) Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano - articolo 55 della legge regionale 16/2002.

**22.** Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 21/2007 le parole <<dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Ragioniere generale>>.

**23.** Dopo il comma 4 ter dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007, come aggiunto dall'articolo 15, comma 1, lettera h), della legge regionale 17/2008 è aggiunto il seguente:

<<4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.>>.

**24.** Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole <<entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2013, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2012>>;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole <<1 settembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<1 settembre 2012>>.

**25.** Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 sdemanializzazione

1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente.

2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale.

3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. Il silenzio costituisce assenso all'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.>>;

b) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 4 bis alienazione di beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq

1. I beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq sono alienati mediante vendita diretta in favore del soggetto interessato che ne faccia richiesta e che se ne assume i relativi oneri.

2. La vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, e dovrà comprendere altresì, qualora dovuta, anche la somma relativa alla regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione del bene, il cui valore è determinato applicando le tariffe e i parametri di cui all'allegato A, nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.

Art. 4 ter alienazione di beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq

1. I beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.

3. Successivamente all'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1, il Servizio competente a gestire il patrimonio procede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune dove è ubicato il bene, di un avviso pubblico per l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto del bene sdemanializzato, oltre all'originario richiedente.

4. Qualora pervengano una o più manifestazioni di interesse, il Servizio competente procede alla vendita mediante procedura di gara tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse; l'acquirente è individuato nel soggetto che ha presentato la miglior offerta in rialzo sul prezzo posto a base di gara.

5. Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la ven-

dita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.

6. Gli oneri relativi alla procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale, inclusi gli oneri per le operazioni tecnico-amministrative, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente.>>.

**26.** Le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter della legge regionale 17/2009, come rispettivamente sostituito dalla lettera a) e inseriti dalla lettera b) del comma 25, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai quali sia già intervenuto il decreto di sdemanializzazione.

**27.** Alla legge regionale 17/2009 è aggiunto, alla fine, l'allegato A:

<<Allegato A (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3 e 4 ter, comma 5)

Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati  
I valori sono espressi in euro/mq

Classi dimensionali Comuni - abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
<10.000	30	20	15	20	10	15
10.001/100.000	60	40	30	40	10	15
100.001/300.000	120	80	60	80	20	30
>300.000	180	120	90	120	30	45

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea, o più prossima, in cui il bene è situato. Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.>>.

**28.** All'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole <<e 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), 3 ottobre 1981 n. 70 (Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario) e 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).>>;

b) al comma 21 le parole <<è stato autorizzato>> sono sostituite dalle parole: <<non è stato autorizzato>>.

**29.** All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:

<<24 bis. I beni regionali aventi le caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, sentiti gli enti locali interessati, previo decreto di demanializzazione del Direttore di servizio titolare del bene oggetto di demanializzazione, adottato su parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.>>;

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

<<25. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 24 e 24 bis è disposto con decreto del Direttore di servizio competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.>>;

c) il comma 26 è sostituito dal seguente:

<<26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.>>.

**30.** Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

**31.** Il Fondo regionale per i servizi forestali istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

**32.** L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

**33.** Le entrate previste dal comma 31 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1229 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)>>.

**34.** A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale disposti con le disponibilità del Fondo regionale per i servizi forestali fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 3115 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Spese per il completamento della gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale>>.

**35.** A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di cui all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 4/2001, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3114 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione <<Spese per la gestione corrente delle foreste di proprietà regionale e del CeSFAM>>.

**36.** A decorrere dalla data di cui al comma 31, le somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1227 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna>> e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo di spesa 3114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

**37.** All'articolo 5 della legge regionale 4/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 114, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, e dall'articolo 90, comma 3, della legge regionale 9/2007, è abrogato;

b) il comma 114 bis, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001 e modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2004, è sostituito dal seguente:

<<114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Servizio competente in materia di gestione forestale presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.>>.

**38.** Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 17, il comma 1 quater dell'articolo 23, il comma 4 dell'articolo 43, il comma 3 dell'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 53, il comma 6 dell'articolo 65, il comma 3 dell'articolo 70, il comma 3 dell'articolo 74, il comma 3 dell'articolo 83 e il comma 8 dell'articolo 92 sono abrogati;

b) alla fine del comma 1 ter dell'articolo 23 e alla fine dei commi 2 e 4 dell'articolo 105 sono aggiunte le parole: <<e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>>;

c) ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'articolo 105 le parole <<del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.>> sono sostituite dalle seguenti: <<del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.>>.

**39.** Per le finalità di cui alla legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i fondi già impegnati nel corso dell'anno 2010 anche per la sottoscrizione di una convenzione per l'inserimento dei programmi della sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia nella trasmissione della Rete 3 del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la piattaforma satellitare TivuSat.

**40.** I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, allocati nelle unità di bilancio a fianco di ciascuno indicate, sono inseriti nell'elenco delle <<Spese ripartite e pluriennali>> allegato al bilancio per gli anni medesimi:

a) UBI 6.1.2.5059 - capitolo 1752;

b) UBI 10.1.1.1162 - capitolo 160;

c) UBI 11.3.1.1180 - capitolo 599;

d) UBI 11.3.1.1180 - capitolo 1505;

e) UBI 11.3.1.1189 - capitolo 157;

f) UBI 11.3.2.1189 - capitolo 107.

**41.** I seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono spostati di unità di bilancio come di seguito indicato:

a) capitolo di entrata	5311	da UBI 2.1.56	a UBI 3.2.131;
b) capitolo di spesa	1326	da UBI 6.2.1.1123	a UBI 11.3.1.1180;
c) capitolo di entrata	1792	da UBI 2.1.207	a UBI 3.2.94;
d) capitolo di spesa	1748	da UBI 5.2.2.5048	a UBI 10.5.2.1177.

**42.** In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) la messa a disposizione di beni immobili da parte dei Comuni si intende a titolo gratuito.

**43.** All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 le parole <<anche mediante il ricorso a trattativa privata>> sono sostituite dalle parole: <<previa procedura ad evidenza pubblica>>;

b) al comma 28 sono soppresse le parole <<e straordinaria>>;

c) al comma 30 dopo le parole <<al comma 29>> sono aggiunte le seguenti parole: <<nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione>>;

d) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

<<31. Le attività di cui al comma 30 e gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sono realizzati sulla base di un piano pluriennale, previa intesa tra Amministrazione regionale e soggetto concessionario, che stabilisce, tra l'altro, il riparto degli oneri di manutenzione straordinaria, nonché in quale misura i proventi delle attività di cui al comma 30 sono utilizzati per sostenere detti interventi straordinari.

31 bis. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonché sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a esonerare il concessionario dalla prestazione della garanzia fideiussoria a fronte di progetti didattici innovativi realizzati in sinergia con istituti scolastici di eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero con altri enti pubblici.>>.

**44.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M

## Art. 14 copertura finanziaria

**1.** Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell'articolo 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

## Art. 15 entrata in vigore

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 2011

TONDO

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI							
1.3.1.5037 PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 8206							
FINANZIAMENTO ALL' AGENZIA TURISMO FVG PER L' ORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI EUROPEAN MASTER GAMES LIGNANO SABBIAORO PER L' ANNO 2011							
ART. 2 , COMMA 92 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	2.000.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI							
1.3.2.1020 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9382							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI COSTIERI PER L' ABBATTIMENTO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO E ALLO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEL MATERIALE SPIAGGIATO - REISCRIZIONE FONDI STATALI							
ART. 5 , COMMA 70 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 32 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	68.926,55	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI							
1.5.1.1027 AGEVOLAZIONI CARBURANTI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 920							
RIMBORSO AI SOGGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERE A) E B) DELLA L.R. 47/96 COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 17 DELLE SOMME ANTICIPATE AI GESTORI DEI PUNTI VENDITA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE RELATIVE ALLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE ALLA POMPA							
ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 3 , LETTERA B ) , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 3 , COMMI 16 , 17 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 15.2.1999 N. 4							
2010	--	2011	12.425.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1920							
RIMBORSO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL' ACQUISTO DI CARBURANTE EROGATI IN VIA ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI							
ART. 10 , COMMA 1 , ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 11.8.2010 N. 14							
2010	--	2011	2.075.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 1.5.1.1027							
2010	--	2011	14.500.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE							
1.6.1.1039 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 8529 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE E DIVULGAZIONE FINALIZZATE ALLA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DEI DIRIGENTI DA PARTE DELLE IMPRESE - REISCRIZIONE FONDI STATALI							
ART. 20 , L. 7.8.1997 N. 266							
2010	--	2011	2.229,05	2012	--	2013	--

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 )						
(CONTINUA)						
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI						
2.1.1.5030 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 3112						
FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER I SERVIZI FORESTALI - DI PARTE CORRENTE						
ART. 5 , COMMA 114 , L.R. 26.2.2001 N. 4						
2010	--	2011	394.748,52	2012	--	2013
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE						
2.2.2.1047 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 2062 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )						
INTERVENTI RELATIVI AL CONTROLLO, ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E ALLA REPRESSIONE DEGLI ABUSI						
EDILIZI - UTILIZZO OBLAZIONI E MINORI SPESE DEI COMUNI						
ART. 32 , COMMA 33 , D.L. 30.9.2003 N. 269 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 29.10.2004 N. 26						
2010	--	2011	995,43	2012	--	2013
CAPITOLO S/ 2063						
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI - DI PARTE CAPITALE						
ART. 167 , COMMA 6 , DECRETO LEGISLATIVO 22.1.2004 N. 42						
2010	--	2011	11.657,60	2012	--	2013
TOTALE: 2.2.2.1047						
2010	--	2011	12.653,03	2012	--	2013
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE						
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 2495						
SPESE PER LA PROSECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA						
NEI BACINI MONTANI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879 - RIPRISTINO FONDI						
STATALI DISIMPEGNATI						
ART. 2 , COMMA 1 , L. 1.12.1986 N. 879 , ART. 19 , COMMA 4 , L.R. 28.11.1997 N. 36						
2010	--	2011	11.480.306,56	2012	--	2013
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO						
2.4.1.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 2534						
SPESE PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA E AL MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE E DELLA						
ACQUE MINERALI, TERMALI E DI SORGENTE - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE						
ART. 4 , COMMA 6 , L.R. 23.7.2009 N. 12						
2010	--	2011	12.215,16	2012	--	2013
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO						
2.4.1.2060 GESTIONE - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 2321						
RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA SULLE TARIFFE PREVISTE PER						
ISTRUTTORIE CONNESSE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE						
ART. 3 , COMMA 7 , L.R. 4.6.2009 N. 11						
2010	--	2011	897.201,16	2012	--	2013

=====

		TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)					

=====

(CONTINUA)

## CAPITOLO S/ 2329

RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA SULLE TARIFFE PREVISTE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO CONNESSE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - REISCRIZIONE SOMME E MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE  
ART. 3 , COMMA 7 , L.R. 4.6.2009 N. 11

	2010	--		2011	15.476,39		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

=====

## TOTALE: 2.4.1.2060

	2010	--		2011	912.677,55		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO  
2.4.2.1053 BONIFICHE SITI - SPESE D' INVESTIMENTO

## CAPITOLO S/ 2455

SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO REGIONALE - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE  
, ART. 20 BIS , COMMA 1 , L.R. 18.8.1986 N. 35 , ART. 18 , COMMI 16 , 17 , 18 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 3 , COMMA 27 , L.R. 29.12.2010 N. 22

	2010	--		2011	858.384,87		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: MOBILITA' LOCALE  
3.7.1.1067 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 3943

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D' INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E L' ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) DI DATA 5 AGOSTO 2005 - REISCRIZIONE FONDI STATALI  
L.R. 25.10.2004 N. 25

	2010	--		2011	20.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: PROTEZ. CIVILE E RICOSTRUZIONE  
3.9.2.1072 RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE - SPESE D' INVESTIMENTO

## CAPITOLO S/ 9621

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

	2010	--		2011	322.334,05		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE  
3.10.1.2005 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 2407

SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE NONCHE' DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE  
ART. 5 , COMMA 43 , L.R. 23.7.2009 N. 12

	2010	--		2011	12.395,41		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

=====

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
(CONTINUA)							
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI				FUNZIONE: RETE STRADALE E AUTOSTRADALE			
4.1.1.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 1111				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
CONFERIMENTI A FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ART. 208 , COMMA 4 , DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992 N. 285							
2010	--	2011	1.268,21	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3906				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
EROGAZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DEGLI INDENNIZZI PER LA MAGGIORE USURA DELLA STRADA ART. 66 , COMMA 5 , L.R. 21.10.1986 N. 41							
2010	--	2011	214.405,84	2012	--	2013	--
TOTALE: 4.1.1.1074							
2010	--	2011	215.674,05	2012	--	2013	--
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI				FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE			
4.8.2.1086 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3858							
INTERVENTI A FAVORE DELL' INNOVAZIONE NEI SETTORI DEI TRASPORTI, LOGISTICA E INFRASTRUTTURE IMMATERIALI ART. 19 , L.R. 10.11.2005 N. 26 COME MODIFICATO DA ART. 4 , COMMA 107 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	260.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI			
5.4.1.5045 CULTURE MINORITARIE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5582							
INTERVENTI FINALIZZATI A RENDERE EFFETTIVO L' USO ORALE E SCRITTO DELLE LINGUE AMMESSE A TUTELA - REISCRIZIONE FONDI STATALI ART. 9 , COMMI 1 , 2 , ART. 15 , COMMA 1 , L. 15.12.1999 N. 482 , ART. 6 , COMMI 25 , 26 , 27 , L.R. 14.8.2008 N. 9							
2010	--	2011	78.160,43	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI			
5.4.2.5045 CULTURE MINORITARIE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 5586				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE SOMME NON UTILIZZATE - COMITATO PARITETICO ART. 3 , L. 23.2.2001 N. 38 ; D.P.R. 27.2.2002 N. 65							
2010	--	2011	13.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA A1		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
------------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE  
6.1.2.5059 EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3420

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI E LORO CONSORZI, NONCHE' A ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE

ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	59.060,30	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

FINALITA': SANITA' PUBBLICA FUNZIONE: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
7.1.1.1131 SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4362

ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ART. 8 , L.R. ASS. 2011 , L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 3 , LETTERA D ) , L.R. 17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 9 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , L.R. 26.3.2009 N. 7 , ART. 9 , COMMA 3 , ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 8 , COMMI 12 , 28 , 30 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	1.076.681,83	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 4384

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALLA MOBILITA' DAL 2005 AL 2010 - ANTICIPAZIONE FONDI

L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 3 , LETTERA D ) , L.R. 17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 9 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , L.R. 26.3.2009 N. 7 , ART. 9 , COMMA 3 , ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12

2010	--	2011	35.000.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

=====

TOTALE: 7.1.1.1131

2010	--	2011	36.076.681,83	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

=====

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 )							
(CONTINUA)							
FINALITA': SANITA' PUBBLICA				FUNZIONE: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE			
7.1.2.1135 STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 4382				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
RESTITUZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE REGIONALI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PER LA VENDITA DEI BENI GIA' DI PROPRIETA' DELLE AZIENDE STESSE PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO							
ART. 1, COMMI 27 E 27 BIS L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 23.8.2002 N. 23							
2010	--	2011	1.394.936,17	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': SANITA' PUBBLICA				FUNZIONE: INT.INTEGR.SANITA' VETERINARI			
7.2.1.1134 SANITA' VETERINARIA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4553				SPESA PER IL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E IL COORDINAMENTO DEL PIANO RESIDUI			
ART. 7 , DECRETO LEGISLATIVO 19.11.2008 N. 194 , ART. 8 , COMMA 9 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 1 , DECRETO LEGISLATIVO 19.11.1998 N. 432 , 5, COMMA 1, LETTERA B), 5, COMMA 2, LETTERA B) DECRETO LEGISLATIVO 19.11.1998 N. 432 (ABROGATO)							
2010	--	2011	50.803,12	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE				FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE			
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3231				INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA IN CONTO CAPITALE - REISCRIZIONE FONDI STATALI			
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA A ) , ART. 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 3 , COMMI 73 , 79 , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	168.779,90	2012	--	2013	--
=====							
CAPITOLO S/ 3273				FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - FONDI REGIONALI			
ART. 10 , COMMA 1 BIS , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6							
2010	--	2011	657.010,80	2012	--	2013	--
=====							
CAPITOLO S/ 3345				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
CONTRIBUTI AI COMUNI E AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - COFINANZIAMENTO REGIONALE							
ART. 4 , COMMI 46 , 48 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	2.995.387,50	2012	--	2013	--
=====							
TOTALE: 8.4.2.1144							
2010	--	2011	3.821.178,20	2012	--	2013	--
=====							

=====

TABELLA A1		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
------------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: LAVORO  
8.5.1.1146 POLITICHE ATTIVE E TUTELA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4681

SOSTEGNO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE PROMUOVONO PROGETTI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L' UTILIZZO DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI  
ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 9 , COMMA 42 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 9 , COMMA 24 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	102.721,85	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI  
9.1.1.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1731

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO DEL MINOR GETTITO DELL' IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE  
ART. 12 , COMMA 24 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 10 , COMMA 20 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 10 , COMMA 46 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	249.429,58	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 1739

TRASFERIMENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI PER L' ANNO 2011  
ART. 10 , COMMI 5 , 6 , 10 , 13 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	20.240.515,52	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

TOTALE: 9.1.1.1153

2010	--	2011	20.489.945,10	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI  
9.1.1.1159 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2980

DEVOLUZIONE AI COMUNI MONTANI DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI  
ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA P ) , L.R. 15.5.2000 N. 12

2010	--	2011	3.110,00	2012	--	2013	--
------	----	------	----------	------	----	------	----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO  
10.3.2.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1494

SPESE PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI E DI SPAZI DA DESTINARE A PARCHEGGI PER LE SEDI ISTITUZIONALI ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI SOCIETARIE, NELL' AMBITO DEL PROGETTO STRAORDINARIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE  
ART. 7 , COMMA 36 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 24.5.2004 N. 17 E DA ULTIMO INTEGRATO DALL' ART. 7 , COMMA 48 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2010	--	2011	242.874,37	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 1496							
SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE, NONCHE' PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITA', PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI E ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI							
ART. 1 , L.R. 14.10.1965 N. 20 , ART. 53 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 , L.R. 22.12.1971 N. 57							
2010	--	2011	8.735.926,31	2012	--	2013	--
-----							
TOTALE: 10.3.2.1168							
2010	--	2011	8.978.800,68	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9681							
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	7.000.000,00	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9680							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B ) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	8.526.713,52	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.5069 COMPENSAZIONI CONTABILI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9649							
FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE DA EFFETTUARE NELL' ANNO IN RELAZIONE A FONDI STATALI, CORRISPONDENTE ALLE MAGGIORI ENTRATE ACCERTATO NELL' ANNO PRECEDENTE							
ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA 0 ) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	4.823.067,13	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9684							
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE							
2010	--	2011	7.000.000,00	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9683							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE							
2010	--	2011	7.000.000,00	2012	--	2013	--
-----							

=====

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
--	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
 11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 491

SPESE PER LA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DI UN CONTO CORRENTE POSTALE E PER GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA REGIONALE  
 ART. 7 , COMMA 52 , L.R. 20.8.2007 N. 22

2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
 11.3.1.1184 IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 490

SPESE PER LA CONVENZIONE CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI  
 ART. 7 , COMMA 50 , L.R. 20.8.2007 N. 22

2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 1452

SPESE PER IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI  
 ART. 4 , COMMA 92 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2010	--	2011	200.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 11.3.1.1184

2010	--	2011	240.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9645

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL' ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 20  
 ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , ART. 14 , COMMA 30 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	1.105.256,36	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: ENTI E AGENZIE  
 11.4.1.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2323

TRASFERIMENTO AD ARPA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI AIA  
 ART. 6 , COMMA 25 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2010	--	2011	84.395,52	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TABELLA A1 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 2355							
FINANZIAMENTO ALL' ARPA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE - UTILIZZO SOMME NON UTILIZZATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' DELL' ARPA E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLA ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE							
ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 16 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA C ) , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	1.227.700,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 11.4.1.1192							
2010	--	2011	1.312.095,52	2012	--	2013	--
FINALITA': PARTITE DI GIRO FUNZIONE: ALTRE PARTITE DI GIRO							
12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CAPITOLO S/ 1166 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE - MINORI ENTRATE TASSE AUTOMOBILISTICHE							
ART. 23 , DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 504							
2010	--	2011	5.764.317,67	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1740							
DEVOLUZIONE AI COMUNI DELL' ADDIZIONALE COMUNALE OPZIONALE ALL' IRPEF VERSATA SULLA CONTABILITA' SPECIALE N. 1905 APERTA PRESSO LA SEZIONE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE							
ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 11.9.2000 N. 18							
2010	--	2011	5.471,76	2012	--	2013	--
TOTALE: 12.2.4.3480							
2010	--	2011	5.769.789,43	2012	--	2013	--

TABELLA A2 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
3.1.105 INTERESSI ATTIVI PARTECIPAZIONI E OBBLIGAZIONI							
CAPITOLO E/ 770							
ENTRATE DERIVANTI DA AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE							
2010	--	2011	4.370.228,00	2012	---	2013	---
3.2.92 PROVENTI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL BUR							
CAPITOLO E/ 708							
PROVENTI DERIVANTI DALLE INSERZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)							
2010	--	2011	-100.000,00	2012	-345.000,00	2013	-345.000,00
3.2.94 ALTRI PROVENTI							
CAPITOLO E/ 1792							
ENTRATE RELATIVE A SOMME VERSATE A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE							
ART. 10 , COMMI 32 , 33 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	400.000,00	2012	400.000,00	2013	400.000,00
3.2.121 ENTRATE DERIVANTI A TITOLO DI SANZIONE							
CAPITOLO E/ 965							
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE COMMINATE PER IL MANCATO, RITARDATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 DELLA L.R. N. 27/2007 CONCERNENTE "DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI PROMOZIONE E VIGILANZA DEL COMPARTO COOPERATIVO" DI SPETTANZA DELLA REGIONE							
ART. 24 , COMMA 7 , L.R. 3.12.2007 N. 27							
2010	--	2011	247,50	2012	--	2013	--
CAPITOLO E/ 1220 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
RIENTRI DAI COMUNI DI SOMME DERIVANTI DA MINORI SPESE RELATIVE A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI							
ART. 11 , COMMA 1 BIS , L.R. 29.10.2004 N. 26 , ART. 4 , L.R. ASS. 2011							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
TOTALE: 3.2.121							
2010	--	2011	247,50	2012	--	2013	--
3.2.123 TASSE, CONTRIBUTI E DIRITTI							
CAPITOLO E/ 963							
ENTRATE DERIVANTI DAI VERSAMENTI EFFETTUATI DAGLI ENTI COOPERATIVI PER ONERI INERENTI L' ATTIVITA' DI VIGILANZA							
ART. 24 , COMMI 5 , 6 , L.R. 3.12.2007 N. 27							
2010	--	2011	-48.350,00	2012	--	2013	--

TABELLA A2 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 )							
(CONTINUA)							
3.2.131 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI							
CAPITOLO E/ 1084							
ENTRATE DERIVANTI DALLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 39/2009 D.L. 28.4.2009 N. 39 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 24.6.2009 N. 77							
2010	--	2011	5.925.162,31	2012	--	2013	--
CAPITOLO E/ 1121							
RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER L' ACQUISTO DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 4 , COMMA 22 , L.R. 12.9.2001 N. 23							
2010	--	2011	-900.000,00	2012	-900.000,00	2013	-900.000,00
CAPITOLO E/ 1155							
ENTRATE DA RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI EROGATI ALLA PROVINCE AI SENSI DELL' ARTICOLO 15 DELLA L.R. 13/2001 ART. 4 , COMMI 17 , 21 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	350.085,43	2012	--	2013	--
CAPITOLO E/ 1214 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
RIENTRI DALLE AZIENDE SANITARIE RELATIVI AI FONDI PER I RINNOVI CONTRATTUALI DEL PERSONALE NON UTILIZZABILI ED AGLI UTILI PREGRESSI ANTERIORI ALL'ANNO 2010 L.R. ASS. 2011							
2010	--	2011	38.000.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO E/ 1237 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
RIENTRI DA ARPA							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 3.2.131							
2010	--	2011	43.405.247,74	2012	-900.000,00	2013	-900.000,00
4.5.164 RIENTRI DI SPESE RENDICONTABILI ALLO STATO O ALLA UE							
CAPITOLO E/ 1233 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
RIMBORSO DI SPESE RENDICONTATE ALLO STATO O ALLA UE RELATIVAMENTE A PROGRAMMI O PROGETTI COMUNITARI							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
6.1.201 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE							
CAPITOLO E/ 1187 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
ENTRATE DERIVANTI DA VERSAMENTI ANTICIPATI DALL' INPDAP A FRONTE DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN ESERCIZI SUCCESSIVI IN SEGUITO AL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTICOLO 12 COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 ART. 12 , COMMA 7 , D.L. 31.5.2010 N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 30.7.2010 N. 122							
2010	--	2011	350.000,00	2012	350.000,00	2013	350.000,00

TABELLA A2 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 )							
(CONTINUA)							
CAPITOLO E/ 1224				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
ENTRATE DERIVANTI DA SOMME RIMBORSATE ANTICIPATEMENTE DALL' INPDAP ALLA REGIONE IN RELAZIONE A LIQUIDAZIONI DI BUONUSCITE							
2010	--	2011	200.000,00	2012	200.000,00	2013	200.000,00
TOTALE: 6.1.201							
2010	--	2011	550.000,00	2012	550.000,00	2013	550.000,00
6.3.261 ALTRE PARTITE DI GIRO							
CAPITOLO E/ 1077				( MODIFICA DENOMINAZIONE )			
RIMBORSI SU FONDI ISCRITTI A BILANCIO REGIONALE IN RELAZIONE A STRAORDINARI E MISSIONI DEL PERSONALE REGIONALE							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--

TABELLA A3 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
2.1.15ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO							
CAPITOLO E/ 399							
ACQUISIZIONE DI FONDI STATALI PER LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CELIACHIA DEGLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE							
ART. 5 , COMMA 2 , L. 4.7.2005 N. 123							
2010	--	2011	12.000,00	2012	--	2013	--
2.1.26ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI							
CAPITOLO E/ 1199 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A FAVORE DEI COMUNI PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ENTRATE CORRENTI							
ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
2.1.207 ASSEGNAZIONI COMPENSATIVE DELLO STATO							
CAPITOLO E/ 1131 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI DATORI DI LAVORO, AI LAVORATORI AUTONOMI, NONCHE' ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, PER LE SPESE SOSTENUTE NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO DI PROTEZIONE CIVILE							
ART. 17 , COMMA 1 , L. 23.8.1988 N. 400 , ARTT. 9 , 10 , D.P.R. 8.2.2001 N. 194							
2010	--	2011	69.585,51	2012	--	2013	--
2.1.272 ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE							
CAPITOLO E/ 2812							
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER ASSISTENZA TECNICA							
ARTT. 60 , 61 , L. 27.12.2002 N. 289							
2010	--	2011	-64.434,40	2012	--	2013	--
4.2.27ASSEGNAZIONI PER IL SETTORE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI							
CAPITOLO E/ 1194 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A FAVORE DELLE PROVINCE PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
CAPITOLO E/ 1195 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A FAVORE DEI COMUNI PER I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ART. 32 , L. 17.5.1999 N. 144							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
TOTALE: 4.2.27							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--

=====

TABELLA A3		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
------------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

## 4.2.34ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' EDILIZIA

## CAPITOLO E/ 398

ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI PLURIENNALI DALLO STATO VINCOLATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"  
ART. 54 , DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112 , ART. 4 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2007 N. 22

2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
2018 - 2019		-434.939,34						

=====

## 4.2.77ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

## CAPITOLO E/ 812

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE  
ARTT. 60, 61, L. 27.12.2002 N. 289 , ART. 21 , L.R. 8.8.2007 N. 21

2010	--	2011	-6.150.000,00	2012	-4.800.000,00	2013	-4.000.000,00	
		2011	-6.150.000,00	2012	-4.800.000,00	2013	-4.000.000,00	
		2014	-2.650.000,00	2015	-200.000,00			

=====

## 4.2.273 ALTRE ASSEGNAZIONI DALLO STATO E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

## CAPITOLO E/ 19

ACQUISIZIONE DALLO STATO NELL' AMBITO DEL PROGETTO "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI"  
ART. 73 , COMMA 1 , L. 28.12.2001 N. 448

2010	--	2011	39.947,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

## 4.3.39 ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI

## CAPITOLO E/ 31

ACQUISIZIONI DI FONDI DALL' AUTORITA' DI PAGAMENTO DI INTERREG ITALIA - AUSTRIA 2007 - 2013 -SMALL PROJECT FUND

2010	--	2011	5.449,50	2012	--	2013	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

=====

## 6.3.202 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI

## CAPITOLO E/ 995

RIMBORSO EROGAZIONI CONCESSE IN VIA ANTICIPATA AI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007 - 2013 RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE  
ART. 36 , L.R. 21.7.2008 N. 7

2010	--	2011	-3.500.000,00	2012	-3.500.000,00	2013	-3.500.000,00	
------	----	------	---------------	------	---------------	------	---------------	--

=====

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA  
1.1.1.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 6866

CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER TENUTA LIBRI GENEALOGICI, REGISTRI ANAGRAFICI E CONTROLLI FUNZIONALI BESTIAME E ACQUISTO ATTREZZATURE - FONDI STATALI - DLGS 143/97

2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

TABELLA A3 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)								
(CONTINUA)								
CAPITOLO S/ 6886								
SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI E COMITATI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997 PUNTO 3), LETT. A), ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23								
	2010	-11.143,94	2011	--	2012	--	2013	
TOTALE: 1.1.1.1009								
	2010	-11.143,94	2011	30.000,00	2012	--	2013	
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA 1.1.2.1007 RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' - SPESE D' INVESTIMENTO								
CAPITOLO S/ 6412								
ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INTERVENTI PER CONCESSIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLA PERONOSPORA DELLA VITE L. 30.12.2008 N. 205								
	2010	-1.000,43	2011	--	2012	--	2013	
CAPITOLO S/ 6413 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )								
FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA - DLGS 143/1997								
	2010	--	2011	11.143,94	2012	--	2013	
CAPITOLO S/ 6414 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )								
FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA - DLGS 102/2004 ART. 5 COMMA 2 B)								
	2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013	
CAPITOLO S/ 6867 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )								
FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA - L. 205/2008								
	2010	--	2011	1.000,43	2012	--	2013	
CAPITOLO S/ 7115								
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E RICADENTI IN ZONE DELIMITATE CON DECRETI DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ART. 5 , COMMA 2 , LETTERA B ) , DECRETO LEGISLATIVO 29.3.2004 N. 102								
	2010	-150.000,00	2011	--	2012	--	2013	
TOTALE: 1.1.2.1007								
	2010	-151.000,43	2011	162.144,37	2012	--	2013	
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE 1.6.1.1036 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI								
CAPITOLO S/ 6256								
RISORSE ITTICHE - STUDI E ASSISTENZA TECNICA - FONDI STATALI ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 16.7.2010 N. 12 , ART. 2 , L.R. ASS. 2011								
	2010	--	2011	80.000,00	2012	--	2013	

=====

TABELLA A3 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
--	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE  
2.3.1.1049 GESTIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2472 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

FINANZIAMENTO AD ARPA PER LE ANALISI SULLE ACQUE MARINE COSTIERE SVOLTE NEL 2008 E NEL 2009 "PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELL' AMBIENTE MARINO COSTIERO PROSPICIENTE LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" - FONDI STATALI  
ART. 3 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 4.8.1989 N. 283 , ART. 3 , COMMA 9 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	246.913,56	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 2473

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO RELATIVO AL CONTROLLO QUALITATIVO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - FONDI STATALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA)  
ART. 3 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 4.8.1989 N. 283 , ART. 3 , COMMA 9 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	-246.913,56	2011	50.238,05	2012	--	2013	--	
------	-------------	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 2.3.1.1049

2010	-246.913,56	2011	297.151,61	2012	--	2013	--	
------	-------------	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE  
2.3.2.1049 GESTIONE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2273

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO RELATIVO AL CONTROLLO QUALITATIVO DELLE ACQUE MARINE COSTIERE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - FONDI STATALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA)  
ART. 3 , D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 4.8.1989 N. 283 , ART. 3 , COMMA 15 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	-50.238,05	2011	--	2012	--	2013	--	
------	------------	------	----	------	----	------	----	--

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO  
2.4.2.1053 BONIFICHE SITI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2433

FINANZIAMENTI PER L' EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE  
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 21.7.2004 N. 19

2010	-4.143.818,00	2011	--	2012	--	2013	--	
------	---------------	------	----	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 2461

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER L' EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE  
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 21.7.2004 N. 19

2010	--	2011	4.143.818,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 2462

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER L' EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE - FINANZIATE CON CONTRAZIONE DI MUTUO CON ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO  
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 21.7.2004 N. 19

2010	--	2011	7.252.075,71	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

TABELLA A3 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 2466							
FINANZIAMENTI PER L' EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE - FINANZIATE CON CONTRAZIONE DI MUTUO CON ONERE DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO							
ART. 1 , COMMA 3 , L. 9.12.1998 N. 426 , ART. 4 , COMMA 5 , L.R. 21.7.2004 N. 19							
2010	-7.252.075,71	2011	--	2012	--	2013	--
TOTALE: 2.4.2.1053							
2010	-11.395.893,71	2011	11.395.893,71	2012	--	2013	--
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE							
2.5.1.2017 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3102							
SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E DIDATTICO, PER L' ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL' AMBIENTE NATURALE NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT							
2010	-80.000,00	2011	--	2012	--	2013	--
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: PROTEZ. CIVILE E RICOSTRUZIONE							
3.9.1.1070 PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4111							
CONFERIMENTO AL FONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI DATORI DI LAVORO, NONCHE' ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, PER LE SPESE SOSTENUTE NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO DI PROTEZIONE CIVILE							
ART. 17 , COMMA 1 , L. 23.8.1988 N. 400 , ARTT. 9 , 10 , D.P.R. 8.2.2001 N. 194							
2010	--	2011	69.585,51	2012	--	2013	--
FINALITA': SANITA' PUBBLICA FUNZIONE: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE							
7.1.1.1131 SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4363							
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI GIA' INIZIATI DALL' AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA'							
ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	-58.480,00	2012	-41.600,00	2013	--
CAPITOLO S/ 4375							
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI GIA' INIZIATI DALL' AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' ALIAS - SIEG							
ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 4 , COMMA 2 , L.R. 9/2011							
2010	--	2011	58.480,00	2012	41.600,00	2013	-
TOTALE: 7.1.1.1131							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--

TABELLA A3 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
(CONTINUA)							
FINALITA': SANITA' PUBBLICA				FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE			
7.3.1.2026 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4512							
FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CELIACHIA DI RISTORATORI E ALBERGATORI							
ART. 5 , COMMA 2 , L. 4.7.2005 N. 123							
2010	--	2011	12.000,00	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE				FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE			
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3344							
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI COMUNI E AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - FONDI STATALI							
ART. 4 , COMMA 46 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
LIMITE 1							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
=====							
2018 - 2019		-434.939,34					
=====							
FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE				FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI			
9.1.1.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 6857							
CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER LE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI FONDI DLGS 143/1997							
2010	-30.000,00	2011	--	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI			
10.1.1.1165 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3038							
FONDO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - ASSISTENZA TECNICA							
ARTT. 60 , 61 , L. 27.12.2002 N. 289							
2010	--	2011	-64.434,40	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI			
10.1.2.1165 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3035							
INTERREG ITALIA - AUSTRIA 2007 - 2013 - SMALL PROJECT FUND							
ART. 1 , COMMA 1 , LETTERA B ) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083							
2010	--	2011	5.449,50	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE			
10.2.2.3461 ALTRI FONDI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9611							
FONDO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
ART. 21 , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ARTT. 60 , 61 , L. 27.12.2002 N. 289							
SPESA RIPARTITA							
2010	--	2011	-6.150.000,00	2012	-4.800.000,00	2013	-4.000.000,00
=====							
		2011	-6.150.000,00	2012	-4.800.000,00	2013	-4.000.000,00
		2014	-2.650.000,00	2015	-200.000,00		
=====							

TABELLA A3 ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)						
(CONTINUA)						
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 494						
SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE A SUPPORTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - FONDI STATALI						
ART. 2 , L. 24.6.1997 N. 196 , ART. 1 , COMMA 7 , L. 17.5.1999 N. 144 , L.R. 30.3.2001 N. 10						
2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013 --
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 594						
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO A SUPPORTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - FONDI STATALI						
ART. 1 , COMMA 7 , L. 17.5.1999 N. 144 , ART. 145 , COMMA 10 , L. 23.12.2000 N. 388						
2010	--	2011	-150.000,00	2012	--	2013 --
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
11.3.1.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S/ 6339						
RICERCA E SPERIMENTAZIONE - SIAGRI - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997						
ART. 7 , COMMA 23 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143						
2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013 --
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 542						
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" NELL' AMBITO DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA DELIBERA CIPE DEL 3 MAGGIO 2002, N. 36						
ART. 73 , COMMA 1 , L. 28.12.2001 N. 448 , ART. 8 , COMMA 29 , L.R. 29.1.2003 N. 1						
2010	--	2011	39.947,00	2012	--	2013 --
CAPITOLO S/ 6349						
SIAGRI - FONDI STATALI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 143/1997						
DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143						
2010	-50.000,00	2011	--	2012	--	2013 --
TOTALE: 11.3.2.1189						
2010	-50.000,00	2011	39.947,00	2012	--	2013 --
FINALITA': PARTITE DI GIRO FUNZIONE: ALTRE PARTITE DI GIRO						
12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
CAPITOLO S/ 990						
EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA DEL CONTRIBUTIVO CONCESSO AI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007 -2013 RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE						
ART. 36 , L.R. 21.7.2008 N. 7						
2010	--	2011	-3.500.000,00	2012	-3.500.000,00	2013 -3.500.000,00

=====

TABELLA A4 FONDI DI CUI AGLI ARTICOLI 18, 19 E 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2007, N.21							
RIEPILOGO VARIAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2011							

=====

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE  
10.2.1.1166 FONDO REGIONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9602

FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE  
ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21

2010	--	2011	1.968.312,50	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE  
10.2.1.3460 FONDO INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 8643

FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - PARTE CORRENTE  
L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21

2010	--	2011	2.250.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE  
10.2.2.1166 FONDO REGIONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9600

FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO - DI PARTE CAPITALE  
ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21

2010	--	2011	5.000.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE  
10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 8644

FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - DI PARTE CAPITALE  
L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21

2010	--	2011	5.262.000,00	2012	-1.000.000,00	2013	-1.000.000,00	
------	----	------	--------------	------	---------------	------	---------------	--

=====

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE  
10.2.2.3461 ALTRI FONDI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9611

FONDO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE  
ART. 21 , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ARTT. 60 , 61 , L. 27.12.2002 N. 289

SPESA RIPARTITA

2010	--	2011	-6.150.000,00	2012	-4.800.000,00	2013	-4.000.000,00	
		2011	-6.150.000,00	2012	-4.800.000,00	2013	-4.000.000,00	
		2014	-2.650.000,00	2015	-200.000,00			

=====

=====

| TABELLA A4 FONDI DI CUI AGLI ARTICOLI 18, 19 E 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2007, N.21 |

| RIEPILOGO VARIAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2011 |

=====

(CONTINUA)

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE  
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9685  
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE DI PARTE  
CORRENTE RECLAMATI DAI CREDITORI - FONDI REGIONALI  
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 8.8.2007 N. 21

-----

2010	--	2011	-2.725.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

-----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE  
10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9681  
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE  
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 8.8.2007 N. 21

-----

2010	--	2011	4.970.550,00	2012	-300.000,00	2013	-300.000,00	
------	----	------	--------------	------	-------------	------	-------------	--

-----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE  
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9680  
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE  
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B ) , L.R. 8.8.2007 N. 21

-----

2010	--	2011	5.713.075,96	2012	-1.190.000,00	2013	-1.180.000,00	
------	----	------	--------------	------	---------------	------	---------------	--

-----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE  
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9691  
ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI  
- RECLAMATI DAI CREDITORI  
ART. 77 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R.  
18.7.2005 N. 15

-----

2010	-3.334.853,87	2011	--	2012	--	2013	--	
------	---------------	------	----	------	----	------	----	--

-----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE  
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9684  
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE  
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 8.8.2007 N. 21

-----

2010	--	2011	7.260.548,68	2012	1.520.000,00	2013	2.931.991,86	
------	----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	--

-----





=====

| TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2) |

=====

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA  
1.1.1.1001 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6202

RISTORO, IN REGIME DI AIUTI DE MINIMIS, AI PESCATORI PER LA FUORIUSCITA PRECOCE DAL SETTORE DELLA PESCA, OVVERO AIUTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE SOCIO-ECONOMICA  
ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 14 , COMMA 6 , L.R. 29.12.2010 N. 22

-----

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 6284

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE E DELL' ACQUACOLTURA PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  
ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 28.12.2007 N. 30

-----

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 6860

ONERI DERIVANTI DALLE CONVENZIONI CON LE CAMERE DI COMMERCIO DELEGATE ALL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI UTENZA DEI MOTORI AGRICOLI  
ART. 12 , COMMA 24 , L.R. 12.2.1998 N. 3

-----

2010	--	2011	85.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

TOTALE: 1.1.1.1001

-----

2010	--	2011	285.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA  
1.1.1.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6831

CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA PER TENUTA LIBRI GENEALOGICI, REGISTRI ANAGRAFICI E CONTROLLI FUNZIONALI BESTIAME, ACQUISTO ATTREZZATURE, VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME E ATTIVITÀ CONNESSE - FONDI REGIONALI  
L. 29.6.1929 N. 1366 , ART. 1 , E ART. 2 , L.R. 8.7.1977 N. 34

-----

2010	--	2011	-30.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 6862

SPESE PER CONVENZIONI CON LE C.C.I.A.A. PER LA TENUTA DEGLI ALBI DEI VIGNETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA  
ART. 6 , COMMA 5 , L.R. 20.8.2003 N. 14

-----

2010	--	2011	43.500,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

TOTALE: 1.1.1.1009

-----

2010	--	2011	13.500,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

=====

| TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2) |

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA  
1.1.2.1001 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 7266  
AIUTI AGGIUNTIVI AD AZIENDE AGRICOLE PER SPESE CONNESSE ALL' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE  
(NITRATI)  
ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17

LIMITE 2

2010	--	2011	-1.000.000,00	2012	-1.000.000,00	2013	-1.000.000,00
2011 - 2029		-1.000.000,00					

LIMITE 3

2010	--	2011	1.000.000,00	2012	1.000.000,00	2013	1.000.000,00
2011 - 2030		1.000.000,00					

CAPITOLO S/ 7291 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE  
AGRICOLA, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  
ART. 1 , L.R. 20.11.1982 N. 80 , ARTT. 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , L.R. 17.1.1995 N. 4 , ART. 3 ,  
COMMA 12 , ART. 2 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	4.000.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

TOTALE: 1.1.2.1001

2010	--	2011	4.000.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA  
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 6023  
INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO DEGLI STORICI TERRAZZAMENTI SUL COSTONE CARSICO TRIESTINO  
AFFIDATI IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA  
ART. 2 , COMMA 17 , L.R. 30.12.2009 N. 24

2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 6573

INTERVENTI DI URGENZA PER OPERE E LAVORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,  
AGROALIMENTARI E FORESTALI  
ART. 1 , L.R. 29.12.1976 N. 69

2010	--	2011	153.588,46	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TOTALE: 1.1.2.1003

2010	--	2011	203.588,46	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA  
1.1.2.1005 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 6823  
FINANZIAMENTI INTEGRATIVI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE)  
N. 1698/2005  
ART. 3 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2008 N. 17 ; ART. 7 , COMMA 152 , L.R. 23.1.2007 N. 1 ; ART. 11 ,  
COMMA 28 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	4.000.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2 )							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA							
1.1.2.1007 RIPRISTINO DANNI DA CALAMITA' - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 6410							
FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LE EMERGENZE IN AGRICOLTURA							
ART. 1 , COMMI 1 , 2 , ART. 2 , COMMI 1 , 3 , 3 BIS , L.R. 13.8.2002 N. 22 , ART. 14 , COMMI 1 , 3 , L.R. 25.8.2006 N. 17 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 25.8.2006 N. 17 COME SOSTITUITO DA ART. 2 , COMMA 7 , L.R. 14.8.2008 N. 9 , ART. 2 , COMMA 19 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	3.068.902,50	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6703							
FINANZIAMENTO PER RISTORO DANNI DA GELO DEL DICEMBRE 2009 ALLE COLTIVAZIONI DI ACTINIDIA							
ART. 2 , COMMA 7 , L.R. 16.7.2010 N. 12							
2010	-68.902,50	2011	--	2012	--	2013	--
TOTALE: 1.1.2.1007							
2010	-68.902,50	2011	3.068.902,50	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA							
1.1.2.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 6466							
SPESE PER L' ACQUISTO DI MEZZI SPECIALI							
ART. 7 , COMMA 44 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	200.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO							
1.2.2.1011 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 1370 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
CONFERIMENTI AL FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI AZIENDALI							
ART. 79 , COMMA 4 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 7 , COMMA 44 , L.R. 29.1.2003 N. 1							
2010	--	2011	2.500.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 8730							
FINANZIAMENTI AGEVOLATI EX ART 50 LR 12/2002							
ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 7 , COMMA 44 , L.R. 29.1.2003 N. 1							
2010	--	2011	250.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 1.2.2.1011							
2010	--	2011	2.750.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA B		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI  
1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9188

SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE NONCHE' SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI

ART. 84 , COMMA 1 BIS , L.R. 5.12.2005 N. 29 , ART. 12 , L.R. 6.11.2006 N. 21 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 86 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 174 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 108 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 6 , COMMA 19 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 84 , COMMA 5 , L.R. 5.12.2005 N. 29 , ART. 8 , COMMA 25 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 37 , L. 25.7.1952 N. 949 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , L. 7.8.1971 N. 685 , ART. 53 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 70 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 22 , COMMI 11 , 12 , L.R. 22.4.2002 N. 12 , ART. 2 , COMMA 4 , L.R. 24.5.2004 N. 16 , ART. 12 , COMMA 8 , L.R. 26.10.2006 N. 20 , ART. 6 , COMMA 62 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 6 , COMMA 86 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 15 , COMMI 2 , 3 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 15 , L.R. 10.11.2005 N. 26

2010	--	2011	1.235.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI  
1.3.1.5037 PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9046

CONTRIBUTI PER SOSTENERE L' ORGANIZZAZIONE E L' ATTUAZIONE DI SPECIFICHE MANIFESTAZIONI CULTURALI DI RILEVANZA TURISTICA REGIONALE PROMOSSE DALLA PRO LOCO DI SESTO AL REGHENA

ART. 6 , COMMA 59 BIS , L.R. 26.1.2004 N. 1

2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 9187

FINANZIAMENTO ALL' AGENZIA TURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L' ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE

ART. 6 , COMMA 79 , L.R. 21.7.2006 N. 12

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 9238

CONTRIBUTO ANNUO ALL' ASSOCIAZIONE FRA LE PRO-LOCO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER PROMUOVERE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI - INTERVENTI REALIZZATI TRAMITE LA "TURISMO FVG"

ART. 31 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 8 , COMMA 138 , L.R. 18.1.2006 N. 2 ; ART. 32 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 8 , COMMA 140 , L.R. 18.1.2006 N. 2 ; ART. 49 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2003 N. 18 ; ART. 7 , COMMA 80 , L.R. 29.1.2003 N. 1 COME SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 106 , L.R. 18.1.2006 N. 2 E INTEGRATO DALL' ART. 7 , COMMA 103 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

TOTALE: 1.3.1.5037

2010	--	2011	220.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI  
1.3.2.1018 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9146

FINANZIAMENTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (CAT) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZI, SINGOLE O ASSOCIATE, PER L' EFFETTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO, NONCHE' PER LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

ART. 100 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2005 N. 29 COME MODIFICATO DA ART. 7 , COMMA 98 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 101 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2005 N. 29

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

=====

TABELLA B		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2 )	
-----------	--	------------------------------	--

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9310 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

CONFERIMENTO AL FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA  
 ART. 13 , COMMA 55 , L.R. 3.7.2000 N. 13 SECONDO PERIODO, ART. 76 , COMMA 10 , L.R. 5.12.2003 N. 18

2010	--	2011	7.000.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 9322

FINANZIAMENTI AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA DA DESTINARE A CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FORMA ATTUALIZZATA, PER L' ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE, DELLA DURATA MASSIMA DI SETTE ANNI, A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE, DI SERVIZI E DI STUDI PROFESSIONALI, PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL' AMMODERNAMENTO DEGLI ESERCIZI, DEI MAGAZZINI E DEGLI UFFICI E ALL' ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' NONCHE' AL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI  
 ART. 76 , COMMA 10 , L.R. 5.12.2003 N. 18 , ART. 95 , COMMA 1 E ART. 96 , COMMA 1 , L.R. 5.12.2005 N. 29 IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL' ART. 110 , COMMA 19 E ART. 110 , COMMA 20 , L.R. 5.12.2005 N. 29

2010	--	2011	500.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TOTALE: 1.3.2.1018

2010	--	2011	7.600.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI  
 1.3.2.1020 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9237

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L' AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE  
 ART. 109 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 140 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2010	--	2011	130.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 9274

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL' ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE  
 ART. 161 , COMMA 4 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2010	-51.311,82	2011	--	2012	--	2013	--
------	------------	------	----	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 9367

CONTRIBUTI PER L' ADEGUAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L' AMMODERNAMENTO E L' ARREDAMENTO DEI LOCALI DESTINATI ALL' ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST  
 ART. 82 BIS, L.R. 16.1.2002 N. 2

2010	--	2011	300.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 9383

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI COSTIERI PER L' ABBATTIMENTO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO E ALLO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEL MATERIALE SPIAGGIATO  
 ART. 5 , COMMA 70 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 32 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	400.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TOTALE: 1.3.2.1020

2010	-51.311,82	2011	830.000,00	2012	--	2013	--
------	------------	------	------------	------	----	------	----

TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2 )							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE				FUNZIONE: COMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI			
1.3.2.5037 PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9269							
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' AMPLIAMENTO DI IMMOBILI DA UTILIZZARSI QUALI SEDI DELLE SCUOLE DI ALPINISMO, DI SPELEOLOGIA E DI SCI							
ART. 160 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 6 , COMMA 100 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	400.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9912							
CONTRIBUTO AL COMUNE DI GRADO PER LA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMALE DI GRADO							
ART. 5 , COMMI 53 , 55 , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	300.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 1.3.2.5037							
2010	--	2011	700.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE				FUNZIONE: COOPERAZIONE			
1.4.1.1024 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 8771							
SPESE PER LA REVISIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE COOPERATIVE, PER L' ISTITUZIONE DEI CORSI PER REVISORI DI COOPERATIVE E PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE, NONCHE' PER I COMPENSI E PER LE SPESE DEI COMMISSARI LIQUIDATORI QUANDO MANCHI O SIA INSUFFICIENTE L' ATTIVO							
ARTT. 14 , 24 , COMMA 1 , 25 , L.R. 3.12.2007 N. 27							
2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 8772							
FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE IMPRESE COOPERATIVE							
ART. 32 , L.R. 3.12.2007 N. 27							
2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 1.4.1.1024							
2010	--	2011	175.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE				FUNZIONE: COOPERAZIONE			
1.4.2.1026 COOPERAZIONE SOCIALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 8797							
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO - DOMANDE PREGRESSE AL 1 LUGLIO 2002							
ART. 7 , COMMA 49 , L.R. 29.1.2003 N. 1							
LIMITE 1							
2010	--	2011	-49.072,62	2012	-33.348,92	2013	--
			2011	-49.072,62	2012	-33.348,92	

=====

TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI  
 1.5.1.1027 AGEVOLAZIONI CARBURANTI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1920

RIMBORSO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DEI CONTRIBUTI SULL' ACQUISTO DI CARBURANTE EROGATI IN VIA ANTICIPATA AI CITTADINI BENEFICIARI  
 ART. 10 , COMMA 1 , ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 11.8.2010 N. 14

2010	--	2011	2.725.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI  
 1.5.1.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 501

AZIONI A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DEGLI ESERCENTI DI GENERI DI MONOPOLIO  
 ART. 17 BIS , L.R. 4.6.2009 N. 11

2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 1193

FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA CARNIA, DEL FRIULI OCCIDENTALE, DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE E DEL TORRE, NATISONE E COLLIO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO  
 ART. 2, COMMA 27, L.R. 16.7.2010 N. 12

2010	--	2011	300.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 1.5.1.1028

2010	--	2011	320.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI  
 1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4038

FINANZIAMENTO AL GRUPPO AZIONE LOCALE (GAL) CARSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MASTERPLAN FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI CONNESSE ALLA PRODUZIONE DEL VINO PROSECCO E ALLE ATTIVITA' DI CARATTERE ARTIGIANALE, TURISTICO E SOCIALE CORRELATE  
 ART. 2, COMMA 31, L.R. 16.7.2010 N. 12

2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 6016

SPESE PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE NONCHE' PER LE ANALISI PROVE TECNICHE DI CONTROLLO DI QUALITA'  
 ART. 2 , COMMI 37 , 38 , L.R. 30.12.2009 N. 24

2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 9085

CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA PER L' ATTUAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE  
 ART. 6 , COMMA 100 , L.R. 2.2.2005 N. 1

2010	--	2011	-30.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2 )							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 9174							
CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER L' ATTUAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE A FAVORE DEL SISTEMA PRODUTTIVO							
ART. 6 , COMMA 100 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	-100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9190 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
INTERVENTI AVVALENDOSI DI "TURISMO FVG" PER PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI							
ART. 6 , COMMA 56 , L.R. 26.1.2004 N. 1							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9198 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
FINANZIAMENTI ALL' ASSOCIAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA FILM COMMISSION PER IL SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA, PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI FINANZIAMENTO E PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE, MEDIANTE LA DOTAZIONE DEL FONDO DENOMINATO FILM FUND							
ART. 7 , COMMA 82 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 9 , COMMA 1 , ART. 10 , COMMI 2 , 3 , L.R. 6.11.2006 N. 21							
2010	--	2011	140.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9207							
FINANZIAMENTI ALL' ASSOCIAZIONE FONDO PER L' AUDIOVISIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA , PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI FINANZIAMENTO E PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE, MEDIANTE LA DOTAZIONE DEL FONDO DENOMINATO FONDO REGIONALE PER L' AUDIOVISIVO							
ART. 7 , COMMA 77 , L.R. 29.1.2003 N. 1 ; ART. 11 , COMMA 5 , L.R. 6.11.2006 N. 21							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9390							
INTERVENTI TRAMITE L' AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE PER PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI							
ART. 6, COMMA 56, L.R. 26.1.2004 N. 1							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 1.5.1.1033							
2010	--	2011	200.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI							
1.5.2.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 502							
CONTRIBUTI AI TITOLARI ESERCENTI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO PER FAVORIRE L' ACCESSO INFORMATICO DEI CITTADINI AI SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI							
ART. 17 TER , L.R. 4.6.2009 N. 11							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1435 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
CONFERIMENTO A FAVORE DEL F.R.I.E. PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE							
ART. 4 L. 23.1.1970 N. 8							
2010	--	2011	1.500.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA B		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

## CAPITOLO S/ 7808

CONTRIBUTI A FAVORE DEI "FONDI RISCHI" DEI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE AL FINE DI FAVORIRE LA CONVERGENZA DEGLI ORGANISMI OPERANTI AGLI OBIETTIVI DI BASILEA 2  
ART. 7 , COMMA 34 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2010	--	2011	1.400.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

## CAPITOLO S/ 9609

FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE - FUNZIONI DELEGATE ALLE C.C.I.A.A. NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ART. 44 , COMMA 1 , L.R. 4.3.2005 N. 4 , ART. 6 , COMMA 19 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 6 , COMMA 18 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 14 , COMMA 34 , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 3 , COMMA 56 , L.R. 23.7.2009 N. 12

2010	--	2011	3.474.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

## CAPITOLO S/ 9613

FONDO PER IL RISTORO DEI DANNI CONSEGUENTI A ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NON COPERTI DA ASSICURAZIONE SUBITI DA MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL FRULI VENEZIA GIULIA  
ART. 6 , COMMA 68 , L.R. 20.8.2007 N. 22

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

## TOTALE: 1.5.2.1028

2010	--	2011	6.574.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI  
1.5.2.1030 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

## CAPITOLO S/ 7620

CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE, A ENTI LOCALI E LORO CONSORZI NONCHE' AI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI APPRESTAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI MONTANI, COMPRESA L' EVENTUALE REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DARE IN LOCAZIONE, NONCHE' PER LA GESTIONE DELLE AREE STESSE NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA - FONDI REGIONALI  
ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 25.6.1993 N. 50 , ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 2 , COMMA 60 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	3.000.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

## CAPITOLO S/ 7944

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE INSEDIATI IN COMUNI DI CUI ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 828/82 - REISCRIZIONE FONDI STATALI  
ART. 10 , L. 11.11.1982 N. 828 , ART. 7 , COMMA 93 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 5 , COMMA 73 , ART. 7 , COMMI 7 , 8 , L.R. 28.12.2007 N. 30

2010	--	2011	-81.800,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

## TOTALE: 1.5.2.1030

2010	--	2011	2.918.200,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

=====

TABELLA B		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE  
1.6.1.1039 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 751

CONFERIMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO "FINEST SPA" PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2010	--	2011	58.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 6863

( MODIFICA DENOMINAZIONE )

ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BIO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI N. 20038/2009 ART. 59, L. 23.12.1999 N. 488

2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
------	----	------	----	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 7005

ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI ART. 6 , COMMA 5 , L.R. 24.5.2004 N. 16 LETT. A), B), C)

2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 9434

CONTRIBUTI AI COLLEGI GUIDE ALPINE-MAESTRI DI ALPINISMO E GUIDE SPELEOLOGICHE-MAESTRI DI SPELEOLOGIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE PER L' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SPECIALIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 138, COMMA 1, LETTERE A) E D) DELLA LEGGE REGIONALE 2/2002 ARTT. 122, 127, L.R. 16.1.2002 N. 2; ART. 138, COMMA 1 LETTERE A E D, ART. 159, COMMA 1, L.R. 16.1.2002 N. 2

2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

TOTALE: 1.6.1.1039

2010	--	2011	138.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE  
1.6.2.1036 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 791

FONDO PER LE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE PER INIZIATIVE REALIZZATE DALLA REGIONE NELL' AMBITO DI PROGRAMMI NAZIONALI, DELL' UNIONE EUROPEA E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ART. 1, COMMA 5 BIS L.R. 30.10.2000 N. 19

2010	--	2011	232.690,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 4253

CONTRIBUTI ANNUI ALL' ENTE TUTELA PESCA IN ARIIS DI RIVIGNANO A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE NONCHE' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA ART. 5 , COMMA 58 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2010	--	2011	60.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 7728

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PER FAVORIRE PROCESSI DI BREVETTAZIONE DI PRODOTTI PROPRI E PER L' ACQUISIZIONE DI MARCHI O BREVETTI ART. 22 , COMMA PRIMO , LETTERE C ) , D ) , L.R. 3.6.1978 N. 47

2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

TABELLA B ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 8020

CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI

ART. 21 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 22 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 23 , L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43, COMMA 1, L.R. 23.7.1984, N. 30, MODIFICATO DALL' ART. 219 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ARTT. 3 , 4 , L.R. 7.8.1985 N. 31 , ART. 14 , COMMA 18 , ART. 15 , COMMA 1 , LETTERA A ) , ART. 15 , COMMA 5 , LETTERA A ) , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 16 , COMMA 5 , LETTERA A ) , L.R. 11.8.2010 N. 14

2010	-125.926,42	2011	-1.874.073,58	2012	--	2013	--
------	-------------	------	---------------	------	----	------	----

=====

TOTALE: 1.6.2.1036

2010	-125.926,42	2011	-1.531.383,58	2012	--	2013	--
------	-------------	------	---------------	------	----	------	----

=====

TABELLA C ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 )							
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI							
2.1.1.1044 GESTIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2894							
SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI - DI PARTE CORRENTE							
ART. 4 , COMMI SECONDO , PRIMO , L.R. 18.2.1977 N. 8							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2960							
SPESE PER LE RETRIBUZIONI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHE' PER I RELATIVI ONERI RIFLESSI DELLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IVI COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE							
ART. 87 , COMMA 1 , ART. 88 , COMMI 1 , 4 , 5 , ART. 89 , L.R. 23.4.2007 N. 9 , DECRETO LEGISLATIVO 9.4.2008 N. 81 , ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , L.R. 26.2.1990 N. 9 , ARTT. 16 , 17 , DECRETO LEGISLATIVO 19.9.1994 N. 626							
2010	--	2011	650.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2961							
ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPONTO DALL' I.N.P.S. ALLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO							
ART. 87 , COMMA 1 , ART. 88 , COMMI 1 , 4 , 5 , ARTT. 89 , 105 , COMMA 10 , L.R. 23.4.2007 N. 9 , L. 3.2.1963 N. 77 , L. 6.8.1975 N. 427							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 2.1.1.1044							
2010	--	2011	780.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI							
2.1.1.15030 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2838							
SPESE PER I VIVAI FORESTALI							
ART. 30 , L.R. 23.4.2007 N. 9							
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI							
2.1.1.15031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2949							
SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICO-FORESTALI - SPESE CORRENTI							
R.D. 13.2.1933 N. 215 , ART. 1 , L.R. 27.11.1972 N. 55 , ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 1 , COMMA 11 , L.R. 13.11.2000 N. 20 , ART. 56 , COMMI 1 , 2 , ART. 105 , COMMA 7 , L.R. 23.4.2007 N. 9							
2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA C ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)							
(CONTINUA)							
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI							
2.1.2.1044 GESTIONE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2933							
SPESE PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IDONEI A PREVENIRE CALAMITA' NATURALI DIPENDENTI DA SITUAZIONI DI DISSESTO IDRAULICO - FORESTALE, NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI URGENZA PER OPERE E LAVORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE ED IRRIGAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 29 DICEMBRE 1976, N. 69 - SPESE D' INVESTIMENTO							
ART. 58 , COMMA 1 , L.R. 23.4.2007 N. 9							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI							
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2834							
FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA PROGETTAZIONE, L' ESECUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' FORESTALE							
ART. 6 , COMMA 39 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
2010	--	2011	341.500,00	2012	--	2013	--
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE							
2.2.1.1045 GESTIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3144							
CONTRIBUTI ALL' ENTE GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI							
ART. 84, COMMA 4, L.R. 30.9.1996 N. 42							
2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3146							
CONTRIBUTI ALL' ENTE GESTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI							
ART. 84, COMMA 4, L.R. 30.9.1996 N. 42							
2010	--	2011	60.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 4234							
CONTRIBUTI AI DISTRETTI VENATORI PER LE SPESE CONCERNENTI LA PREDISPOSIZIONE DEI PVD (PIANI VENATORI DISTRETTUALI)							
ART. 18 , COMMA 3 , LETTERE A ) , B ) , L.R. 6.3.2008 N. 6							
2010	--	2011	-1.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 4237							
CONTRIBUTO FORFETARIO AI DISTRETTI VENATORI PER L' ATTIVITA' DI SEGRETERIA E PRESIDENZA							
ART. 18 , COMMA 3 , L.R. 6.3.2008 N. 6							
2010	--	2011	-23.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 4313 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
SPESE PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI REGIONALI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA							
ART. 8 BIS , L.R. 6.3.2008 N. 6							
2010	--	2011	-10.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 2.2.1.1045							
2010	--	2011	66.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA C ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)						
(CONTINUA)						
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE						
2.2.1.1047 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI						
CAPITOLO S /3122						
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE BIOLOGICA DELL' ISOLA DELLA CONA, NELL' AMBITO DELLA RISERVA NATURALE DELLA FOCE DELL' ISONZO						
ART. 4, COMMA 40, L.R. 26.1.2004 N. 1						
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013 --
CAPITOLO S/ 3123						
SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOP E TERRENI DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA - SPESE CORRENTI						
ART. 84, COMMA 1, ART. 4, COMMA 2, L.R. 30.9.1996 N. 42, ART. 7, COMMA 1, L.R. 13.9.1999 N. 26, ART. 4, COMMA 5, L.R. 30.12.2008 N. 17						
2010	--	2011	300.000,00	2012	--	2013 --
CAPITOLO S/ 4236						
INDENNIZZO DANNI PATRIMONIO ZOOTECNICO						
ART. 11, L.R. 6.3.2008 N. 6						
2010	--	2011	6.830,00	2012	--	2013 --
CAPITOLO S/ 4258						
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PER LA COPERTURA RISCHI - FUNZIONI ASSEGNATE ALLE PROVINCE						
ART. 10, COMMA 2, LETTERA 0), ART. 40, L.R. 6.3.2008 N. 6						
2010	--	2011	500.000,00	2012	--	2013 --
TOTALE: 2.2.1.1047						
2010	--	2011	826.830,00	2012	--	2013 --
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE						
2.2.2.1047 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 3107						
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INVENTARIO DEI PRATI STABILI NATURALI DELLA PIANURA						
ART. 6, COMMA 7, ART. 6 BIS, L.R. 29.4.2005 N. 9, ART. 3, COMMA 4, L.R. 14.8.2008 N. 9						
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013 --
CAPITOLO S/ 3124						
SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOP E TERRENI DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA						
ART. 84, COMMA 1, ART. 4, COMMA 2, L.R. 30.9.1996 N. 42, ART. 7, COMMA 1, L.R. 13.9.1999 N. 26, ART. 4, COMMA 5, L.R. 30.12.2008 N. 17						
2010	--	2011	190.000,00	2012	--	2013 --
TOTALE: 2.2.2.1047						
2010	--	2011	200.000,00	2012	--	2013 --

=====

TABELLA C ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE  
2.2.2.1048 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4316

PROGETTO LIFE + NATURE & BIODIVERSITY 2009 CONSERVAZIONE DELL' ORSO BRUNO: AZIONI COORDINATE PER  
L' AREALE ALPINO E APPENNINICO (ARCTOS)  
REGOLAMENTO C.E.E. 1.1.2007 N. 614

	2010	--		2011	-50.559,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE  
2.3.1.1049 GESTIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2288

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI COMPITI DI CUI ALL' ARTICOLO 2, COMMA 2, LETT. C) DELLA L.R.  
16/2002, E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRAULICA E DELLE STRUTTURE DECENTRATE PER LA DIFESA  
DEL SUOLO - SPESE CORRENTI-  
ART. 4, COMMA 5, L.R. 12.9.2001 N. 23, ART. 2, COMMA 2, LETTERA C), L.R. 3.7.2002 N. 16,  
ART. 5, COMMA 8, L.R. 29.1.2003 N. 1, ART. 4, COMMA 23, L.R. 26.1.2004 N. 1

	2010	--		2011	75.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 2504

SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE E DEGLI ALVEI DEI CORSI D' ACQUA  
ART. 2, COMMA 2, LETTERA A), L.R. 3.7.2002 N. 16

	2010	--		2011	40.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

=====

TOTALE: 2.3.1.1049

	2010	--		2011	115.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE  
2.3.2.1049 GESTIONE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2289

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI COMPITI DI CUI ALL' ARTICOLO 2, COMMA 2, LETT. C) DELLA L.R.  
16/2002, E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRAULICA E DELLE STRUTTURE DECENTRATE PER LA DIFESA  
DEL SUOLO - SPESE D' INVESTIMENTO-  
ART. 4, COMMA 5, L.R. 12.9.2001 N. 23, ART. 2, COMMA 2, LETTERA C), L.R. 3.7.2002 N. 16,  
ART. 5, COMMA 8, L.R. 29.1.2003 N. 1, ART. 4, COMMA 23, L.R. 26.1.2004 N. 1

	2010	--		2011	30.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 2631

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO  
PREVISTE DAL PROGRAMMA INTEGRATO MEDITERRANEO, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO C.E.E. N. 2088 DEL 23  
LUGLIO 1985  
ART. 1, REGOLAMENTO C.E.E. 23.7.1985 N. 2088, ART. 2, COMMA 2, ART. 3, COMMA 3, LETTERA A),  
L.R. 27.12.1989 N. 40, ART. 48, COMMA 1, LETTERA A), L.R. 9.7.1990 N. 29

	2010	--		2011	3.334.853,87		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

TOTALE: 2.3.2.1049

	2010	--		2011	3.364.853,87		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

TABELLA C ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 )							
(CONTINUA)							
FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO				FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE			
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 921							
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI DI UDINE							
ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A ) , L.R. 3.7.2002 N. 16							
2010	--	2011	300.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2495							
SPESE PER LA PROSECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEI BACINI MONTANI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879 - RIPRISTINO FONDI STATALI DISIMPEGNATI							
ART. 2 , COMMA 1 , L. 1.12.1986 N. 879 , ART. 19 , COMMA 4 , L.R. 28.11.1997 N. 36							
2010	--	2011	--	2012	-5.000.000,00	2013	-5.931.991,86
CAPITOLO S/ 2526							
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI COMPETENZA REGIONALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
ART. 4 , COMMA 3 , LETTERA B ) , L.R. 12.9.2001 N. 23 , ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA A ) , L.R. 3.7.2002 N. 16 , ART. 40 , L.R. 8.4.1982 N. 22 LEGGE ABROGATA ART. 4 , COMMI 36 , 38 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2536 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE APPROVATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DEL D.P.C.M. 1 MARZO 1991							
2010	--	2011	5.003,15	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2538 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME LEMENE, APPROVATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2 DEL D.P.C.M. 1 MARZO 1991							
2010	--	2011	15.817,18	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2669 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IDROGRAFICO NAZIONALE DEL FIUME LIVENZA (L. 183/89)							
2010	--	2011	9.640,86	2012	--	2013	--
TOTALE: 2.3.2.1050							
2010	--	2011	430.461,19	2012	-5.000.000,00	2013	-5.931.991,86

=====

TABELLA C		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO                      FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO  
2.4.1.2060 GESTIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 2321

RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA SULLE TARIFFE PREVISTE PER ISTRUTTORIE CONNESSE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE ART. 3 , COMMA 7 , L.R. 4.6.2009 N. 11

2010	--	2011	-988.775,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 2329

RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA SULLE TARIFFE PREVISTE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO CONNESSE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - REISCRIZIONE SOMME E MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE ART. 3 , COMMA 7 , L.R. 4.6.2009 N. 11

2010	--	2011	-18.775,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 2928

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE NEVE E VALANGHE, NONCHE' PER L' INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE IN TALE MATERIA - SPESE CORRENTI ART. 12 , L.R. 20.5.1988 N. 34

2010	--	2011	-5.100,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 2932

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE NEVE E VALANGHE, NONCHE' PER L' INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE IN TALE MATERIA - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ART. 12 , L.R. 20.5.1988 N. 34

2010	--	2011	64.500,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

TOTALE: 2.4.1.2060

2010	--	2011	-948.150,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

-----

FINALITA': TUTELA AMB. DIFESA TERRITORIO                      FUNZIONE: DIFESA DEL SUOLO  
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2535

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IDROGRAFICO NAZIONALE DEL FIUME TAGLIAMENTO ART. 31 , L. 18.5.1989 N. 183 COME INTEGRATO DALL' ART. 9 , L. 7.8.1990 N. 253

2010	--	2011	154.937,07	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 2542

SPESE PER I LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE, DETERMINATO DA CALAMITA' NATURALI E DA CALAMITA' PUBBLICHE DI CARATTERE IGIENICO -SANITARIO NONCHE' PER LAVORI ED OPERE DI PREVENZIONE DI CALAMITA' NATURALI IVI COMPRESI STUDI E RICERCHE ARTT. 2 , 4 , 7 , 9 , L.R. 28.8.1982 N. 68 , ARTT. 10 , 14 , L.R. 4.5.1992 N. 15

2010	--	2011	528.010,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

TOTALE: 2.4.2.1052

2010	--	2011	682.947,07	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----



TABELLA D ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 )							
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3.2.1.1058 APPROVVIGIONAMENTO E DEPURAZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2376 TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE PER LE SPESE D' ISTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL' AUTORITA' REGIONALE PER LA VIGILANZA SUI SERVIZI IDRICI ART. 18 , COMMA 7 TER , L.R. 23.6.2005 N. 13							
2010	--	2011	-72.000,00	2012	-72.000,00	2013	-72.000,00
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: GESTIONE DEI RIFIUTI 3.3.1.1062 ALTRI INTERVENTI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 2453 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO IN MATERIA DI RIFIUTI DI ESTRAZIONE ART. 23 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 30.5.2008 N. 117 , ART. 5 , COMMA 19 , L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	-1.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: GESTIONE DEI RIFIUTI 3.3.2.1061 RSU E INERTI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2414 CONTRIBUTI TRAMITE LE PROVINCE AI COMUNI IN CUI SI EFFETTUA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 3 , COMMI 34 , 89 , LETTERA H ) , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	250.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: ENERGIA 3.4.2.1068 USO FONTI RINNOVABILI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2297 INTERVENTI A FAVORE DELL' INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA FORESTA LEGNO ART. 16 , L.R. 10.11.2005 N. 26							
2010	--	2011	170.681,54	2012	--	2013	--
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: EDIL PUBBLICA NON RESIDENZIALE 3.5.2.1073 ALTRO EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2691 FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO I CUI LAVORI ABBIANO AVUTO INIZIO IN DATA ANTERIORE AL 1 OTTOBRE 1982 ARTT. 1 , 3 , COMMA SECONDO , L.R. 7.3.1983 N. 20							
2010	--	2011	-5.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: EDIL PUBBLICA NON RESIDENZIALE 3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI SERVIZI DI CULTO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3463 FINANZIAMENTI STRAORDINARI PER GLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI AFFRESCHI MURALI DEVOZIONALI, CAPITELLI E ANCONE VOTIVE TESTIMONIANZI LA RELIGIOSITA' POPOLARE ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	2.464,00	2012	--	2013	--

TABELLA D ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 )							
(CONTINUA)							
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: MOBILITA' LOCALE							
3.7.1.1067 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3959							
SPESE PER LA LIBERALIZZAZIONE E LE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ALLE FORZE DELL' ORDINE E ALLE CATEGORIE PROTETTE							
ART. 34 , COMMA 2 , LETTERA A ) , ART. 34 , COMMA 3 , ART. 38 , COMMA 5 , L.R. 20.8.2007 N. 23 , ART. 3 , COMMA 47 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	110.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3977							
FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
ART. 16 , L.R. 7.5.1997 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. ART. 5 , COMMA 152 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 4 , COMMI 132 , 133 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 5 , COMMA 59 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	-2.017.864,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3980							
FINANZIAMENTO DI SERVIZI FLESSIBILI INTEGRATIVI E DI SERVIZI SPERIMENTALI FLESSIBILI AGGIUNTIVI O SOSTITUTIVI, DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO							
ART. 4 , COMMA 18 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-150.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3983 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
FINANZIAMENTI DI SERVIZI FLESSIBILI INTEGRATIVI E DI SERVIZI SPERIMENTALI FLESSIBILI AGGIUNTIVI O SOSTITUTIVI, DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO							
ART. 4 , COMMA 17 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	500.085,43	2012	--	2013	--
TOTALE: 3.7.1.1067							
2010	--	2011	-1.557.778,57	2012	--	2013	--
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: MOBILITA' LOCALE							
3.7.1.5036 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI FERROVIARI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3810							
SPESE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE FERROVIARIA - PARTE CORRENTE							
ART. 40 , COMMA 3 , ART. 43 , L.R. 20.8.2007 N. 23 , ART. 5 , COMMA 59 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	-130.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3815							
SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA FERROVIARIA UDINE-CIVIDALE							
ART. 3 , COMMA 49 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 5 , COMMA 59 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	-180.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3820							
ONERI DERIVANTI DAL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI PASSEGGERI DI LUNGA PERCORRENZA TRA LE CITTA' DI TRIESTE E UDINE E LE CITTA' DI MILANO E ROMA - SPESE CORRENTI							
ART. 4 , COMMI 10 , 11 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 3.7.1.5036							
2010	--	2011	-290.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA D ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: MOBILITA' LOCALE  
 3.7.2.5036 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI FERROVIARI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3819

ONERI DERIVANTI DAL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI PASSEGGIERI DI LUNGA PERCORRENZA TRA LE CITTA' DI TRIESTE E UDINE E LE CITTA' DI MILANO E ROMA  
 ART. 4 , COMMI 10 , 11 , L.R. 30.12.2009 N. 24

2010	-20.000,00	2011	--	2012	--	2013	--	
------	------------	------	----	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: PROTEZ. CIVILE E RICOSTRUZIONE  
 3.9.2.1070 PROTEZIONE CIVILE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4150

FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE"  
 ARTT. 9 , 10 , 11 , COMMA 1 , 12 , COMMI 1 , 2 , ART. 33 , L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 14 , L.R. 9.5.1988 N. 27 NORMA ABROGATA ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 9 , COMMI 12 , 13 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 32 BIS , COMMA 1 , ART. 32 QUINQUIES , COMMA 1 , L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 4 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , L.R. 11.9.2000 N. 18 , ART. 4 , COMMI 5 , 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 4 , COMMA 13 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 4 , COMMA 13 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 4 , COMMI 1 , 6 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 5 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 3 , COMMA 51 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 5 , COMMA 76 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	8.090.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: PROTEZ. CIVILE E RICOSTRUZIONE  
 3.9.2.1072 RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9500

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, RELATIVI AD OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE NONCHE' AD OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - FONDI TERREMOTO  
 ART. 7 , COMMI 5 , 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2 ; ART. 7 , COMMA 9 , L.R. 28.12.2007 N. 30 ; ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2009 N. 2

2010	--	2011	-50.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 9548

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE E L' ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DESTINATI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD USO MISTO  
 ART. 7 , L.R. 13.5.1988 N. 30 , ARTT. 65 , 66 , 69 , 70 , L.R. 8.6.1993 N. 37 ART. 5 , COMMI DAL 58 AL 66 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24 , ART. 4 , COMMA 27 , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	130.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 9549

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI PER LA RIPARAZIONE STRUTTURALE E L' ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD USO MISTO  
 ART. 16 , L.R. 13.5.1988 N. 30 , ART. 40 , L.R. 19.9.1996 N. 40 , COMMI DAL 58 AL 66 , ART. 5 , L.R. 17.2.2004 N. 4 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 24 , ART. 5 , COMMA 95 , L.R. 23.1.2007 N. 1 LIMITE 3

2010	-130.000,00	2011	--	2012	--	2013	--	
------	-------------	------	----	------	----	------	----	--

=====

2010 - 2010	-130.000,00
-------------	-------------

TABELLA D ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 )								
(CONTINUA)								
CAPITOLO S/ 9621 FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA								
2010	--	2011	-70.000,00	2012	--	2013	--	
TOTALE: 3.9.2.1072								
2010	-130.000,00	2011	10.000,00	2012	--	2013	--	
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE 3.10.1.2005 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI								
CAPITOLO S/ 2283 ( MODIFICA DENOMINAZIONE ) SPESE PER L' ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E PER ACQUISTI RELATIVI ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GEOLOGICO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE GIA' ACQUISITA, COMPRESI I MEZZI IN DOTAZIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2								
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 2311 ( MODIFICA DENOMINAZIONE ) SPESE PER L' ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E PER ACQUISTI RELATIVI ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GEOLOGICO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE GIA' ACQUISITA, COMPRESI I MEZZI IN DOTAZIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2								
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
TOTALE: 3.10.1.2005								
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE 3.10.2.2005 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO								
CAPITOLO S/ 2267 ( MODIFICA DENOMINAZIONE ) SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PER LA MANUTENZIONE DI QUELLA GIA' ACQUISITA ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2								
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 2317 ( MODIFICA DENOMINAZIONE ) SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PER LA MANUTENZIONE DI QUELLA GIA' ACQUISITA - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2								
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
TOTALE: 3.10.2.2005								
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	

TABELLA D ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
(CONTINUA)							
FINALITA': GESTIONE DEL TERRITORIO				FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE			
3.10.2.2006 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 2527							
FINANZIAMENTO ALLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E UDINE FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE, ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE, NONCHE' REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - REISCRIZIONE FONDI REGIONALI							
ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	-28.010,00	2012	--	2013	--

TABELLA E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)							
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI FUNZIONE: RETE STRADALE E AUTOSTRADALE							
4.1.1.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3818							
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' "FVG STRADE SPA" PER SPESE RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA VIGILANZA NONCHE' LA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE SULLE OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE							
ART. 63 , COMMA 6 , L.R. 20.8.2007 N. 23							
2010	--	2011	7.747.560,00	2012	--	2013	--
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI FUNZIONE: RETE STRADALE E AUTOSTRADALE							
4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3693							
CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLA SOCIETA' FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITA' IN GESTIONE							
ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
LIMITE 1							
2010	--	2011	-1.684.761,20	2012	-1.684.761,20	2013	-1.684.761,20
2011 - 2020		-1.684.761,20					
CAPITOLO S/ 3900							
SPESE PER LA PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE - FONDI REGIONALI							
COMMI 145 , 146 ART. 4 , COMMA 144 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 4 , COMMI 90 , 93 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 3 , COMMA 100 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 5 , COMMA 5 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	9.100.052,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3905							
SPESE PER LA PROGETTAZIONE E/O REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI OPERE DI VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO							
COMMI 145 , 146 ART. 4 , COMMA 144 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 4 , COMMI 90 , 93 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 3 , COMMA 100 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 5 , COMMA 5 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	7.747.560,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 3958							
CONTRIBUTI A FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA' REGIONALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO							
ART. 4 , COMMA 87 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 63 , COMMA 4 , L.R. 20.8.2007 N. 23 , ART. 3 , COMMI 65 , 69 , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	-7.747.560,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 4.1.2.1074							
2010	--	2011	7.415.290,80	2012	-1.684.761,20	2013	-1.684.761,20
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI FUNZIONE: RETE STRADALE E AUTOSTRADALE							
4.1.2.1095 FINANZIAMENTO INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3934							
INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA ED L' EDUCAZIONE STRADALE							
L.R. 25.10.2004 N. 25 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 1.8.2005 N. 16 , ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
2010	--	2011	130.000,00	2012	--	2013	--

=====

		TABELLA E		( RELATIVA ALL' ARTICOLO		5)			

=====

(CONTINUA)

FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI      FUNZIONE: PORTUALITA' COLLEGAMENTI  
4.3.1.1077 OPERE MARITTIME - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 3765

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA DI  
COMPETENZA REGIONALE, PER L' ILLUMINAZIONE I SEGNALAMENTI, LE FORNITURE D' ACQUA, GLI ACQUISTI, I  
NOLEGGI E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI NECESSARI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED  
OPERATIVA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, VIE DI COMUNICAZIONE E TELECOMUNICAZIONI - SPESE CORRENTI  
ART. 22 , COMMI 1 , 4 , L.R. 14.8.1987 N. 22 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 14.8.1987 N. 22 COME  
INTEGRATO DALL' ART. 41 , L.R. 9.11.1998 N. 13

	2010	--		2011	2.000.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 3780

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' E DELLA LOGISTICA - SPESE CORRENTI  
ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 29.12.2010 N. 22

	2010	--		2011	4.000.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

TOTALE: 4.3.1.1077

	2010	--		2011	6.000.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI      FUNZIONE: PORTUALITA' COLLEGAMENTI  
4.3.2.1077 OPERE MARITTIME - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3779

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' E DELLA LOGISTICA - SPESE DI INVESTIMENTO  
ART. 5 , COMMA 6 , L.R. 29.12.2010 N. 22

	2010	--		2011	992.144,96		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI      FUNZIONE: AEROPORTUALITA'  
4.4.2.1080 AEROPORTI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3606

SPESE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DEI PASSEGGERI DALLO  
SCALO REGIONALE VERSO GLI AEROPORTI NAZIONALI  
ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 16.7.2010 N. 12

	2010	--		2011	2.000.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI      FUNZIONE: INFRASTRUTT. TELECOMUNICAZIONI  
4.6.2.1084 INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3680

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IMMATERIALI, ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTO DI  
CAPITALE A SOCIETA' AVENTI PER FINALITA' LA PROMOZIONE, LA REALIZZAZIONE E/O LA GESTIONE DI  
INFRASTRUTTURE IMMATERIALI, NONCHE' AD ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA REGIONE  
ART. 4 , COMMA 63 , L.R. 21.7.2006 N. 12 , ART. 3 , COMMA 100 , L.R. 28.12.2007 N. 30

	2010	--		2011	6.235.200,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

=====

TABELLA E ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 )							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 3822							
SPESE PER L' ATTIVAZIONE DELLA RETE DI BANDA LARGA REGIONALE							
ART. 5 , COMMA 15 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	2.504.800,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 4.6.2.1084							
2010	--	2011	8.740.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': INFR TRASP TELECOMUNICAZIONI FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE							
4.8.1.1086 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 889							
CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ISTITUTO PER LO STUDIO DEI TRASPORTI NELL' INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA							
CON SEDE IN TRIESTE							
ART. 8 , COMMA 2 , L.R. 20.5.1985 N. 22							
2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI							
5.1.1.1087 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 6106							
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SEZIONE SPECIALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) - DELEGAZIONE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA ART. 3, COMMA 2, L.R. 19.11.1992 N. 34; ART. 3, L.R. 5.8.1996 N. 28							
2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6193							
CONTRIBUTI AI GIOVANI DI ETA' COMPRESA TRA I QUATTORDICI E I VENTINOVE ANNI, AGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO ED ALLE AGGREGAZIONI GIOVANILI, CHE SIANO RESIDENTI, ABBIANO LA PROPRIA SEDE O SVOLGANO LA PROPRIA ATTIVITA' IN REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A PROMUOVERE L' AUTONOMA CAPACITA' IDEATIVA E ORGANIZZATIVA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI GIOVANI A INIZIATIVE ASSOCIATIVE DI VALORE SOCIALE E CULTURALE ART. 15 , L.R. 23.5.2007 N. 12 , ART. 7 , COMMA 4 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	400.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 5.1.1.1087							
2010	--	2011	425.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI							
5.1.1.1088 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5674							
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ART. 15 , COMMA 10 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 15 , COMMI 2 , 3 , L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	70.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6040							
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A COMUNI, ENTI, ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI RICREATIVI AZIENDALI SENZA FINI DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE ART. 11, COMMI 1, 2, 3, L.R. 3.4.2003 N. 8							
2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6044							
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA UDINESE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI ART. 7, COMMA 80, L.R. 25.1.2002 N. 3							
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6050							
SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA "SOCIETA' GINNASTICA TRIESTINA" E ALL' UNIONE GINNASTICA GORIZIANA PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI ART. 5, COMMA 117, L.R. 26.1.2004 N. 1							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6062							
FINANZIAMENTI PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI NAZIONALI O INTERNAZIONALI, E PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI REGIONALI DI ATLETI E TECNICI AGLI EVENTI CHE SI SVOLGONO FUORI DAI CONFINI REGIONALI ART. 7, COMMA 89, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 6, COMMA 24, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-40.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 )							
CAPITOLO S/ 6074							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' UNIONE SPORTIVA ARDITA DI GORIZIA, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCO BASKET PER L' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ART. 5, COMMA 204, L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6088 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PALLACANESTRO INTERCLUB MUGGIA CON SEDE A MUGGIA (TRIESTE) PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI ART. 5 , COMMA 222 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6147							
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE, DI INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE ATTINENTI LO SPORT E IL TEMPO LIBERO E DI INIZIATIVE SPORTIVE DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE O DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE ED EDUCATIVO ART. 11 , COMMA 3 , ART. 29 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8							
2010	--	2011	475.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6171							
CONTRIBUTO ANNUO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AGONISTICHE ESSENZIALMENTE GIOVANILI ART. 169, COMMI 1, 2, L.R. 16.1.2002 N. 2							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6186							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "NUOVA ATLETICA DEL FRIULI" DI UDINE ART. 6, COMMA 129, L.R. 23.1.2007 N. 1							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 5.1.1.1088							
2010	--	2011	785.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI 5.1.2.1090 IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 5675							
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI IMPIANTI SPORTIVI, COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE, A FAVORE DI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI, ISTITUZIONI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI ANCHE SENZA PERSONALITA' GIURIDICA REGOLARMENTE COSTITUITI E A SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI CON I COMUNI PER ASSICURARE L' USO PUBBLICO DELLA STRUTTURA, CHE REALIZZINO GLI INTERVENTI MEDESIMI ART. 15 , COMMA 12 , ART. 15 BIS , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 15 , COMMI 2 , 3 , L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
CAPITOLO S/ 6039							
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI, SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI, PARROCCHIE, SOGGETTI PRIVATI, NONCHE' AD ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO L' ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE, PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L' AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, COMPRESSE LE OPERE ACCESSORIE, E PER IL RECUPERO, L' ADEGUAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E L' ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DI IMPIANTI IN DISUSO							
ART. 29, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 3.4.2003 N. 8 COME SOSTITUITO DA ART. 65, L.R. 27.11.2006 N. 24							
2010	--	2011	75.000,00	2012	--	2013	--
-----							
TOTALE: 5.1.2.1090							
2010	--	2011	105.000,00	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI							
5.2.1.5047 ATTIVITA' CULTURALI - INIZIATIVE DIRETTE REGIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5360							
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUIGI BON PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ORCHESTRA MITTELEUROPEA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA							
ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 6 , COMMA 16 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	145.000,00	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI							
5.2.1.5048 ENTI SPETTACOLI DAL VIVO - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4404							
PARTECIPAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL TEATRO VERDI DI PORDENONE							
ART. 5, COMMA 18, L.R. 21.7.2004 N. 19							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 5310							
CONTRIBUTO ALL' UNIONE GRUPPI FOLCLORISTICI FRIULANI (UGFF) A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DA ESSA PROMOSSE							
ART. 7 , COMMA 24 , L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	14.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 5340							
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE AUTONOMO DEL TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE							
ART. 8, COMMA SECONDO, L.R. 8.9.1981 N. 68							
2010	--	2011	170.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 5341							
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DEL TEATRO STABILE DI PROSA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI TRIESTE							
ART. 11, COMMA SECONDO, L.R. 8.9.1981 N. 68							
2010	--	2011	75.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 5342							
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA							
ART. 13, L.R. 8.9.1981 N. 68							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
-----							

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 5372							
CONTRIBUTO AL "CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI" DI UDINE PER LA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ANNUALE NEL SETTORE TEATRALE IVI COMPRESA L' ORGANIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA INTERNAZIONALE "ECOLE DES MAITRES" ART. 6, COMMA 49, L.R. 15.2.1999 N. 4							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5373							
CONTRIBUTO AL TEATRO POPOLARE "LA CONTRADA" DI TRIESTE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA ANNUALE NEL SETTORE TEATRALE ART. 6, COMMA 53, L.R. 15.2.1999 N. 4							
2010	--	2011	65.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5380							
CONTRIBUTI SPECIALI ALL' ENTE REGIONALE TEATRALE A SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA TEATRALE NELLE SCUOLE ART. 5, COMMA 32, L.R. 22.2.2000 N. 2							
2010	--	2011	48.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5381							
CONCORSO NELLE SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE E MUSICALE DEL TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE ART. 5, COMMI 29, 30, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 5, COMMA 15, L.R. 11.9.2000 N. 18; ART. 6, COMMA 25, L.R. 26.2.2001 N. 4							
2010	--	2011	65.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5382							
CONTRIBUTI AL COMUNE DI GORIZIA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - STAGIONE TEATRO COMUNALE ART. 5, COMMA 58, LETTERA A), L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5383							
CONTRIBUTI AL COMUNE DI MONFALCONE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - STAGIONE TEATRO COMUNALE ART. 5, COMMA 58, LETTERA B), L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5385							
CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA BONAWENTURA TRIESTE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - STAGIONE SPETTACOLI ART. 5, COMMA 58, LETTERA C), L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5407							
CONTRIBUTO ANNUO ALL' UNIONE DELLE SOCIETA' CORALI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (U.S.C.I.) PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CONCERTISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI ADE-RENTI ART. 5, COMMA 34, L.R. 22.2.2000 N. 2							
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5411							
CONTRIBUTI AL CENTRO REGIONALE DI TEATRO D' ANIMAZIONE E DI FIGURE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PUPPET FESTIVAL ART. 5, COMMA 58, LETTERA H), L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 5442							
PROGRAMMA STRAORDINARIO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE REGIONALI ALLE ATTIVITA' CULTURALI DI INTERESSE REGIONALE							
ART. 6, COMMA 20, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 6, COMMA 37, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	750.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5489							
CONTRIBUTO ANNUO ALL' ASSOCIAZIONE PROGETTO MUSICA A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA NEL SETTORE MUSICALE							
ART. 6, COMMI 36, 37, L.R. 23.1.2007 N. 1							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 5.2.1.5048							
2010	--	2011	1.412.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI							
5.2.1.5049 ENTI E INIZIATIVE CINEMA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5427							
CONTRIBUTI AD ENTI CULTURALI STABILMENTE OPERANTI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER FAVORIRE IL CIRCUITO REGIONALE DEL CINEMA DI QUALITA'							
ART. 3, COMMA 2, L.R. 6.11.2006 N. 21							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5431							
CONTRIBUTI AD ORGANISMI SENZA FINE DI LUCRO PER IL FUNZIONAMENTO, LA DOTAZIONE PATRIMONIALE E TECNOLOGICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO NEL TERRITORIO DI UN SISTEMA REGIONALE DI MEDIATECHE PUBBLICHE							
ART. 7, COMMA 1, L.R. 6.11.2006 N. 21							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5433							
FINANZIAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CINETECA DEL FRIULI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI SERVIZIO PUBBLICO							
ART. 6, L.R. 6.11.2006 N. 21							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5434							
CONTRIBUTI A ENTI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA SENZA FINI DI LUCRO PER FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE DEL CINEMA COME MOMENTO DI PROMOZIONE CULTURALE							
ART. 4, COMMA 1, L.R. 6.11.2006 N. 21							
2010	--	2011	60.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 5.2.1.5049							
2010	--	2011	140.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5282							
CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PER CONCORRERE, TRA L' ALTRO, A SOSTENERE LA SUA ATTIVITA' VOLTA A FAVORIRE LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E LINGUISTICO DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN SLOVENIA E IN CROAZIA E I RAPPORTI DELLO STESSO GRUPPO CON LA NAZIONE ITALIANA							
ARTT. 1 , 2 , L.R. 21.7.1978 N. 79 , ART. 179 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5							
2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5282							
CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PER CONCORRERE, TRA L' ALTRO, A SOSTENERE LA SUA ATTIVITA' VOLTA A FAVORIRE LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E LINGUISTICO DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN SLOVENIA E IN CROAZIA E I RAPPORTI DELLO STESSO GRUPPO CON LA NAZIONE ITALIANA							
ARTT. 1 , 2 , L.R. 21.7.1978 N. 79 , ART. 179 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5							
2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5282							
CONTRIBUTI ALL' UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE PER CONCORRERE, TRA L' ALTRO, A SOSTENERE LA SUA ATTIVITA' VOLTA A FAVORIRE LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE E LINGUISTICO DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN SLOVENIA E IN CROAZIA E I RAPPORTI DELLO STESSO GRUPPO CON LA NAZIONE ITALIANA							
ARTT. 1 , 2 , L.R. 21.7.1978 N. 79 , ART. 179 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5							
2010	--	2011	40.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5435							
ASSOCIAZIONE DUCATO DEI VINI FRIULANI							
ART. 7, COMMA 30, L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5050 ENTI ORGANIZZATORI DI OFFERTA CULTURALE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5435							
ASSOCIAZIONE DUCATO DEI VINI FRIULANI							
ART. 7, COMMA 30, L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5051 MANIFESTAZIONI, EVENTI E INIZIATIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5393							
CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL' EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI							
ART. 19, COMMA 12, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 15, COMMI 2, 3, L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	96.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5051 MANIFESTAZIONI, EVENTI E INIZIATIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5393							
CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL' EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI							
ART. 19, COMMA 12, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 15, COMMI 2, 3, L.R. 23.7.2009 N. 12							
2010	--	2011	96.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5051 MANIFESTAZIONI, EVENTI E INIZIATIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5398							
CONTRIBUTI ANNUALI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA MEMORIA E DELLA TESTIMONIANZA STORICA							
ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 2009 N. 5							
2010	--	2011	-40.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5051 MANIFESTAZIONI, EVENTI E INIZIATIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 6220							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI "COMUNICARE ORGANIZZANDO" SOCIETA' A R.L. CHE OPERA NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA CELEBRATIVO DEL GOVERNO ITALIANO PER IL COORDINAMENTO DELL' INIZIATIVA, TRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E LE REGIONI ADERENTI, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE E PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA MOSTRA MEDESIMA							
ART. 6 , COMMA 56 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-15.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.1.5051 MANIFESTAZIONI, EVENTI E INIZIATIVE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 6220							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI "COMUNICARE ORGANIZZANDO" SOCIETA' A R.L. CHE OPERA NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA CELEBRATIVO DEL GOVERNO ITALIANO PER IL COORDINAMENTO DELL' INIZIATIVA, TRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E LE REGIONI ADERENTI, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE E PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CONNESSI ALLA MOSTRA MEDESIMA							
ART. 6 , COMMA 56 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-15.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.2.5048 ENTI SPETTACOLI DAL VIVO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 1848							
FONDO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A ORGANISMI PRIMARI DI SPETTACOLO DAL VIVO E SERVIZIO CULTURALE - REISCRIZIONE SOMME ANNI PRECEDENTI							
ART. 23 , COMMA 1 BIS , L.R. 20.2.2008 N. 5							
2010	--	2011	-250.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE				FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI			
5.2.2.5048 ENTI SPETTACOLI DAL VIVO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 1848							
FONDO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A ORGANISMI PRIMARI DI SPETTACOLO DAL VIVO E SERVIZIO CULTURALE - REISCRIZIONE SOMME ANNI PRECEDENTI							
ART. 23 , COMMA 1 BIS , L.R. 20.2.2008 N. 5							
2010	--	2011	-250.000,00	2012	--	2013	--

=====

=====

| TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6) |

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 5334

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE DEL TEATRO STABILE SLOVENO  
ART. 6 , COMMA 77 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 4 , COMMA 22 , L.R. 28.12.2007 N. 30

-----  
| 2010 -- | 2011 160.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

TOTALE: 5.2.2.5048

-----  
| 2010 -- | 2011 -90.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI  
5.3.1.5054 BIBLIOTECHE E MUSEI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5224

CONTRIBUTI NEL SETTORE ECOMUSEALE  
ART. 5 , COMMA 5 , L.R. 20.8.2007 N. 22

-----  
| 2010 -- | 2011 30.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

CAPITOLO S/ 5250

INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE  
ARTT. 6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , L.R. 1.12.2006 N. 25

-----  
| 2010 -- | 2011 25.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

TOTALE: 5.3.1.5054

-----  
| 2010 -- | 2011 55.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI  
5.3.1.5055 BENI CULTURALI - INIZIATIVE DIRETTE REGIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5243

SPESE PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE, INVENTARIO, RESTAURO E ORGANIZZAZIONE DI CORSI A TUTELA DEL  
PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA  
ARTT. 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 9 BIS , 10 , 11 , L.R. 21.7.1971 N. 27 , ART. 3 , COMMA 1 , ART.  
2 , COMMA 1 , LETTERE A ) , B ) , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 2 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 11 ,  
COMMA 1 , L.R. 13.10.2008 N. 10

-----  
| 2010 -- | 2011 -330.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

TOTALE: 5.3.1.5055

-----  
| 2010 -- | 2011 -330.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI  
5.3.2.5054 BIBLIOTECHE E MUSEI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3028

( DI NUOVA ISTITUZIONE )  
INTERREG ITALIA - AUSTRIA 2007 - 2013 TRANSMUSEUM - RETE MUSEALE TRANSFRONTALIERA PER LA PROMOZIONE  
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - FONDI REGIONALI  
ART. 3 , COMMA 1 , LETTERA C ) , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083

-----  
| 2010 -- | 2011 5.275,00 | 2012 -- | 2013 -- |

-----

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 )							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 5255							
CONTRIBUTI PLURIENNALI PER EDIFICI AD USO BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE							
ART. 15 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 1.12.2006 N. 25 , ART. 6 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
LIMITE 1							
	2010	--	2011	--	2012	--	2013
	2018 - 2027		-100.000,00				
LIMITE 2							
	2010	--	2011	--	2012	--	2013
	2019 - 2028		-200.000,00				
TOTALE: 5.3.2.5054							
	2010	--	2011	5.275,00	2012	--	2013
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI							
5.3.2.5055 BENI CULTURALI - INIZIATIVE DIRETTE REGIONE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 5375 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE, INVENTARIO, RESTAURO A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ED AMBIENTALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA							
ARTT. 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 9 BIS , 10 , 11 , L.R. 21.7.1971 N. 27 , ART. 3 , COMMA 1 , ART. 2 , COMMA 1 , LETTERE A ) , B ) , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 2 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 13.10.2008 N. 10							
	2010	--	2011	55.000,00	2012	--	2013
CAPITOLO S/ 5452							
CONFERIMENTI FINANZIARI ALLA FONDAZIONE "DOLOMITI-DOLOMITEN-DOLOMITES-DOLOMITIS-UNESCO"							
ART. 6 , COMMA 31 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
	2010	--	2011	-50.000,00	2012	--	2013
CAPITOLO S/ 5472 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
CONFERIMENTI FINANZIARI ALLA FONDAZIONE "DOLOMITI-DOLOMITEN-DOLOMITES-DOLOMITIS-UNESCO"							
ART. 6 , COMMA 31 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
	2010	--	2011	170.000,00	2012	--	2013
TOTALE: 5.3.2.5055							
	2010	--	2011	175.000,00	2012	--	2013
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI							
5.4.1.5043 LINGUA E CULTURA FRIULANA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5536							
SPESE PER CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI IN LINGUA FRIULANA							
ART. 29 , COMMA 2 , L.R. 22.3.1996 N. 15 , ART. 34 , COMMA 1 , L.R. 18.12.2007 N. 29							
	2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013
CAPITOLO S/ 5541							
SOVVENZIONE ALL' ASSOCIAZIONE FILOLOGICA FRIULANA "G. I ASCOLI" PER L' ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA							
ART. 8 , COMMA 2 , NUMERO 1 DELLA LETT. B) , L.R. 22.3.1996 N. 15							
	2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013

=====

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 )							
--	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

## CAPITOLO S/ 5547

SOVVENZIONI AGLI ENTI RICONOSCIUTI PER L' ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E CULTURA FRIULANA

ART. 8, COMMA 2, NUMERI DA 2 A 7 DELLA LETT. B), , ART. 8 , COMMA 2 BIS , L.R. 22.3.1996 N. 15

	2010	--		2011	20.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

TOTALE: 5.4.1.5043

	2010	--		2011	220.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI  
5.4.1.5044 LINGUA E CULTURA SLOVENA - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 5616

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN FAVORE DEL RESIANO E DELLE VARIANTI LINGUISTICHE DELLE VALLI DEL NATISONE, DEL TORRE E DELLA VAL CANALE ART. 22 , L. R. 16.11.2007 N. 26

	2010	--		2011	30.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

## CAPITOLO S/ 5681

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

ART. 6 , COMMI 9 , 10 , L.R. 16.11.2007 N. 26

	2010	--		2011	100.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

TOTALE: 5.4.1.5044

	2010	--		2011	130.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI  
5.4.1.5045 CULTURE MINORITARIE - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 5551

FONDO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DI ORIGINE VENETA

ART. 11, L.R. 17.2.2010 N. 5

	2010	--		2011	80.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

## CAPITOLO S/ 5553

FONDO REGIONALE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE DI LINGUA TEDESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 17 , L.R. 20.11.2009 N. 20

	2010	--		2011	30.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

TOTALE: 5.4.1.5045

	2010	--		2011	110.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

TABELLA F ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 )									
(CONTINUA)									
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: IDENTITA' LINGUIST. CULTURALI 5.4.1.5046 CORREGIONALI ALL' ESTERO - SPESE CORRENTI									
CAPITOLO S/ 5570 FONDO PER I CORREGIONALI ALL' ESTERO E PER I RIMPATRIATI ART. 5 , COMMI 2 , 1 , L.R. 26.2.2002 N. 7 , ART. 6 , COMMA 36 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 6 , COMMA 70 , L.R. 29.12.2010 N. 22									
	2010	--	2011	220.000,00	2012	--	2013	--	
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 5.5.1.1115 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI									
CAPITOLO S/ 742 CONTRIBUTI ALLE COMPONENTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLE ASSOCIAZIONI COSTITUITE FRA ORGANIZZA- ZIONI SINDACALI ITALIANE E DELLE REGIONI CONTERMINI E ADERENTI ALLA COMUNITA' DI LAVORO ALPE ADRIA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, IVI COMPRESI ANCHE QUELLI PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE, NONCHE' PER LA GESTIONE E IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE PER L' ASSISTENZA ALLA MOBILITA' TRANSFRONTALIERA DEL LAVORO ART. 5, COMMA 1, L.R. 9.2.1996 N. 11 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 4, COMMA 1, L.R. 22.12.1998 N. 17									
	2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--	
FINALITA': ATTIV. CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 5.5.1.5060 VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE - SPESE CORRENTI									
CAPITOLO S/ 4994 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI UTILITA' LOCALE E PER INIZIATIVA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO REALIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 4 , ART. 4 , COMMA 35 , L.R. 28.12.2007 N. 30									
	2010	--	2011	250.000,00	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 4999 CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE D' UFFICIO, RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE VOLONTARI E ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A PARTICOLARI INTERVENTI ED ATTIVITA' DI VOLONTARIA- TO ART. 8, ART. 8, COMMA 2, L.R. 20.2.1995 N. 12									
	2010	--	2011	130.000,00	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 6211 FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA FRATERNITA FRANCESCANA DI BETANIA DI SAN QUIRINO PER IL PERSEGUI- MENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI NONCHE' A SOLLIEVO DI ONERI SOSTENUTI IN ANNUALITA' PREGRESSE ART. 6, COMMA 73, L.R. 29.12.2010 N. 22									
	2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--	
TOTALE: 5.5.1.5060									
	2010	--	2011	410.000,00	2012	--	2013	--	

=====

TABELLA G ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE  
6.1.1.5056 SOSTEGNO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5270

CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA AGLI ALUNNI DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2010	--	2011	1.338.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE  
6.1.1.5057 SVILUPPO OFFERTA DIDATTICA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5051

CONTRIBUTI DIRETTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE DI PARTICOLARE INTERESSE ART. 4 , COMMI 44 , 45 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 5164

CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME, A ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI CULTURALI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI PER LO SVILUPPO, IL POTENZIAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DI SERVIZI AL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE ART. 7 , COMMI 8 , 9 , 10 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 10 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 6.11.2006 N. 21 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , L.R. 21.5.2009 N. 10

2010	--	2011	1.062.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

TOTALE: 6.1.1.5057

2010	--	2011	1.212.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE  
6.1.1.5058 ISTITUZIONI SCOLASTICHE SPECIALI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5150

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E PER L' ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEL MONDO UNITO ART. 51 , COMMA TERZO , L.R. 30.1.1984 N. 4

2010	--	2011	60.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE  
6.1.2.5059 EDILIZIA SCOLASTICA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1759

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

CONTRIBUTI STRAORDINARI PLURIENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIA COMPETENZA ART. 10, COMMA 64, L.R. 29.12.2010 N.22  
LIMITE 1

2010	--	2011	214.050,00	2012	214.050,00	2013	214.050,00	
------	----	------	------------	------	------------	------	------------	--

2011 - 2030	214.050,00
-------------	------------

TABELLA G ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 3409							
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A COMUNI E LORO CONSORZI, ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI E COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE							
ART. 4 , COMMA 95 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 10 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
LIMITE 6							
2010	--	2011	-35.940,36	2012	-35.940,36	2013	-35.940,36
		2011	-35.940,36	2012	-35.940,36	2013	-35.940,36
		2014	-35.940,36	2015	-35.940,36	2016	-35.940,36
		2017	-37.460,36	2018	-37.460,36	2019	-37.460,36
		2020	-37.460,36	2021	-37.460,36	2022	-37.460,36
		2023	-37.460,36	2024	-37.460,36	2025	-45.524,84
		2026	-45.524,84				
LIMITE 12							
2010	--	2011	-22.207,50	2012	-22.207,50	2013	-22.207,50
		2011 - 2027	-22.207,50				
TOTALE: 6.1.2.5059							
2010	--	2011	155.902,14	2012	155.902,14	2013	155.902,14
FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE							
6.3.1.1125 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 5084							
CONTRIBUTI AL CONSORZIO " M.I.B. " PER L' ATTIVITA' FORMATIVA ISTITUZIONALE							
ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 9.7.1990 N. 29 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 8 , L.R. 11.9.2000 N. 18							
2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: UNIVERSITA' E ALTA FORMAZIONE							
6.3.2.1126 OPERE DI EDILIZIA UNIVERSITARIA - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 5096							
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI AI CONSORZI ISTITUITI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
ART. 8 , COMMA 31 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 33 , COMMA 1 , L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 89 , COMMA 1 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 5 , COMMA 24 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 6 , COMMA 33 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 8 , COMMA 26 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
LIMITE 23							
2010	--	2011	-43.340,80	2012	-43.340,80	2013	-43.340,80
		2011 - 2018	-43.340,80				
LIMITE 30							
2010	--	2011	-3.459,92	2012	-3.459,92	2013	-3.459,92
		2011 - 2019	-3.459,92				
TOTALE: 6.3.2.1126							
2010	--	2011	-46.800,72	2012	-46.800,72	2013	-46.800,72

=====

TABELLA G ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO  
6.4.1.1128 DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5076

FONDO INTEGRATIVO REGIONALE PER GLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARIO  
ART. 6, COMMI 8, 8 BIS, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 5, COMMA 1, LETTERA A), PUNTI 1), 2), ARTT. 9,  
28, 30, L.R. 23.5.2005 N. 12

2010	--	2011	2.500.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5132

CONTRIBUTO AL COLLEGIO UNIVERSITARIO PER LE SCIENZE "LUCIANO FONDA" DI TRIESTE PER IL FINANZIAMENTO  
DI BORSE DI STUDIO  
ART. 5, COMMA 21, L.R. 26.1.2004 N. 1

2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 6.4.1.1128

2010	--	2011	2.520.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO  
6.4.2.1128 DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5097

CONTRIBUTI PLURIENNALI AD ENTI PUBBLICI, A CONSORZI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI  
E.R. DI S.U., AGLI ENTI LOCALI, ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA E  
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE A CARATTERE CULTURALE O ASSISTENZIALE, PER LA REALIZZAZIONE,  
LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, DI RESIDENZE, PENSIONATI E  
CASE DELLO STUDENTE DESTINATI ALL' ACCOGLIMENTO DI STUDENTI UNIVERSITARI  
ART. 1, L.R. 5.4.1985 N. 18 ABROGATO DALL' ART. 7, COMMA 24, LETTERA A), L.R. 23.1.2007 N. 1,  
ART. 24, COMMA 3, L.R. 1.2.1991 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 5, COMMA 24, L.R. 26.1.2004 N. 1  
E ABROGATI DALL' ART. 7, COMMA 24, LETTERA B), L.R. 23.1.2007 N. 1

LIMITE 3

2010	--	2011	-41.628,26	2012	-77.468,53	2013	-77.468,53	
		2011	-41.628,26	2012	-77.468,53	2013	-77.468,53	
		2014	-77.468,53	2015	-77.468,53	2016	-77.468,53	
		2017	-77.468,53	2018	-77.468,53	2019	-77.468,53	
		2020	-77.468,53	2021	-77.468,53			

LIMITE 4

2010	--	2011	--	2012	--	2013	-125.032,16	
------	----	------	----	------	----	------	-------------	--

2013 - 2022	-125.032,16
-------------	-------------

LIMITE 5

2010	--	2011	--	2012	--	2013	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

2014 - 2023	-19.134,20
-------------	------------

TOTALE: 6.4.2.1128

2010	--	2011	-41.628,26	2012	-77.468,53	2013	-202.500,69	
------	----	------	------------	------	------------	------	-------------	--

FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: ISTITUZIONI SCIENTIFICHE  
6.5.1.1130 ISTITUZIONI SCIENTIFICHE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5600

CONTRIBUTI AL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER L' IMPIANTO, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELL' AREA PER LA  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SUE  
FINALITA'  
ART. 15, COMMA 1, PUNTO 2), D.P.R. 6.3.1978 N. 102, ART. 4, L.R. 8.6.1978 N. 59

2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TABELLA G ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)						
(CONTINUA)						
CAPITOLO S/ 5604						
CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS) DI TRIESTE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' APPLICATIVE CONCERNENTI STUDI E RICERCHE NELLE SCIENZE DEL MARE E NELLA BIOLOGIA MARINA						
ART. 6 , COMMA 24 , L.R. 18.7.2005 N. 15						
2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013 --
TOTALE: 6.5.1.1130						
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013 --
FINALITA': ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE						
6.6.2.3302 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO						
CAPITOLO S/ 5144						
INTERVENTI PER PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA, RICERCA APPLICATA O INDUSTRIALE DI ELEVATO IMPATTO SISTEMICO PER IL SETTORE PRODUTTIVO, DEL WELFARE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI						
ART. 23 , L.R. 10.11.2005 N. 26 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 20.8.2007 N. 22						
2010	--	2011	2.738.000,00	2012	--	2013 --

=====

| TABELLA H ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 8 ) |

=====

FINALITA': SANITA' PUBBLICA FUNZIONE: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
7.1.1.1131 SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4362

ATTIVITA' ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ART. 8 , L.R. ASS. 2011 , L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 ,  
COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R.  
20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 ,  
L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 ,  
L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8  
COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 3 , LETTERA D ) , L.R. 17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 ,  
L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME  
MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 ,  
ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART.  
3 , COMMA 1 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 9 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , L.R. 26.3.2009 N.  
7 , ART. 9 , COMMA 3 , ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 8 , COMMI 12 , 28 , 30 , L.R.  
29.12.2010 N. 22

-----

2010	--	2011	38.434.000,00	2012	1.200.000,00	2013	1.200.000,00
------	----	------	---------------	------	--------------	------	--------------

-----

CAPITOLO S/ 4365

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER UN SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO DEGLI ENTI DELLA SANITA'

ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 11.8.2010 N. 16 , ART. 14 , COMMA 63 , L.R. 29.12.2010 N. 22

-----

2010	--	2011	400.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

-----

CAPITOLO S/ 4962

ATTIVITA' INFORMATICA PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992  
N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO  
15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME  
SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N.  
25 , ART. 5 , COMMA 2 , L. 3.12.1999 N. 493 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N.  
2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 COME SOSTITUITO  
DALL' ART. 19 , COMMA 3 , LETTERA D ) , L.R. 17.8.2004 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001  
N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 E ART. 5 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 8 ,  
COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R.  
20.8.2003 N. 14 , ART. 11 , 30 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R.  
20.8.2007 N. 22 , ART. 9 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , L.R. 26.3.2009 N. 7 , ART. 9 , COMMA  
3 , ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12

-----

2010	--	2011	-480.000,00	2012	-1.237.800,00	2013	-1.237.800,00
------	----	------	-------------	------	---------------	------	---------------

-----

TOTALE: 7.1.1.1131

-----

2010	--	2011	38.354.000,00	2012	-37.800,00	2013	-37.800,00
------	----	------	---------------	------	------------	------	------------

-----

TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9 )							
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA'							
8.1.1.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/4626							
CONTRIBUTO ALLA HATTIVA LAB - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI UDINE A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI DOPOSCUOLA SPECIALISTICO PER MINORI CON DISTURBI DELL' APPRENDIMENTO							
ART. 4, COMMA 26, L.R. 23.1.2007 N. 1							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA'							
8.1.2.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 4661							
CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI FISICI PER L' ACQUISTO E L' ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PERSONALE E PER IL CONSEGUIMENTO DELL' ABILITAZIONE ALLA GUIDA							
ART. 3 , COMMA 91 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	200.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 4835							
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLE SPESE PER LE TRASFORMAZIONI TECNICHE E LA FORNITURA DI STRUMENTI ADEGUATI DEI CENTRALINI FINALIZZATE ALLA POSSIBILITA' DI IMPIEGO DEI NON VEDENTI							
ART. 8 , L. 29.3.1985 N. 113 , ART. 17 , L.R. 25.9.1996 N. 41							
2010	--	2011	60.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 8.1.2.1138							
2010	--	2011	260.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: MATERNITA' E INFANZIA							
8.2.1.1140 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 4533							
SPESE DELLA REGIONE PER L' ATTUAZIONE DELLA CARTA FAMIGLIA							
ART. 10 , COMMI 5 , 5 BIS , 5 TER , 5 QUATER , L.R. 7.7.2006 N. 11							
2010	--	2011	-1.010.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 4701							
MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER L' INCREMENTO DEGLI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'							
ART. 10 , COMMA 78 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	-965.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 8472							
SPESE DIRETTE PER ATTIVITA' D' INFORMAZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA							
ARTT. 27 BIS , 28 , L.R. 18.8.2005 N. 20 , ARTT. 23 BIS , 23 TER , COMMA 2 , L.R. 7.7.2006 N. 11							
2010	--	2011	-210.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 8474							
FONDO ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA							
ART. 9, COMMA 18, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	1.000.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9 )							
--	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

## CAPITOLO S/ 9799

SPESE DIRETTE PER L' ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON L' ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA  
ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 29.12.2010 N. 22

	2010	--		2011	-100.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	-------------	--	------	----	--	------	----	--

TOTALE: 8.2.1.1140

	2010	--		2011	-1.285.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	---------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE  
8.4.1.1142 POLITICHE SOCIALI CASA - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 2900

CONTRIBUTI ALLE A.T.E.R. PER GARANTIRE LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI  
ART. 16 , COMMA 2 , LETTERA C ) , ART. 16 , COMMA 3 , L.R. 27.8.1999 N. 24

	2010	--		2011	4.200.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE  
8.4.1.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 3258

RIMBORSO FORFETARIO AL MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA ED AGLI ALTRI ISTITUTI BANCARI CON ESSO CONVEZIONATI PER GLI ADEMPIMENTI E LE FUNZIONI AFFIDATE  
ART. 7 , COMMA 21 , L.R. 21.7.2004 N. 19

	2010	--		2011	1.610.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE  
8.4.2.1142 POLITICHE SOCIALI CASA - SPESE D' INVESTIMENTO

## CAPITOLO S/ 3325

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CONDOMINI PRIVATI CON PIU' DI TRE LIVELLI FUORI TERRA PER FAR FRONTE ALLE SPESE NECESSARIE PER L' INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORI  
ART. 10, COMMA 38, L.R. 30.12.2008 N. 17

	2010	--		2011	1.000.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

## CAPITOLO S/ 4879

( MODIFICA DENOMINAZIONE )

CONTRIBUTI PLURIENNALI ALL' ISTITUTO CACCIA - BURLO GAROFOLO DI TRIESTE A SOLLIEVO DEGLI ONERI IN LINEA CAPITALE E INTERESSI PER L' AMMORTAMENTO DEL MUTUO DA STIPULARE PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO LOTTO DEL PIANO DI RECUPERO URBANO "VIA FLAVIA"  
ART. 3 , COMMA 32 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DA ART. 3 , COMMA 23 , L.R. 21.7.2006 N. 12  
LIMITE 2

	2010	--		2011	--		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	----	--	------	----	--	------	----	--

	2011 - 2013		0,00
--	-------------	--	------

TOTALE: 8.4.2.1142

	2010	--		2011	1.000.000,00		2012	--		2013	--	
--	------	----	--	------	--------------	--	------	----	--	------	----	--

TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9 )							
(CONTINUA)							
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE				FUNZIONE: CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE			
8.4.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 776							
INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI							
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B ) , ART. 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, L.R. 7.3.2003 N. 6							
LIMITE 2							
2010	--	2011	-66.000,00	2012	-66.000,00	2013	-66.000,00
2011 - 2013			-66.000,00				
LIMITE 19							
2010	--	2011	-67.500,00	2012	-67.500,00	2013	-67.500,00
2011 - 2018			-67.500,00				
CAPITOLO S/ 777							
INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI							
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B ) , ART. 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, L.R. 7.3.2003 N. 6							
LIMITE 3							
2010	--	2011	-12.000,00	2012	-12.000,00	2013	-12.000,00
2011 - 2014			-12.000,00				
LIMITE 17							
2010	--	2011	-48.000,00	2012	-48.000,00	2013	-48.000,00
2011 - 2017			-48.000,00				
CAPITOLO S/ 3239							
INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI							
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA C ) , ART. 10 , COMMA 2 , L.R. 7.3.2003 N. 6							
LIMITE 1							
2010	--	2011	-110.000,00	2012	-110.000,00	2013	-110.000,00
2011 - 2013			-110.000,00				
LIMITE 6							
2010	--	2011	-219.002,30	2012	-219.002,30	2013	-219.002,30
2011 - 2014			-219.002,30				
LIMITE 7							
2010	--	2011	-44.006,79	2012	-44.006,79	2013	-44.006,79
2011 - 2014			-44.006,79				
LIMITE 8							
2010	--	2011	-86.713,18	2012	-86.713,18	2013	-86.713,18
2011 - 2015			-86.713,18				
LIMITE 9							
2010	--	2011	-55.114,28	2012	-55.114,28	2013	-55.114,28
2011 - 2015			-55.114,28				
LIMITE 10							
2010	--	2011	-16.824,32	2012	-16.824,32	2013	-16.824,32
2011 - 2016			-16.824,32				
LIMITE 11							
2010	--	2011	-4.500,01	2012	-4.500,01	2013	-4.500,01
2011 - 2016			-4.500,01				
LIMITE 12							
2010	--	2011	-7.750,00	2012	-7.750,00	2013	-7.750,00
2011 - 2015			-7.750,00				

TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9)							
(CONTINUA)							
LIMITE 16							
2010	--	2011	-77.048,27	2012	-77.048,27	2013	-77.048,27
2011 - 2016			-77.048,27				
LIMITE 17							
2010	--	2011	-61.171,37	2012	-61.171,37	2013	-61.171,37
2011 - 2017			-61.171,37				
LIMITE 23							
2010	--	2011	1.684.761,20	2012	1.684.761,20	2013	1.684.761,20
2011 - 2020			1.684.761,20				
LIMITE 24							
2010	--	2011	1.051.820,74	2012	1.051.820,74	2013	1.051.820,74
2011 - 2020			1.051.820,74				
CAPITOLO S/ 3240							
INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI							
ART. 2 , COMMA 1 , LETTERA B ) , ART. 10, COMMA 2, PRIMO PERIODO, L.R. 7.3.2003 N. 6							
LIMITE 219							
2010	--	2011	-108.250,00	2012	-108.250,00	2013	-108.250,00
2011 - 2019			-108.250,00				
CAPITOLO S/ 3293							
FONDO REGIONALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PLURIENNALI - FONDI REGIONALI							
ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 4 , COMMA 33 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
LIMITE 23							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
2011 - 2020			--				
LIMITE 24							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
2011 - 2020			--				
CAPITOLO S/ 3396							
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRIMA CASA							
ART. 10 , COMMA 44 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	10.000.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 8.4.2.1144							
2010	--	2011	11.752.701,42	2012	1.752.701,42	2013	1.752.701,42
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: LAVORO							
8.5.1.1146 POLITICHE ATTIVE E TUTELA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 8485							
FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO							
ART. 56 BIS, L.R. 9.8.2005 N. 18 COME INSERITO DALL' ART. 6, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 30; ART. 10, COMMA 68, L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	-30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 8550							
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO AL LAVORO E SERVIZI ALL' IMPIEGO, CONFLITTI DEL LAVORO E ANAGRAFE DEI SOGGETTI CHE HANNO ADEMPIUTO O ASSOLTO ALL' OBBLIGO SCOLASTICO							
ARTT. 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , L.R. 9.8.2005 N. 18							
2010	--	2011	2.394.736,00	2012	--	2013	--

TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9)								
(CONTINUA)								
CAPITOLO S/ 9860								
SPESE PER L' INSERIMENTO LAVORATIVO ANCHE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONE DISOCCUPATE PRIVE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI TRAMITE INIZIATIVE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESTATO A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
ART. 9 , COMMA 48 , L.R. 30.12.2009 N. 24								
2010	--	2011	4.500.000,00	2012	--	2013	--	
TOTALE: 8.5.1.1146								
2010	--	2011	6.864.736,00	2012	--	2013	--	
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: LAVORO								
8.5.2.1146 POLITICHE ATTIVE E TUTELA - SPESE D' INVESTIMENTO								
CAPITOLO S/ 8537								
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI SOGGETTI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI PERSONALE DA IMPIEGARE IN ATTIVITA' DI RICERCA								
ART. 24 , L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 6 , COMMA 22 , L.R. 21.7.2006 N. 12								
2010	--	2011	500.000,00	2012	--	2013	--	
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: AUTONOMIA PERSONALE								
8.6.1.1149 AUTONOMIA DELLA PERSONA - SPESE CORRENTI								
CAPITOLO S/ 930								
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER L' ANNO 2011 AD INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE								
ART. 9 , COMMA 26 , L.R. 29.12.2010 N. 22								
2010	--	2011	9.000.000,00	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 4518								
FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL' AUTONOMIA POSSIBILE E PER L' ASSISTENZA A LUNGO TERMINE								
ART. 66 , COMMA 1 , ART. 41 , L.R. 31.3.2006 N. 6 , ART. 1 , COMMA 3 , L.R. 7.6.2007 N. 13								
2010	--	2011	3.000.000,00	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 5793								
SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TELEFONICA PER L' INFORMAZIONE E L' ORIENTAMENTO SUI SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI E SANITARI ANCHE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI SULLA SALUTE DI PARTICOLARI EVENTI CLIMATICI, AMBIENTALI O EPIDEMICI								
ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 16.7.2010 N. 12								
2010	--	2011	-24.000,00	2012	--	2013	--	
TOTALE: 8.6.1.1149								
2010	--	2011	11.976.000,00	2012	--	2013	--	

=====

| TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9) |

=====

(CONTINUA)

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: AUTONOMIA PERSONALE  
8.6.2.1149 AUTONOMIA DELLA PERSONA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4675 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )  
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO CACCIA - BURLO GAROFOLO DI TRIESTE PER L' ADEGUAMENTO STRUTTURALE E L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI DUE APPARTAMENTI RISERVATI A PORTATORI DI HANDICAP  
ART. 3 , COMMA 44 , L.R. 26.1.2004 N. 1

-----  
| 2010 -- | 2011 -- | 2012 -- | 2013 -- |  
-----

CAPITOLO S/ 4927  
FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL' ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE  
ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 25.9.1996 N. 41

-----  
| 2010 -- | 2011 1.117.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |  
-----

TOTALE: 8.6.2.1149

-----  
| 2010 -- | 2011 1.117.000,00 | 2012 -- | 2013 -- |  
-----

=====

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI  
8.7.1.1150 FONDO SOCIALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4700  
FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO -ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI  
ART. 4 , COMMA 4 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ARTT. 24 , 25 , 26 , L.R. 19.5.1998 N. 10 , ART. 11 , COMMA 3 , ART. 9 , L.R. 25.10.2004 N. 24 COME SOSTITUITO DALL' ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 18.8.2005 N. 21 COME ABROGATO DA L.R. 31.3.2006 N. 6 ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 7.6.2007 N. 13

-----  
| 2010 -- | 2011 3.284.609,34 | 2012 -- | 2013 -- |  
-----

CAPITOLO S/ 4893  
CONTRIBUTI AI SOGGETTI OPERANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  
ART. 15 , COMMI 14 , 14 BIS , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 15 , COMMI 2 , 3 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 9 , COMMA 30 , L.R. 29.12.2010 N. 22

-----  
| 2010 -- | 2011 -- | 2012 -- | 2013 -- |  
-----

TOTALE: 8.7.1.1150

-----  
| 2010 -- | 2011 3.284.609,34 | 2012 -- | 2013 -- |  
-----

=====

=====

| TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9) |

=====

(CONTINUA)

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI  
8.7.2.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4917

FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA' - CONTRIBUTI PLURIENNALI  
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6

LIMITE 2

-----

2010	-469.946,94	2011	-469.946,94	2012	-469.946,94	2013	-469.946,94	
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	--

-----

2010 - 2029	-469.946,94
-------------	-------------

LIMITE 3

-----

2010	--	2011	469.946,94	2012	469.946,94	2013	469.946,94	
------	----	------	------------	------	------------	------	------------	--

-----

2011 - 2030	469.946,94
-------------	------------

CAPITOLO S/ 4918

FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA'  
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6

-----

2010	-4.141.609,34	2011	--	2012	--	2013	--	
------	---------------	------	----	------	----	------	----	--

-----

TOTALE: 8.7.2.3390

-----

2010	-4.611.556,28	2011	--	2012	--	2013	--	
------	---------------	------	----	------	----	------	----	--

-----

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE  
8.8.1.3400 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4511

CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SMILEAGAIN E ALL' ASSOCIAZIONE AUXILIA AL FINE DI SOSTENERE LE AZIONI DI SOLIDARIETA' VOLTE A MIGLIORARE CON L' APPORTO DI STRUMENTI E CONOSCENZE TECNICO-SCIENITICHE LA QUALITA' DELLA VITA E LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE NEI PAESI DEL TERZO MONDO  
ART. 11, COMMA 48, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 6, COMMA 86, L.R. 23.1.2007 N. 1

-----

2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 4710

CONTRIBUTI AI GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI ASSISTENZIALI NEI PERIODI IN CUI IL PERSONALE E' AVVIATO AI CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI E ADDETTI ALL' ASSISTENZA  
ART. 4 , COMMI 26 , 27 , L.R. 26.2.2001 N. 4

-----

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

TOTALE: 8.8.1.3400

-----

2010	--	2011	120.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

-----

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE  
8.8.1.3401 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4708

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA TESI AD ESPANDERE L' ACCESSO AL LAVORO E AD INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE DONNE  
ART. 3 , COMMA 9 , L.R. 21.5.1990 N. 23

-----

2010	--	2011	52.632,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 4712							
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROPRIE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DIRETTI A DIFFONDERE LA CULTURA DEL RISPETTO TRA I SESSI E A GARANTIRE LA PIENA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO							
ART. 7 , COMMA 8 , L.R. 21.7.2006 N. 12							
2010	--	2011	52.632,00	2012	--	2013	--
-----							
TOTALE: 8.8.1.3401							
2010	--	2011	105.264,00	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE							
8.8.2.3400 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 3318							
CONTRIBUTI PLURIENNALI A FAVORE DELLE A.T.E.R. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA DA REALIZZARSI CON TECNICHE E SECONDO I PRINCIPI DELL' EDILIZIA ECOCOMPATIBILE							
ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
LIMITE 3							
2010	--	2011	-7.153,38	2012	-7.153,38	2013	-7.153,38
-----							
2011 - 2024		-7.153,38					
CAPITOLO S/ 3407							
CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLE ATER PER LAVORI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE AL FINE DI FAVORIRE L' AVVIO E L' INSERIMENTO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA ECOCOMPATIBILE							
ART. 6 , COMMA 54 , L.R. 18.1.2006 N. 2							
LIMITE 3							
2010	--	2011	-2.638,98	2012	-2.638,98	2013	-2.638,98
-----							
2011 - 2024		-2.638,98					
TOTALE: 8.8.2.3400							
2010	--	2011	-9.792,36	2012	-9.792,36	2013	-9.792,36
-----							

TABELLA J ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 10)							
FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI							
9.1.1.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 1600							
ONERI RELATIVI ALL' AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DA COMUNI E PROVINCE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE							
ART. 3 , COMMA 39 , L.R. 26.2.2001 N. 4							
SPESA RIPARTITA							
2010	--	2011	-259.000,00	2012	--	2013	--
-----							
		2011	-259.000,00	2012	--	2013	--
		2014	-856.700,00	2015	-800.000,00	2016	-800.000,00
CAPITOLO S/ 1730							
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA COMPENSAZIONE A FAVORE DI PARTICOLARI SITUAZIONI							
ART. 12, COMMA 22, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 10, COMMI 17, 18, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 10, COMMA 39, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	130.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 1742							
ASSEGNAZIONE FORFETTARIA AI COMUNI PER SPESE CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DEI COLLEGI PROVINCIALI							
ART. 10 , COMMA 41 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-11.200,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 1743							
TRASFERIMENTI AI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L' ALIQUOTA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE							
ART. 10 , COMMA 35 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	400.000,00	2012	400.000,00	2013	400.000,00
-----							
CAPITOLO S/ 1750							
FONDO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PICCOLI COMUNI							
ART. 10 , COMMA 18 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-200.000,00	2012	--	2013	--
-----							
TOTALE: 9.1.1.1153							
2010	--	2011	59.800,00	2012	400.000,00	2013	400.000,00
-----							
FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI							
9.1.1.1156 POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 1755 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
SPESE ATTINENTI L' IDEAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE DIVISE E DEI GRADI NONCHE' L' INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DIVISE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE							
ART. 25 , COMMA 1 , LETTERE C ) , D ) , L.R. 29.4.2009 N. 9							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI							
9.1.1.1159 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 3814							
TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE							
ART. 3 , COMMI 90 BIS , 90 , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	1.500.000,00	2012	--	2013	--
-----							

=====

TABELLA J ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 10)							
--	--	--	--	--	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI  
9.1.1.3420 INTERVENTI SPECIFICI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1420

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BILANCIO AMBIENTALE, INTESO COME STRUMENTO DI VERIFICA DELLE POLITICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COME RICADUTA SULLA SOSTENIBILITA' E SULLA QUALITA' DELLA VITA URBANA NELL' AMBITO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI NEL SESTO PROGRAMMA DI AZIONE PER L' AMBIENTE DELLA COMUNITA' EUROPEA "AMBIENTE 2010: IL NOSTRO FUTURO, LA NOSTRA SCELTA" ART. 11, COMMA 28, L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	50.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 1692

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSIGLI DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (AICORE) SEZIONE DEL FVG PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI ART. 2, COMMA 39, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 4, COMMA 43, L.R. 18.1.2006 N. 2

2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 2931

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA VALANGA ART. 15 , L.R. 20.5.1988 N. 34

2010	--	2011	1.500,00	2012	--	2013	--
------	----	------	----------	------	----	------	----

TOTALE: 9.1.1.3420

2010	--	2011	61.500,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI  
9.1.2.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1749

( MODIFICA DENOMINAZIONE )

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PLURIENNALE A FAVORE DELLE PROVINCE PER SPESE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' ART. 10 , COMMA 64 , L.R. 29.12.2010 N. 22

LIMITE 1

2010	--	2011	-214.050,00	2012	-214.050,00	2013	-214.050,00
------	----	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2011 - 2030	-214.050,00
-------------	-------------

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI  
9.1.2.1156 POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1712

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA - INTERVENTI DI RILIEVO REGIONALE - PARTE CAPITALE ART. 4 , L.R. 29.4.2009 N. 9

2010	--	2011	300.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

		TABELLA J		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 10)			
--	--	-----------	--	------------------------------	--	--	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE                      FUNZIONE: SISTEMA INFORMATIVO  
9.3.1.1157 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 20

SPESE PER L' ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI E-GOVERNMENT  
ART. 7 , COMMA 27 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 7 , COMMA 23 , L.R. 21.7.2006 N. 12 COME MODIFICATO  
DALL' ART. 7 , COMMA 14 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 15 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART.  
7 , COMMA 27 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 4 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 12 , COMMA 3 ,  
L.R. 16.11.2007 N. 26

2010	--	2011	-50.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE                      FUNZIONE: SISTEMA INFORMATIVO  
9.3.2.1157 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 55

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI  
SOFTWARE APPLICATIVO PER I SERVIZI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)  
L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 10 , COMMA 2 , LETTERE C ) , D ) , L.R. 12.2.2001 N. 3

2010	--	2011	11.200,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

FINALITA': SUSSIDIARIETA' E DEVOLUZIONE                      FUNZIONE: PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  
9.4.1.1160 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 860

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA RELATIVI A PROGETTI PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI SVILUPPO  
SOCIALE ED ECONOMICO, DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE E DI VALORIZZAZIONE DI BENI DI PRIORITARIA  
RILEVANZA - SPESE CORRENTI  
ART. 13 , COMMI 3 BIS , 3 TER , 3 QUATER , L.R. 29.12.2010 N. 22

2010	--	2011	80.000,00	2012	70.000,00	2013	60.000,00	
------	----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	--

=====

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11 )							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI 10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 404 SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE PUNTO 3, LETTERA C), DELL' ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23 , ART. 6 , L.R. 27.4.1972 N. 24 , ART. 43 , COMMA 15 , L.R. 3.12.2007 N. 27 , ART. 4 , COMMA 57 , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	360.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 420 SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ENTI, ISTITUTI, SOCIETA', AGENZIE DI STAMPA, ASSOCIAZIONI, COMITATI, EDITORI, STUDIOSI E GIORNALISTI PER LA REDAZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI ARTICOLI, NOTIZIARI, BOLLETTINI, MANIFESTI E GIORNALI MURALI, PER STUDI, DOCUMENTAZIONI, OPUSCOLI, MONOGRAFIE, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI, PER LE INFORMAZIONI RADIO - TELEVISIVE E PER L' ASSUNZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE FOTOCINEMATOGRAFICO, AL FINE DI DIVULGARE LA CONOSCENZA DEI PROBLEMI REGIONALI E DI DOCUMENTARE L' ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DELLA REGIONE PUNTO 4, LETTERA A), DELL' ART. 1, L.R. 29.10.1965 N. 23; ART. 4, COMMA 57, L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 425 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO ART. 55, L.R. 20.4.1999 N. 9							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 740 SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO ART. 1 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 2 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME SOSTITUITO DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 3 , 4 , 5 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATA DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 4 , 6 , L.R. 16.8.2000 N. 16							
2010	--	2011	225.400,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 760 SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO NONCHE' SPESE DI ADESIONE AD ORGANISMI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE ARTT. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 27.7.1982 N. 47							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1563 SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI BOLLETTINI, MANIFESTI E GIORNALI MURALI, DOCUMENTAZIONI, OPUSCOLI, MONOGRAFIE, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI TELEVISIVI, FOTOGRAFICI E MULTIMEDIALI AL FINE DI DIVULGARE LA CONOSCENZA DEI PROBLEMI REGIONALI E DI DOCUMENTARE L' ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DELLA REGIONE PUNTO 4 LETTERA A) ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23							
2010	--	2011	180.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 10.1.1.1161							
2010	--	2011	905.400,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA K		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)	
-----------	--	------------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI                      FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI  
 10.1.1.1162 COMMISSIONI, ASSOCIAZIONI, CONVEGNI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 862

SPESE COMITATO REGIONALE COOPERAZIONE SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE  
 ART. 8 , L.R. 30.10.2000 N. 19

2010	--	2011	-2.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 9705

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE C. LE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

ART. 14 , L.R. 18.8.2005 N. 20 , ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ART. 2 E ART. 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 3 , COMMA 8 , L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 21 , COMMA 6 , L.R. 22.3.1996 N. 15 E INTEGRATO DALL' ART. 14 , COMMA 17 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , E INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 E ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 8.5.2000 N. 10 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 3 , COMMA 3 , L.R. 21.7.2000 N. 14 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 16.8.2000 N. 16 COME MODIFICATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 8 , L.R. 30.10.2000 N. 19 , ART. 7 , COMMA 65 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 2 , COMMA 2 , LETTERA I ) SUB 2 , L.R. 3.4.2003 N. 8 COME AGGIUNTO DA ART. 6 , COMMA 165 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 4.3.2005 N. 5 , ART. 5 , COMMA 2 , ART. 15 , L.R. 6.11.2006 N. 21 , ART. 6 , L.R. 1.12.2006 N. 25 , ART. 6 , COMMA 159 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 8 , L.R. 16.11.2007 N. 26 , ART. 15 , COMMA 4 , L.R. 20.11.2009 N. 20 , ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 17.2.2010 N. 5

2010	--	2011	28.600,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 9798

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER LA COMMISSIONE COMPETENTE ALLA DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA' DEFINITIVA DELLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'  
 ART. 41 , D.P.R. 8.6.2001 N. 327

2010	--	2011	7.855,04	2012	--	2013	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

-----

CAPITOLO S/ 9806

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

ART. 7 , COMMA 2 , L.R. 8.4.2011 N. 5 , ARTT. 1 , 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 3 , 4 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 , ART. 2 , COMMA 1 BIS , L.R. 26.8.1996 N. 33 , ART. 8 , COMMI 9 , 10 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 16.8.1999 N. 23 , ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA N ) , L.R. 15.5.2000 N. 12 , ART. 3 , COMMA 4 , L.R. 22.4.2002 N. 11 , ART. 6 , COMMA 71 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 16 , COMMA 4 , L.R. 23.2.2006 N. 5 , ART. 6 , COMMA 13 , ART. 40 , L.R. 6.3.2008 N. 6

2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

-----

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 9811 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSI DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI SERVIZI CON SEDE IN UDINE							
ART. 1 E ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 , ART. 2 , COMMA 23 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 41 , COMMA 3 , ART. 45 , COMMA 7 , L.R. 9.1.2006 N. 1 , ART. 7 , L.R. 27.7.2007 N. 18 , ART. 1 , COMMA 63 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 13 , COMMA 15 , L.R. 30.12.2008 N. 17							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
-----							
TOTALE: 10.1.1.1162							
2010	--	2011	59.455,04	2012	--	2013	--
-----							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI							
10.1.1.1163 STUDI, RICERCHE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 612							
COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE							
ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 70 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 1800							
SPESE PER LA FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE							
ART. 3 , L.R. 16.11.2010 N. 20							
2010	--	2011	-25.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 1801							
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L' ADOZIONE DI FORME DI RENDICONTAZIONE SOCIALE							
ART. 4 , L.R. 16.11.2010 N. 20							
2010	--	2011	-75.000,00	2012	--	2013	--
-----							
CAPITOLO S/ 9019							
COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE							
ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 6 , COMMA 162 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 4 , COMMA 3 , ART. 23 , COMMA 4 , L.R. 23.5.2007 N. 11 , ART. 15 , COMMI 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 13 , COMMA 15 , L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	-50.000,00	2012	--	2013	--
-----							
TOTALE: 10.1.1.1163							
2010	--	2011	-140.000,00	2012	--	2013	--
-----							

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)							
(CONTINUA)							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI			
10.1.1.1165 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 819							
PROGRAMMA NPPA/TRANSFRONTALIERO ADRIATICO - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEI PROGETTI E DI CHIUSURA DEL PROGRAMMA							
ART. 6 , COMMA 146 , L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	31.687,50	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI			
10.1.1.5035 ELEZIONI E REFERENDUM - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 1679							
ONERI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI							
ARTT. 7 , 18 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 2.1.1997 N. 9							
2010	--	2011	-50.000,00	2012	--	2013	--
=====							
CAPITOLO S/ 1680							
ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI - RIMBORSI AI COMUNI							
ARTT. 7 , 18 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 2.1.1997 N. 9							
2010	--	2011	-50.000,00	2012	--	2013	--
=====							
TOTALE: 10.1.1.5035							
2010	--	2011	-100.000,00	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI			
10.1.2.1165 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 731							
FONDO PER LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE REALIZZATO DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NELLA REGIONE							
ART. 1 , COMMA 5 , L.R. 30.10.2000 N. 19 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 21.7.2004 N. 19							
2010	--	2011	800.000,00	2012	--	2013	--
=====							
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI				FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE			
10.2.1.1166 FONDO REGIONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9602							
FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI PARTE CORRENTE							
ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	1.968.312,50	2012	--	2013	--
=====							

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)												
(CONTINUA)												
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE												
10.2.1.3460 FONDO INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 8643												
FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO												
- PARTE CORRENTE												
L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21												
	2010	--		2011	2.250.000,00		2012	--		2013	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE												
10.2.2.1166 FONDO REGIONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 9600												
FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A												
FINANZIAMENTO COMUNITARIO - DI PARTE CAPITALE												
ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21												
	2010	--		2011	5.000.000,00		2012	--		2013	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDI A DEST. INTERSETTORIALE												
10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 8644												
FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO												
- DI PARTE CAPITALE												
L.R. 10.11.2005 N. 26 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21												
	2010	--		2011	5.262.000,00		2012	-1.000.000,00		2013	-1.000.000,00	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO												
10.3.1.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 750												
TRASFERIMENTI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE												
TRASFERITE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO												
ART. 11 , COMMA 18 , L.R. 14.8.2008 N. 9												
	2010	--		2011	5.000,00		2012	--		2013	--	
CAPITOLO S/ 954												
ONERI PER ATTIVITA' STRUMENTALI AD OPERAZIONI DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE, TENUTA O GESTIONE DEI												
BENI IMMOBILI REGIONALI												
ART. 7 , COMMA 64 , L.R. 2.2.2005 N. 1												
	2010	--		2011	200.000,00		2012	--		2013	--	
CAPITOLO S/ 1512												
SPESE PER GLI ONERI RELATIVI ALL' ESERCIZIO DEL MANDATO ALLA SOCIETA' DI CAPITALI DI CUI												
ALL' ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 3/98 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE												
ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE ED ALIENAZIONE DEI PROPRI BENI IMMOBILI DISPONIBILI NONCHE' ALLA												
MANUTENZIONE DEI PROPRI BENI IMMOBILI INDISPONIBILI												
ART. 9 , COMMA 29 , L.R. 25.1.2002 N. 3												
	2010	--		2011	200.000,00		2012	--		2013	--	
TOTALE: 10.3.1.1168												
	2010	--		2011	405.000,00		2012	--		2013	--	

=====

TABELLA K		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)	
-----------	--	------------------------------	--

=====

(CONTINUA)

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI                      FUNZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO  
10.3.2.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 1496

SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE, NONCHE' PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITA', PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI E ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI

ART. 1 , L.R. 14.10.1965 N. 20 , ART. 53 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 , L.R. 22.12.1971 N. 57

2010	--	2011	13.477.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 3173

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE AFFIDATI IN GESTIONE AL SERVIZIO CACCIA, PESCA E AMBIENTI NATURALI DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

ART. 7 , COMMI 146 , 147 , L.R. 23.1.2007 N. 1

2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

TOTALE: 10.3.2.1168

2010	--	2011	13.497.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI                      FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI  
10.4.1.1164 ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 572

( MODIFICA DENOMINAZIONE )

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DA OMESSI O ERRATI ADEMPIMENTI DI CARATTERE OBBLIGATORIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

ART. 9 BIS , D.L. 1.10.1996 N. 510 , L. 28.11.1996 N. 608 , ART. 19 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 10.9.2003 N. 276

2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
------	----	------	----	------	----	------	----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI                      FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI  
10.4.1.1170 RIMBORSI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 178

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. TRAMITE LA PROCEDURA INTERBANCARIA R.I.D.

ART. 13 , COMMA 17 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2010	--	2011	15.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 766

RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO DELL' ADDIZIONALE REGIONALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DELL' ARTICOLO 50, C. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

ART. 8 , COMMA 42 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2010	--	2011	4.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 1526

RIMBORSO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA A CARICO DELLA REGIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ECOTASSA) RIMBORSATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE AGLI AVENTI DIRITTO

ART. 3 , COMMA 24 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 9 , L.R. 24.1.1997 N. 5

2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 2713 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
RESTITUZIONI CANONI DERIVAZIONI - SERVIZIO IDRAULICA							
R.D. 16.3.1942 N. 262 ART. 2033							
2010	--	2011 PER MEMORIA	2012	--	2013	--	
CAPITOLO S/ 9729							
VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSE IN TESORERIA							
ART. 2033 R.D. 16.3.1942 N. 262							
2010	--	2011	2.252,67	2012	--	2013	--
TOTALE: 10.4.1.1170							
2010	--	2011	31.252,67	2012	--	2013	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI							
10.4.1.5032 ALTRI ONERI FINANZIARI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 973 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE DERIVANTI DALLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA AI SENSI							
DELL' ARTICOLO13, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 39/2009							
D.L. 28.4.2009 N. 39 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 24.6.2009 N. 77							
2010	--	2011	5.925.162,31	2012	--	2013	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9685							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE DI PARTE							
CORRENTE RECLAMATI DAI CREDITORI - FONDI REGIONALI							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	-2.725.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9681							
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CORRENTE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	-2.029.450,00	2012	-300.000,00	2013	-300.000,00
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE							
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 9680							
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE							
ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA B ) , L.R. 8.8.2007 N. 21							
2010	--	2011	-2.813.637,56	2012	-1.190.000,00	2013	-1.180.000,00

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)												
(CONTINUA)												
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.1.1177 GARANZIE FIDEJUSSORIE - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 1849 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )												
FONDO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A ORGANISMI PRIMARI DI SPETTACOLO DAL VIVO E SERVIZIO CULTURALE - REISCRIZIONE SOMME ANNI PRECEDENTI												
ART. 23 , COMMA 1 BIS , L.R. 20.2.2008 N. 5												
	2010	--		2011	250.000,00		2012	--		2013	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 9691												
ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI - RECLAMATI DAI CREDITORI												
ART. 77 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 8.8.2007 N. 21 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 18.7.2005 N. 15												
	2010	-3.334.853,87		2011	--		2012	--		2013	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 9684												
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE												
ART. 18, COMMA 1, LETTERA A), LR 08/08/2007 N. 21												
	2010	--		2011	260.548,68		2012	1.520.000,00		2013	2.931.991,86	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 9683												
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE												
ART. 18, COMMA 1, LETTERA B), LR 08/08/2007 N. 21												
	2010	--		2011	632.965,82		2012	1.100.000,01		2013	1.191.683,25	
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.2.1177 GARANZIE FIDEJUSSORIE - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 1545												
ONERI DERIVANTI DA GARANZIE SU MUTUI, PRESTITI ED OBBLIGAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEI SETTORI DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE												
ART. 2 , L.R. 26.4.1976 N. 6 , L.R. 18.6.1976 N. 20 , L.R. 27.10.1979 N. 59 , ART. 2 , L.R. 17.1.1980 N. 2 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 5 , COMMA 4 , L.R. 9.12.1991 N. 57 , ART. 26 , COMMA 3 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 8 , L.R. 18.12.1992 N. 37 , ART. 6 , COMMA 1 , ART. 5 , COMMA 1 BIS , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 4.1.1995 N. 3 , ART. 5 , COMMI 91 , 118 , 122 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 7 , COMMA 30 TER , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 14 , COMMI 1 , 61 , L.R. 4.6.2009 N. 11												
	2010	--		2011	-1.900.000,00		2012	--		2013	--	

## TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

(CONTINUA)

## CAPITOLO S/ 1546

ONERI DERIVANTI DA GARANZIE SU MUTUI, PRESTITI ED OBBLIGAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEI SETTORI SOCIALI

ART. 11 , L.R. 31.12.1965 N. 36 (LEGGE ABROGATA) ART. 6 , L.R. 27.6.1966 N. 10 , ART. 10 , L.R. 8.1.1968 N. 1 , ART. 5 , L.R. 3.1.1972 N. 1 , ART. 7 , L.R. 7.1.1972 N. 3 , L.R. 5.11.1973 N. 50 , ART. 11 , L.R. 27.8.1975 N. 60 , L.R. 5.8.1976 N. 36 , L.R. 5.8.1976 N. 37 , ART. 9 , L.R. 30.8.1976 N. 48 , ART. 32 , L.R. 18.11.1976 N. 60 , ART. 5 , COMMA TERZO , L.R. 8.6.1978 N. 59 , ART. 4 , L.R. 15.12.1981 N. 83 , ART. 4 , L.R. 10.4.1984 N. 9 , L.R. 24.7.1986 N. 30 , L.R. 14.12.1987 N. 44 , ART. 23 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 68 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 72 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 9 , L.R. 18.12.1992 N. 37 , ART. 5 , COMMA 1 BIS , L.R. 4.1.1995 N. 3 , ART. 44 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 27 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 16 , COMMA 5 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 8 , COMMI 41 , 43 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 8 , COMMA 44 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 6 , COMMA 73 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 7 , COMMA 56 , LETTERA A ) , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 14 , COMMI 1 , 61 , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 8 , COMMA 19 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 7 , COMMI 20 , 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 7 , COMMI 19 , 26 , L.R. 16.7.2010 N. 12

2010	--	2011	-1.550.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

## CAPITOLO S/ 1745

ONERI DERIVANTI DA GARANZIE SU MUTUI, PRESTITI ED OBBLIGAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEI SETTORI DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE - RIPRISTINO SOMME

ART. 2 , L.R. 26.4.1976 N. 6 , L.R. 18.6.1976 N. 20 , L.R. 27.10.1979 N. 59 , ART. 2 , L.R. 17.1.1980 N. 2 , ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 28.1.1987 N. 3 , ART. 5 , COMMA 4 , L.R. 9.12.1991 N. 57 , ART. 26 , COMMA 3 , L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 8 , L.R. 18.12.1992 N. 37 , ART. 5 , COMMA 1 BIS , ART. 6 , COMMI 1 , 2 , L.R. 4.1.1995 N. 3 , ART. 5 , COMMI 91 , 118 , 122 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 7.3.2003 N. 6 , ART. 14 , COMMI 1 , 61 , L.R. 4.6.2009 N. 11

2010	--	2011	-2.000.822,00	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

## CAPITOLO S/ 1746

ONERI DERIVANTI DA GARANZIE SU MUTUI, PRESTITI ED OBBLIGAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEI SETTORI SOCIALI - RIPRISTINO SOMME

ART. 6 , L.R. 27.6.1966 N. 10 , ART. 10 , L.R. 8.1.1968 N. 1 , ART. 5 , L.R. 3.1.1972 N. 1 , ART. 7 , L.R. 7.1.1972 N. 3 , L.R. 5.11.1973 N. 50 , ART. 11 , L.R. 27.8.1975 N. 60 , L.R. 5.8.1976 N. 36 , L.R. 5.8.1976 N. 37 , ART. 9 , L.R. 30.8.1976 N. 48 , ART. 32 , L.R. 18.11.1976 N. 60 , ART. 5 , COMMA TERZO , L.R. 8.6.1978 N. 59 , ART. 4 , L.R. 15.12.1981 N. 83 , ART. 4 , L.R. 10.4.1984 N. 9 , L.R. 24.7.1986 N. 30 , L.R. 14.12.1987 N. 44 , ART. 23 , L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 68 , L.R. 6.9.1991 N. 47 , ART. 72 , L.R. 7.9.1992 N. 30 , ART. 9 , L.R. 18.12.1992 N. 37 , ART. 5 , COMMA 1 BIS , L.R. 4.1.1995 N. 3 , ART. 44 , COMMA 3 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 27 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 16 , COMMA 5 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 8 , COMMI 41 , 43 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 8 , COMMA 44 , L.R. 29.1.2003 N. 1 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 7 , L.R. 20.8.2003 N. 14 , ART. 6 , COMMA 73 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 7 , COMMA 56 , LETTERA A ) , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 14 , COMMI 1 , 61 , L.R. 4.6.2009 N. 11 , ART. 7 , COMMI 20 , 26 , L.R. 30.12.2009 N. 24

2010	--	2011	-250.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

## TOTALE: 10.5.2.1177

2010	--	2011	-5.700.822,00	2012	--	2013	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDO GLOBALE LEGISLAZ.NE FUTURA  
10.7.1.3470 FONDO GLOBALE - SPESE CORRENTI

## CAPITOLO S/ 9700/65

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

DISPOSIZIONI REGIONALI SULLE POLITICHE GIOVANILI E SUL FONDO DI GARANZIA PER LE OPPORTUNITA' DEI GIOVANI

2010	--	2011	500.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TABELLA K ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 9700/66				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
NORME PER LA PROMOZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LO SVILUPPO DEL TURISMO PROVENIENTE DALLE ALTRE REGIONI ITALIANE E DALL' ESTERO							
2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 10.7.1.3470							
2010	--	2011	600.000,00	2012	--	2013	--
FINALITA': AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: FDO GLOBALE LEGISLAZ.NE FUTURA							
10.7.2.3470 FONDO GLOBALE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 9710/98				( DI NUOVA ISTITUZIONE )			
ACCANTONAMENTI A FONDO GLOBALE PER NUOVI INTERVENTI							
2010	--	2011	34.000,00	2012	--	2013	--

=====

TABELLA L		( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)	
-----------	--	------------------------------	--

=====

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: CONSIGLIO REGIONALE  
11.1.1.1178 CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 99

SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE, ESCLUSE LE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE E QUELLE PER L' ACQUISTO E LE AFFITTANZE DI BENI IMMOBILI NONCHE' QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L' USO DEGLI UFFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI

ART. 3 , COMMA PRIMO , L.R. 1973 N. 54 COME SOSTITUITO DALL' ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 12.8.2003 N. 13 , ART. 7 , COMMA QUINTO BIS , L.R. 23.4.1981 N. 20 , ART. 7 , L.R. 23.4.1981 N. 20 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 10.3.2004 N. 6 , ART. 3 , COMMI 2 , 3 , L.R. 21.5.1990 N. 23 COME MODIFICATI DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 7 , COMMI 1,2,4 E 5 , L.R. 21.5.1990 N. 23 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 22 L.R. FIN. 2005, ART. 3 , L.R. 13.9.1995 N. 38 , ART. 6 BIS , L.R. 13.9.1995 N. 38 COME AGGIUNTO DA ART. 8 , COMMA 15 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 11 , L.R. 13.9.1995 N. 38 COME MODIFICATO DALL' ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 12.8.2003 N. 13 , ARTT. 12 , 19 , 21 , L.R. 13.9.1995 N. 38 , ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 13 , L.R. 26.8.1996 N. 35 , ART. 42 , COMMA 2 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 19 , COMMA 11 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ART. 5 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 7 , L.R. 10.4.2001 N. 11 COME MODIFICATO DA ART. 8 , COMMA 16 , L.R. 23.1.2007 N. 1 , ART. 12 , COMMA 1 , ART. 13 , COMMA 2 , ART. 19 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 19 , COMMA 6 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 12.8.2003 N. 13 , ART. 7 , COMMA 8 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 22 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMA 28 , L.R. 20.8.2007 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 47 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 50 , COMMI 1 , 2 , L.R. 24.5.2010 N. 7

2010	--	2011	72.000,00	2012	72.000,00	2013	72.000,00
------	----	------	-----------	------	-----------	------	-----------

=====

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 173

ONERI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE A BONIFICI CON COORDINATE I.B.A.N. ERRATE  
ART. 12 , COMMA 5 , L.R. 14.8.2008 N. 9

2010	--	2011	2.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	----------	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 304

SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESI QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO DI GABINETTO  
ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2010	--	2011	-3.200,00	2012	--	2013	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 491

SPESE PER LA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DI UN CONTO CORRENTE POSTALE E PER GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA REGIONALE  
ART. 7 , COMMA 52 , L.R. 20.8.2007 N. 22

2010	--	2011	100.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 599

SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE  
ART. 2 , COMMA 44 , L. 24.6.1997 N. 196 , L.R. 30.3.2001 N. 10 , ART. 72 , COMMA 3 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 88 , L.R. 18.12.2007 N. 28 , ART. 14 , COMMA 19 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , ART. 14 , COMMA 8 , L.R. 29.12.2010 N. 22 , ART. 63 , COMMA 2 E COMMA 14 BIS DELL' ART. 63 , L.R. 3.7.2002 N. 16 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 30 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , COMMA 2 BIS DELL' ART. 10 , L.R. 3.7.2002 N. 16 E DAL COMMA 1 DELL' ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 15 , ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 4.6.2009 N. 11

SPESA RIPARTITA

2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
		2014	1.280.000,00	2015	640.000,00		

=====

TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 610							
SPESE PER LE ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA ART. 8, COMMA 52, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 26, L.R. 21.7.2004 N. 19, ART. 8, COMMA 75, L.R. 26.2.2001 N. 4, ART. 52 BIS, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7, COMMA 31, L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	-10.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1326							
SPESE PER UN SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO ART. 5, COMMA 1, L.R. 11.8.2010 N. 16, ART. 14, COMMA 63, L.R. 29.12.2010 N. 22, ART. 12, L.R. ASS. 2011							
2010	--	2011	400.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1408							
SPESE INERENTI ALLA VERIFICA DELLA SALUBRITA' E SICUREZZA DELL' AMBIENTE DI LAVORO O INERENTI LA MISURA DI ESPOSIZIONE A RISCHIO PROFESSIONALE PREVISTE DALLA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE DECRETO LEGISLATIVO 9.4.2008 N. 81							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1457							
SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E ASSICURAZIONI DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE NONCHE' DI QUELLI IN DISPONIBILITA' IN FORZA DI ATTI E CONTRATTI ART. 8, COMMA 7, L.R. 11.9.2000 N. 18, ART. 14, COMMA 5, LETTERE A), B), L.R. 30.12.2008 N. 17, ART. 8, COMMA 64, L.R. 29.1.2003 N. 1							
2010	--	2011	78.825,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1462							
SPESE DI CONSUMO ACQUA, LUCE, GAS E RISCALDAMENTO PER STABILI IN PROPRIETA' O IN LOCAZIONE PASSIVA ART. 89, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 1.3.1988 N. 7							
2010	--	2011	80.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1505							
SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO AZIENDALI DELLA REGIONE ART. 7, COMMA 13, L.R. 2.2.2005 N. 1, ART. 14, COMMA 34, L.R. 29.12.2010 N. 22							
SPESA RIPARTITA							
2010	--	2011	420.000,00	2012	420.000,00	2013	420.000,00
		2011	420.000,00	2012	420.000,00	2013	420.000,00
		2014	820.000,00	2015	820.000,00		
CAPITOLO S/ 1788							
SPESE PER SERVIZI DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO NECESSARI ALL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE ART. 42, COMMA 2, L.R. 9.9.1997 N. 31							
2010	--	2011	70.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6026							
SPESE PER L' ACQUISTO DI COPPE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ART. 14, COMMA 10, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-3.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6027							
SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ART. 14, COMMA 12, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	-500,00	2012	--	2013	--

TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 6102							
SPESE PER L' ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE, PUBBLICAZIONI E REALIZZAZIONI ARTISTICHE DA ASSEGNARE PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA							
ART. 7, COMMI 72, 95, L.R. 2.2.2005 N. 1							
2010	--	2011	-1.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9444							
ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TECNICI - DIREZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI DI PORDENONE							
ART. 3, COMMA 4, L.R. 11.8.2009 N. 16							
2010	--	2011	25.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9445							
ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TECNICI - DIREZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI DI TRIESTE							
ART. 3, COMMA 4, L.R. 11.8.2009 N. 16							
2010	--	2011	21.500,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9446							
ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TECNICI - DIREZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI DI UDINE							
ART. 3, COMMA 4, L.R. 11.8.2009 N. 16							
2010	--	2011	205.900,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9820 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
SPESE PER COMPENSI AI RAPPRESENTANTI REGIONALI E LORO SUPPLEMENTI DEL COMITATO MISTO PARITETICO IN AMBITO MILITARE - ART. 4 BIS DELLA L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 L.R. 23.8.1984 N. 38; ART. 7 COMMA 13, L.R. 21.7.2004 N. 19; ART. 13, COMMA 41 L.R. 30.12.2009, N. 24							
ART. 4 BIS DELLA L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2, L.R. 23.8.1984 N. 38, ART. 7, COMMA 13, L.R. 21.7.2004 N. 19, ART. 10, COMMA 14, L.R. 11.11.2009 N. 19, ART. 13, COMMA 41, L.R. 30.12.2009 N. 24, ART. 322, DECRETO LEGISLATIVO 15.3.2010 N. 66							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9822							
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE -SPESE CORRENTI							
ART. 8, COMMA 1 BIS, L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITO DALL' ART. 8, COMMA 2, L.R. 8.5.2000 N. 11, ART. 8, COMMA 52, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7, COMMA 26, L.R. 21.7.2004 N. 19, ART. 7, COMMA 65, L.R. 26.1.2004 N. 1, ART. 52 BIS, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7, COMMA 31, L.R. 20.8.2007 N. 22							
2010	--	2011	30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9845 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )							
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME CON RIGUARDO AI SERVIZI ED AL PERSONALE DELLA DIREZIONE AVENTI SEDE IN UDINE - SPESE CORRENTI							
ART. 8, COMMI 52, 52 BIS, L.R. 26.2.2001 N. 4							
2010	--	2011	--	2012	--	2013	--

TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 9847							
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA- SPESE CORRENTI							
ART. 8 , COMMI 52 , 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4							
2010	--	2011	20.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9898							
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO							
ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 18.7.2005 N. 15 COME MODIFICATO DALL' ART. 9 , COMMA 33 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 7 , COMMA 2 , L.R. 18.7.2005 N. 15							
2010	--	2011	1.500,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 11.3.1.1180							
2010	--	2011	1.457.025,00	2012	420.000,00	2013	420.000,00
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE							
11.3.1.1184 IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 490							
SPESE PER LA CONVENZIONE CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI							
ART. 7 , COMMA 50 , L.R. 20.8.2007 N. 22 (SPESA OBBLIGATORIA)							
2010	--	2011	-32.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1452							
SPESE PER IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI BENI PATRIMONIALI							
ART. 4 , COMMA 92 , L.R. 22.2.2000 N. 2							
2010	--	2011	1.100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 1529							
SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO							
ART. 8 , L.R. 25.2.2000 N. 4							
2010	--	2011	23.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9650							
ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL' IRAP A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE							
L.R. 14.1.1998 N. 1 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 31.12.1999 N. 30 LEGGE ABROGATA L.R. 15.2.2000 N. 1 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 13 , COMMA 2 BIS , L.R. 24.5.2004 N. 17 COME INSERITO DALL' L.R. 21.7.2004 N. 19 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 7 , COMMI 51 , 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMI 37 , 49 , 50 , 51 , 52 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 21 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ART. 5 , COMMI 3 , 6 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMI 54 , 52 , 56 , 57 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 13 , L.R. 30.12.2009 N. 24 COMMI DA 24 A 26							
2010	--	2011	-57.000,00	2012	--	2013	--



=====

TABELLA L	( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)
-----------	------------------------------

=====

(CONTINUA)

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE                      FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
 11.3.1.1189 SISTEMA INFORMATICO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 156

SISTEMA INFORMATICO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , ART. 7 , COMMA 3 BIS , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 7 , COMMI 2 , 13 , 15 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 12 , COMMA 3 , L.R. 16.11.2007 N. 26 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA F ) , L.R. 15.10.2009 N. 17 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 30.7.2009 N. 13 , ART. 9 , COMMA 4 , L.R. 11.11.2009 N. 19 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 11.8.2010 N. 14 , ARTT. 10 , 11 , L.R. 11.8.2010 N. 15

2010	--	2011	230.550,00	2012	262.200,00	2013	262.200,00
------	----	------	------------	------	------------	------	------------

=====

CAPITOLO S/ 157

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO INFORMATICO  
 ART. 4 , COMMA 2 , L.R. (159)

SPESA RIPARTITA

2010	--	2011	18.900,00	2012	75.600,00	2013	75.600,00
		2011	18.900,00	2012	75.600,00	2013	75.600,00
		2014	56.700,00				

TOTALE: 11.3.1.1189

2010	--	2011	249.450,00	2012	337.800,00	2013	337.800,00
------	----	------	------------	------	------------	------	------------

=====

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE                      FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9642

FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2004-2005 DEL PERSONALE REGIONALE, IVI COMPRESA L' AREA DIRIGENZIALE  
 ART. 77 , COMMA 1 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA D ) , L.R. 8.8.2007 N. 21

2010	-3.760.000,00	2011	--	2012	--	2013	--
------	---------------	------	----	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 9647

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

ATTUAZIONE, PER L'ANNO 2010, DEL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 6, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2010, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 29, DELLA LEGGE REGIONALE 22/2010

2010	--	2011	2.100.000,00	2012	--	2013	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

TOTALE: 11.3.1.5033

2010	-3.760.000,00	2011	2.100.000,00	2012	--	2013	--
------	---------------	------	--------------	------	----	------	----

=====

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE                      FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
 11.3.2.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 314

( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE D' INVESTIMENTO, IVI COMPRESA QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - UFFICIO DI GABINETTO  
 ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2010	--	2011	3.200,00	2012	--	2013	--
------	----	------	----------	------	----	------	----

=====

-----  
TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12 )

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 574 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE OPERATIVE D' INVESTIMENTO PER L' ACQUISTO DI STRUMENTI, APPARECCHIATURE, BENI E MATERIALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE E PER L' ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE  
 ARTT. 16 , 17 , DECRETO LEGISLATIVO 19.9.1994 N. 626 , ART. 150 , L.R. 31.8.1981 N. 53 , ART. 2 , COMMA 1 BIS , L.R. 18.8.2005 N. 21 COME AGGIUNTO DALL' ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 26.10.2006 N. 19

-----  
 |2010 -- |2011 10.000,00 |2012 -- |2013 -- |  
 -----

CAPITOLO S/ 1492 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )

SPESE PER L' ACQUISTO, ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, O IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE, COMPLETE DI SOFTWARE APPLICATIVO, NECESSARIE PER L' ATTIVAZIONE DI POSTI DI LAVORO MULTIFUNZIONALI, NONCHE' DI SERVER, DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE, ANCHE DI TELECOMUNICAZIONE, E DI HARDWARE E SOFTWARE IN GENERALE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L' INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE STESSE  
 ART. 158 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 2.2.2005 N. 1

-----  
 |2010 -- |2011 -- |2012 -- |2013 -- |  
 -----

CAPITOLO S/ 1544

SPESE PER IL CORREDO ED EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO, MUNIZIONI, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO DEL PERSONALE FORESTALE, NONCHE' PER I PAGAMENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 15 TER, COMMA 2, DELLA L.R. 18 FEBBRAIO 1977, N. 8, INSERITO DALL' ARTICOLO 11 DELLA L.R. 22 GENNAIO 1991, N. 3 - SPESE D' INVESTIMENTO -  
 ART. 128 , L.R. 5.2.1992 N. 4

-----  
 |2010 -- |2011 30.000,00 |2012 -- |2013 -- |  
 -----

CAPITOLO S/ 9144 ( MODIFICA DENOMINAZIONE )

SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO LEGATI ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLA DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME CON RIGUARDO AI SERVIZI ED AL PERSONALE DELLA DIREZIONE AVENTI SEDE IN UDINE - SPESE D' INVESTIMENTO  
 ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4

-----  
 |2010 -- |2011 -- |2012 -- |2013 -- |  
 -----

CAPITOLO S/ 9744 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )

SPESE DI INVESTIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI  
 ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA I ) , ART. 3 , COMMA 96 , L.R. 28.12.2007 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12 , COMMA 9 , L.R. 14.8.2008 N. 9

-----  
 |2010 -- |2011 30.000,00 |2012 -- |2013 -- |  
 -----

CAPITOLO S/ 9840

SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - SPESE D' INVESTIMENTO  
 ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 7 , COMMA 65 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7 , COMMA 31 , L.R. 20.8.2007 N. 22

-----  
 |2010 -- |2011 6.000,00 |2012 -- |2013 -- |  
 -----

CAPITOLO S/ 9842

SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI - SPESE D' INVESTIMENTO  
 ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 7 , COMMA 65 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7 , COMMA 31 , L.R. 20.8.2007 N. 22

-----  
 |2010 -- |2011 10.000,00 |2012 -- |2013 -- |  
 -----

TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)							
(CONTINUA)							
CAPITOLO S/ 9844							
SPESE DI INVESTIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI							
ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA I ) , ART. 3 , COMMA 96 , L.R. 28.12.2007 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12 , COMMA 9 , L.R. 14.8.2008 N. 9							
2010	--	2011	-30.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9897							
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO - SPESE D' INVESTIMENTO							
ART. 7 , COMMA 11 , L.R. 18.7.2005 N. 15 COME MODIFICATO DALL' ART. 9 , COMMA 33 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 7 , COMMA 2 , L.R. 18.7.2005 N. 15							
2010	--	2011	-1.500,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 11.3.2.1180							
2010	--	2011	57.700,00	2012	--	2013	--
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE							
11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 180							
SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE							
ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 E ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 158 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , ART. 7 , COMMA 3 BIS , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS , L.R. 11.11.1996 N. 46 COME ABROGATO DALL' ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ARTT. 10 , 11 , L.R. 11.8.2010 N. 15 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 66 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 12 , COMMA 3 , L.R. 16.11.2007 N. 26 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA F ) , L.R. 15.10.2009 N. 17 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 30.7.2009 N. 13 , ART. 9 , COMMA 4 , L.R. 11.11.2009 N. 19 , ART. 2 , COMMA 54 , L.R. 30.12.2009 N. 24 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 11.8.2010 N. 14							
2010	--	2011	424.000,00	2012	480.000,00	2013	--
CAPITOLO S/ 6950							
SPESE PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S.I. AGRI. FVG)							
ART. 7 , COMMA 25 , L.R. 26.2.2001 N. 4							
2010	--	2011	10.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 11.3.2.1189							
2010	--	2011	434.000,00	2012	480.000,00	2013	--

TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)							
(CONTINUA)							
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE				FUNZIONE: ENTI E AGENZIE			
11.4.1.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI							
CAPITOLO S/ 1433							
CONTRIBUTO ALL' AGENZIA REGIONALE PER L' EDILIZIA SOSTENIBILE (ARES) SOC. A.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI							
ART. 14 , COMMA 18 , L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2323							
TRASFERIMENTO AD ARPA PER L' ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI AIA							
ART. 6 , COMMA 25 , L.R. 18.1.2006 N. 2							
2010	--	2011	-60.667,99	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2324							
TRASFERIMENTO AD ARPA PER L' ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI AIA - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE							
ART. 6 , COMMA 25 , L.R. 18.1.2006 N. 2							
2010	--	2011	-60.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 2355							
FINANZIAMENTO ALL' ARPA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE - UTILIZZO SOMME NON UTILIZZATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' DELL' ARPA E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLA ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE							
ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 3.3.1998 N. 6 , ART. 16 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA C ) , L.R. 28.12.2007 N. 30							
2010	--	2011	-1.227.700,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 6800							
CONTRIBUTI ALL' ERS							
ARTT. 75, 76, 77, COMMA 1, 78, COMMA 1, 105, COMMA 9, L.R. 23.4.2007 N. 9; ART. 14, COMMA 69, L.R. 29.12.2010 N. 22; ART. 5, COMMA 2, ART. 6, COMMI 1, 2, ART. 7, COMMA 1, ART. 8, COMMA 3, L.R. 8.4.2011 N. 5 LETTERE C, D, E, F, DELL'ART. 3, COMMA 1, L.R. 24.7.1995 N. 32; ART. 49, COMMA 26, L.R. 6.2.1996 N. 9; ART. 3, L.R. 22.7.1996 N. 25 COME MODIFICATO DA ART. 3, L.R. 17.10.2007 N. 25; ARTT. 11, 13, L.R. 22.7.1996 N. 25; ART. 14, L.R. 22.7.1996 N. 25 COME SOSTITUITO DA ART. 11, L.R. 17.10.2007 N. 25; ARTT. 15, 16, L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATI DALL' ART. 94, COMMA 2, L.R. 9.11.1998 N. 13; ART. 15, COMMA 1, L.R. 16.8.1999 N. 23; ART. 15, COMMA 3, L.R. 16.8.1999 N. 23 COME MODIFICATO DA ART. 15, COMMA 5, L.R. 25.8.2006 N. 17; ART. 6, COMMI 17, 26, L.R. 22.2.2000 N. 2 E COME DA ULTIMO SOSTITUITO DA ART. 44, L.R. 27.11.2006 N. 24; ART. 14, L.R. 20.11.2000 N. 21; ART. 7, COMMA 17, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 7, COMMA 1, L.R. 15.5.2002 N. 13; ART. 8, COMMA 21, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 7, L.R. 22.4.2002 N. 11; ART. 13, COMMA 1, L.R. 13.8.2002 N. 21; ART. 1, COMMA 1, L.R. 24.3.2004 N. 8; ART. 3, COMMA 3, L.R. 24.3.2004 N. 8 COME MODIFICATO DA ART. 7, COMMA 58, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 23, COMMA 3, L.R. 4.6.2004 N. 18 COME MODIFICATO DA ART. 19, L.R. 17.10.2007 N. 25; ART. 13, COMMA 56, L.R. 30.12.2009 N. 24							
2010	--	2011	-100.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 9248							
FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) E ALLA TURISMO FVG PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO							
ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2							
2010	--	2011	150.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 11.4.1.1192							
2010	--	2011	-1.148.367,99	2012	--	2013	--

TABELLA L ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)							
(CONTINUA)							
FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE				FUNZIONE: ENTI E AGENZIE			
11.4.2.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE D' INVESTIMENTO							
CAPITOLO S/ 1423							
CONFERIMENTO A FAVORE DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' EDILIZIA SOSTENIBILE (ARES) S. R.L.							
ART. 12 , COMMA 19 , LETTERA A ) , L.R. 16.7.2010 N. 12							
2010	--	2011	-150.000,00	2012	--	2013	--
CAPITOLO S/ 5379							
FINANZIAMENTO PLURIENNALE ALLA FONDAZIONE ING. LUIGI BAZZI E MADRE IDA CON SEDE A POLCENIGO A TITO-							
LO DI CONCORSO NEGLI ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PARCO RURALE SAN FLORIANO DI POLCENIGO							
ART. 14, COMMA 73, L.R. 29.12.2010 N. 22							
2010	--	2011	60.000,00	2012	--	2013	--
TOTALE: 11.4.1.1192							
2010	--	2011	-90.000,00	2012	--	2013	--

TABELLA M ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 13 )							
FINALITA': PARTITE DI GIRO FUNZIONE: ALTRE PARTITE DI GIRO							
12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CAPITOLO S/ 1187 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
PAGAMENTI IN COMMUTAZIONE DI ENTRATA AL FINE DI REGOLARIZZARE LE SOMME DERIVANTI DA VERSAMENTI ANTICIPATI DALL' INPDAP A FRONTE DELL' ARTICOLO 12 COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 ART. 12 , COMMA 7 , D.L. 31.5.2010 N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 30.7.2010 N. 122							
2010	--	2011	350.000,00	2012	350.000,00	2013	350.000,00
CAPITOLO S/ 1224 ( DI NUOVA ISTITUZIONE )							
SPESE DERIVANTI DA SOMME RIMBORSATE ANTICIPATAMENTE DALL' INPDAP ALLA REGIONE IN RELAZIONE A LIQUIDAZIONI DI BUONUSCITE							
2010	--	2011	200.000,00	2012	200.000,00	2013	200.000,00
TOTALE: 12.2.4.3480							
2010	--	2011	550.000,00	2012	550.000,00	2013	550.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it



**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS2®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio provveditorato e servizi generali